



Wortprotokoll

der 218. Sitzung vom 16. Oktober 1998

Resoconto integrale

della seduta n. 218 del 16 ottobre 1998

XI. Legislatur
XI. Legislatura
1993 - 1998

**SÜDTIROLER LANDTAG
CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO**

SITZUNG 218. SEDUTA

16.10.1998

INHALTSVERZEICHNIS

Landesgesetzentwurf *Nr. 131/97:*
“Wohnbauförderungsgesetz”
(Fortsetzung). 4

INDICE

Disegno di legge provinciale n. 131/97:
**“Ordinamento dell’edilizia abitativa
agevolata”** (continuazione). 4

Nr. 218 - 16.10.1998

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. UMBERTO MONTEFIORI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 10.07 UHR
(*Namensaufruf - Appello nominale*)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.
Prego di dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

BERGER (Sekretär - SVP): (*Verliest das Sitzungsprotokoll - legge il processo verbale*)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza:

Folgende Anfragen wurden eingebracht: Sono state presentate le seguenti interrogazioni: N. 9091/98 (Minniti), betreffend die Werbetafel des Wohnbauinstituts - riguardante il cartellone pubblicitario dell'IPEAA; N. 9092/98 (Bolzonello), betreffend die Verwendung der italienischen Sprache bei den Anrufbeantwortungen der verschiedenen Südtiroler Gemeinden - riguardante l'utilizzo della lingua italiana nelle risposte telefoniche dei vari Comuni dell'Alto Adige; N. 9093/98 (Bolzonello), betreffend die 2,7%ige Erhöhung der Pflegesätze in den Altersheimen - riguardante l'aumento del 2,7 % delle rette di degenza degli ospiti delle case di riposo; N. 9094/98 (Minniti), betreffend die Einstellung des Zweitsprachenunterrichts in den Kindergärten - riguardante il blocco del bilinguismo precoce nelle scuole materne; N. 9095/98 (Minniti), betreffend die Erschließung der Grundstücke neben dem Bozner Krankenhaus durch den Bau von neuen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen - riguardante l'ottenimento dei terreni presso l'ospedale San Maurizio per la costruzione di nuove strutture socio-sanitarie.

Von Landesrat Cigolla beantwortete Anfragen: Interrogazioni con risposta scritta da parte dell'assessore Cigolla: N. 8998/98 (Minniti), betreffend die Namen der Empfänger und Mieter von Institutswohnungen für die italienische Sprachgruppe bis 31.8.1998 - riguardante i nominativi degli assegnatari e degli affittuari degli alloggi IPEAA per il gruppo linguistico italiano a tutto il 31.08.1998.

Von Landesrat Hosp beantwortete Anfragen: Interrogazioni con risposta scritta da parte dell'assessore Hosp: N. 8869/98 (Minniti), betreffend die Schaffung einer Struktur für alle öffentlichen und privaten Rundfunkanten-

nen auf der Mut-Spitze - riguardante la realizzazione di una struttura capace di ospitare tutte le antenne radiotelevisive pubbliche e private da concretizzarsi alla Muta; N. 8973/98 (Minniti), betreffend den Garten des Kapuzinerklosters in Meran - riguardante il giardino del Convento dei cappuccini a Merano.

Von Landesrat Kofler beantwortete Anfragen: Interrogazioni con risposta scritta da parte dell'assessore Kofler: N. 9012/98 (Minniti), betreffend das Landesamt in Rom - riguardante l'Ufficio di rappresentanza della provincia a Roma.

Per la seduta odierna si sono giustificati i consiglieri Benedikter, Atz, Leitner (pom.), Pahl (pom.) e Tarfusser (pom.) e il Presidente della Giunta, Durnwalder (pom.).

Punto 2) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale n. 131/97: "Ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata"* (continuazione).

Punkt 2 der Tagesordnung: *Landesgesetzentwurf Nr. 131/97: "Wohnbauförderungsgesetz"* (Fortsetzung).

Ricordo ai consiglieri che ieri è stato approvato l'articolo 86. Pertanto proseguiamo con la trattazione dell'articolo 87.

CAPO 9
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA COSTRUZIONE DI
ABITAZIONI POPOLARI

Art. 87

Entità dell'agevolazione e convenzione

1. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l) non può essere superiore al 40 per cento del costo di costruzione di un alloggio di 80 metri quadrati convenzionali, determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 2.
2. La convenzione da stipularsi con la Provincia deve stabilire i criteri per l'erogazione del contributo a fondo perduto, per l'assegnazione delle abitazioni, per la determinazione del canone di locazione nonché del prezzo di cessione delle abitazioni in osservanza dei principi della presente legge e con adeguate garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi assunti.

ABSCHNITT 9

EINMALIGE BEITRÄGE FÜR DEN BAU VON VOLKSWOHNUN-
GEN

Ausmaß der Förderung und Vereinbarung

1. Der einmalige Beitrag laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe l) darf nicht höher sein als 40 Prozent der Baukosten einer Wohnung mit einer Konventionalfäche von 80 Quadratmetern, die gemäß Artikel 7 Absatz 2 berechnet werden.
2. Die Vereinbarung, die mit dem Land abzuschließen ist, hat die Richtlinien für die Auszahlung des einmaligen Beitrages, für die Zuweisung der Wohnungen für die Bemessung des Mietzinses sowie für die Festsetzung des Abtretungspreises der Wohnungen festzu-

legen; dabei sind die Grundsätze dieses Gesetzes zu beachten sowie angemessene finanzielle Sicherheiten für die Erfüllung der übernommenen Verpflichtungen zu bieten.

Qualcuno desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.

CAPO 10
SUSSIDIO CASA

Art. 88

Sussidio casa

1. Per i conduttori aventi i requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali, il cui reddito annuo complessivo, riferito alla somma dei redditi imputati al conduttore e alle persone con lui abitualmente conviventi, non sia superiore al limite della seconda fascia di reddito, il contributo corrisponde alla differenza tra il canone risultante dal contratto di locazione, che comunque viene riconosciuto solo fino all'importo del canone provinciale di cui all'articolo 7, e la misura del canone dovuta da un assegnatario dell'IPES per una corrispondente abitazione in base all'applicazione dell'articolo 109, comma 2. Persone singole che non hanno ancora compiuto 23 anni possono essere ammesse al sussidio casa solo in casi sociali d'emergenza o se appartengono a particolari categorie sociali.

2. Sono ammessi al contributo soltanto i conduttori che siano titolari di un rapporto di locazione di un alloggio non di lusso. Non vengono considerati rapporti di locazione tra parenti di primo grado. Il contributo è commisurato ad una superficie utile di 50 metri quadrati per una persona, aumentati di 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Ai conduttori che usufruiscono del sussidio casa è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile, a pena di decadenza dal contributo.

3. Alla domanda di sussidio devono essere allegati il contratto di locazione o la prova di rapporto di locazione alle disposizioni dei commi precedenti e il certificato di appartenenza al gruppo linguistico. All'IPES devono essere denunciate altresì le variazioni intercorse ai rapporti di locazione di cui al periodo precedente.

4. Una commissione composta dai membri di cui all'articolo 93, comma 1, lettere a), b) e c) concede il contributo per la durata di un anno in base alla capacità economica del nucleo familiare del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata entro il 30 aprile o dell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata dopo il 1° maggio. I contributi vengono concessi con decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e vengono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente in via anticipata per il resto dell'anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista.

5. L'assessore provinciale all'edilizia abitativa versa mensilmente all'IPES, su richiesta dello stesso, un dodicesimo del contributo annuale previsto, salvo conguaglio nel mese di dicembre.

6. Per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare trova applicazione il regolamento di esecuzione previsto all'articolo 109. L'IPES sottopone annualmente alla Giunta provinciale per l'approvazione il rendiconto dei contributi erogati e concessi.

ABSCHNITT 10

WOHNGELD

Wohngeld

1. Was die Mieter angeht, die die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zur Wohnbauförderung haben und deren Jahresgesamteinkommen - bestehend aus der Summe aller Einkommen des Mieters und der mit ihm im gemeinsamen Haushalt lebenden Personen - insgesamt nicht höher ist als die Grenze der zweiten Einkommensstufe, entspricht der Beitrag der Differenz zwischen dem Mietzins, der sich aus dem Mietvertrag ergibt - der jedoch nur bis zur Höhe des Landesmietzinses gemäß Artikel 7 anerkannt wird - und dem Ausmaß des Mietzinses, den ein Mieter des Wohnbauinstitutes bei Anwendung von Artikel 109 Absatz 2 für eine gleiche Wohnung schulden würde. Einzelpersonen, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, können nur in sozialen Härtefällen oder wenn sie besonderen sozialen Kategorien angehören zum Wohngeld zugelassen werden.

2. Zum Beitrag sind nur solche Mieter zugelassen, auf deren Namen ein Mietvertrag für eine Wohnung läuft, die keine Luxuswohnung ist. Mietverträge zwischen Verwandten ersten Grades werden nicht berücksichtigt. Für eine Person wird der Beitrag für eine Nutzfläche von 50 Quadratmetern gewährt: diese wird für jede weitere Person um 15 Quadratmeter erhöht. Mietern, die das Wohngeld beziehen, ist es bei sonstigem Verlust des Beitrages untersagt, die Wohnung weiter zu vermieten.

3. Dem Gesuch um Wohngeld müssen die Mietverträge oder die Belege über Mietverhältnisse, die mit den Bestimmungen der vorhergehenden Absätze übereinstimmen, sowie die Sprachgruppenzugehörigkeitserklärung beigelegt werden. Dem Wohnbauinstitut müssen außerdem die Änderungen der Mietverhältnisse laut vorhergehendem Satz bekanntgegeben werden.

4. Eine Kommission, die aus den von Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) vorgesehenen Mitgliedern besteht, gewährt den Beitrag für die Dauer eines Jahres aufgrund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie des vorletzten Jahres sofern das Gesuch bis zu dem 30. April bzw. des letzten Jahres sofern das Gesuch nach dem 1. Mai eingereicht wird. Die Beiträge werden mit Wirkung ab dem ersten Monat nach Einreichung des Gesuches gewährt und werden nachträglich für die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate und dann monatlich als Vorschuß für den Rest des Jahres ausgezahlt. Voraussetzung ist, daß das Mietverhältnis bereits bestanden hat und noch besteht.

5. Auf Antrag des Wohnbauinstitutes überweist der Landesrat für Wohnungsbau diesem monatlich ein Zwölftel des vorangeschlagenen Jahresbetrages, vorbehaltlich Ausgleich im Monat Dezember.
6. Für die Bewertung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie findet die in Artikel 109 vorgesehene Durchführungsverordnung Anwendung. Das Wohnbauinstitut legt der Landesregierung jährlich die Abrechnung über die gewährten und ausgezahlten Beiträge zur Genehmigung vor.

Comunico che il consigliere Minniti ha ritirato i sette emendamenti da lui presentati assieme ai consiglieri Benussi e Holzmann.

Do lettura di un emendamento al comma 4, presentato dal Presidente della Giunta Durnwalder e dal consigliere Berger: "Il comma 4 è così sostituito: "4. Una commissione composta dai membri di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 93 concede il contributo per la durata di un anno in base alla capacità economica del nucleo familiare del penultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata entro il 30 aprile, o dell'ultimo anno antecedente la presentazione della domanda, se la domanda viene presentata dopo il 1° maggio. I contributi vengono concessi con la decorrenza dal primo mese successivo a quello della presentazione della domanda e vengono erogati in via posticipata per i mesi già trascorsi dalla presentazione della domanda e mensilmente per il resto dell'anno, nel presupposto che il rapporto di locazione sia già esistito ed esista. Prima del decorso dell'anno, per il quale è stato concesso il sussidio casa, l'istituto per l'edilizia abitativa agevolata chiede al beneficiario l'invio della documentazione necessaria per la continuazione della concessione dello stesso."

"Absatz 4 ist durch folgenden ersetzt: "4. Eine Kommission, die aus den von Artikel 93 Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) vorgesehenen Mitgliedern besteht, gewährt den Beitrag für die Dauer eines Jahres auf Grund der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie des vorletzten Jahres, sofern das Gesuch bis zum 30. April bzw. des letzten Jahres, sofern das Gesuch nach dem 1. Mai eingereicht wird. Die Beiträge werden mit Wirkung ab dem ersten Monat nach Einreichung des Gesuches gewährt und werden nachträglich für die ab Ansuchen bereits vergangenen Monate und dann monatlich für den Rest des Jahres ausgezahlt. Voraussetzung ist, daß das Mietverhältnis bereits bestanden hat und noch besteht. Vor Ablauf des Jahres, für das das Wohngeld gewährt wurde, fordert das Institut für geförderten Wohnbau die Empfänger auf, die für die weitere Gewährung desselben erforderlichen Unterlagen zu übermitteln."

La parola al consigliere Berger per l'illustrazione dell'emendamento.

BERGER (SVP): Danke, Herr Präsident! Zwar liegt dieser Abänderungsantrag als Ersetzungsantrag zum gesamten Artikel vor, aber man hätte ihn auch nur mit der Anfügung des letzten Satzes einbringen können. Schließlich ist es nur der letzte Satz, der hinzugefügt wird, und der besagt: "*Vor Ablauf des Jahres, für das das Wohngeld gewährt wurde, fordert das Institut für geför-*

derthen Wohnbau die Empfänger auf, die für die weitere Gewährung desselben erforderlichen Unterlagen zu übermitteln.“ Das ist der Inhalt dieses Abänderungsantrages.

KURY (GAF-GVA): Ich möchte lediglich sagen, daß ich mit den hinzugefügten Satz einverstanden bin, da ich glaube, daß er den Mietern hilft, daran erinnert zu werden, daß sie ihre Unterlagen wieder neu einzubringen haben.

Noch eine Frage zur Lesbarkeit des Gesetzes. Bei den Gesetzen kommt es immer wieder vor, daß Bezüge auf andere Artikel gemacht werden, was das Lesen schwerfällig macht. Hier wird auf eine Kommission verwiesen, deren Zusammensetzung im Artikel 93 definiert wird. Wäre es im Sinne der Lesbarkeit nicht angenehmer, wenn man schreiben würde: „... eine Kommission, die laut Artikel 93 aus dem Präsidenten ... besteht“?

Herr Präsident, ich weigere mich, weiterzusprechen!

PRESIDENTE: Vi ho chiamato per votare, visto che siete spesso fuori. Se volete non suono più.

KURY (GAF-GVA): Dafür wäre ich Ihnen dankbar!

Wie gesagt, das war nur ein Vorschlag zur Verbesserung der Lesbarkeit. Offensichtlich interessiert jene Partei, die das Gesetz in der Öffentlichkeit verteidigt, absolut nicht, was drinnen steht. Deshalb ersuche ich um etwas Aufmerksamkeit! Es geht mir auf die Nerven, daß man jetzt mit Nachtsitzungen und zusätzlichen Sitzungen kommt, wenn man dann nicht einmal die Zeit hat, für zwei Minuten bei der Abstimmung in diesem Saal zu verweilen!

Also, es kommt immer wieder vor, daß es in Gesetzen Bezüge auf andere Artikel gibt. Meine Frage: Könnte man diese drei Funktionäre, auf die in Artikel 93 Bezug genommen wird, nicht schon hier erwähnen, anstatt sich auf einen später folgenden Artikel zu beziehen? Dies wäre nämlich im Sinne der Bürger, die dieses Gesetz durchlesen werden. Ich habe keinen Abänderungsantrag eingereicht, da ich mich auf den Hausverstand verlasse. Meiner Meinung nach wäre das sprachlich folgendermaßen zu verbessern: „Eine Kommission, die aus dem Präsidenten des Verwaltungsrates, einem Mitglied des Verwaltungsrates und einem Vertreter der Landesabteilung „Wohnbau“ besteht, gewährt den Beitrag für ...“ Das wäre mein Vorschlag. Der Herr Präsident möge nun entscheiden, ob mit dem Landesrat zu reden ist oder ob man das als sprachliche Verbesserung durchgehen lassen könnte. Danke!

BERGER (SVP): Ich glaube, daß man der Abgeordneten Kury grundsätzlich zustimmen müßte. Allerdings ist es so, daß diese Kommission nicht über die Beiträge für die Mieten zu entscheiden hat, sondern auch über andere Sachen. Dann müßte man die Zusammensetzung der Kommission in jedem Artikel, in welchem sie den Auftrag hat, darüber zu entscheiden, anführen. Deshalb wäre die Kommission in jedem Artikel, in welchem es um irgendetwas geht, mit dem sie zu tun hat, neu zu definieren. Das würde sich im Laufe des

Gesetzes drei oder vier Mal wiederholen. Wenn die Kommission nur über die Beiträge für die Mieten zu entscheiden hätte, dann wäre es richtig, wenn man erwähnen würde, daß die Kommission aus so und sovielen Mitgliedern zusammengesetzt ist. Da sie aber mehrere Aufgaben hat, müßte sie im Laufe eines Gesetzes drei oder vier Mal aufgezählt werden. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll wäre, denn dann würde der Text ja viel länger. Wie gesagt, grundsätzlich gesehen ist Ihr Hinweis sicherlich richtig.

KURY (GAF-GVA): Ich habe mich offensichtlich nicht klar ausgedrückt. Aus meiner Sicht muß der Artikel 93 mit der Definition der Kommission natürlich stehen bleiben. Bei Passagen, in denen auf diesen Artikel Bezug genommen wird, sollte man bereits die Funktionäre angeben, denn dann braucht der Leser an dieser Stelle nicht weiterblättern. Natürlich muß die Kommission irgendwo definiert sein.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento al comma 4 dell'articolo 88.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 14 voti favorevoli e 8 astensioni.

Do lettura di un altro emendamento all'articolo 88, presentato dal Presidente della Giunta provinciale Durnwalder e dal consigliere Berger, tendente all'aggiunta di un comma 7: "7. I contributi di cui al comma 1, il cui importo è inferiore a lire 20.000 mensili, non vengono concessi. I contributi il cui importo è inferiore a lire 50.000 mensili vengono liquidati una volta all'anno."

"7. Beiträge im Sinne von Absatz 1, die weniger als 20.000 Lire im Monat betragen, werden nicht gewährt. Die Beiträge, die weniger als 50.000 Lire im Monat betragen, werden einmal jährlich ausbezahlt."

La parola al consigliere Berger per l'illustrazione dell'emendamento.

BERGER (SVP): Ich glaube, daß es nicht notwendig ist, diesen Änderungsantrag zu erläutern, da der Text im Grunde genommen eigentlich alles aussagt. Wenn die Auszahlung eines Beitrages mehr kostet, als der Beitrag für den Bürger ausmacht, dann ist eine Auszahlung desselben wohl kaum sinnvoll. Ansonsten werden die Beiträge in einmaliger Form ausbezahlt, und das ist hier definiert.

KLOTZ (UFS): Wenngleich es für uns Bagatellbeträge sind, so stellt sich die doch Frage, warum nicht auch für die 20.000 Lire diese Regelung getroffen wird, daß der Betrag also für das ganze Jahr einmalig ausbezahlt wird. 12 mal 20.000 Lire sind für viele Familien auch ein Geld. Natürlich ist der Aufwand bei der monatlichen Auszahlung groß, aber wenn man das für die 50.000

Lire so handhaben kann, dann kann man das doch auch bei den 20.000 Lire so machen. Landesrat Cigolla, der Abänderungsantrag stammt zwar nicht von Ihnen, sondern von Durnwalder und Berger, aber Sie werden trotzdem einen Überblick darüber haben, wieviele der Ansuchenden nur Anrecht auf 20.000 Lire im Monat haben bzw. wieviele berechtigt sind, 50.000 Lire im Monat zu bekommen. Wie gesagt, 12 mal 20.000 sind immerhin 240.000 Lire. 240.000 Lire haben oder nicht haben, bedeutet für manche Familie auch etwas.

BOLZONELLO (UNITALIA): Anche a me non ha convinto molto il fatto che in ragione di una riduzione di costi per l'amministrazione tutti i contributi inferiori a lire 20.000 mensili verranno soppressi. Se i costi superano la prestazione erogata, è evidente che bisogna abbattere i costi per erogare questa prestazione. Bisognerà arrivare ad una semplificazione per l'erogazione di importi inferiori alle 50.000 lire. Anche quelli da 20.000 con una procedura semplificata non peserebbero così tanto in termini di costi di lavoro all'amministrazione stessa.

Anche in altri casi si sono indicate due strade diverse, per importi per noi non di rilevanza, collega Berger, ma io credo che coloro che richiedono anche le 20.000 lire mensili, siano da tenere presente. Bisogna trovare la strada perché l'erogazione di queste prestazioni costi meno alla Provincia, attraverso una semplificazione burocratica in questo caso. Il pensiero di una marca da bollo da 20.000 magari, che è il costo della prestazione erogata, fa venir meno il senso della cosa. Però in linea di massima non condivido questo emendamento.

E' pur vero che anche lo Stato ha dato delle indicazioni di questo genere, per cui nell'incamerare delle sanzioni ha cancellato quelle di tetto inferiore. Ma visto che una volta tanto noi possiamo gestire le cose come ci aggrada, credo che dobbiamo mantenere i limiti di 20.000 lire, ma trovando una procedura adeguata, molto più snella e che pesi meno, in termini di burocrazia, all'amministrazione.

BERGER (SVP): In der Zwischenzeit ist zu unserem Abänderungsantrag ein Abänderungsantrag eingebracht worden, mit dem Ziel, den ersten Satz zu streichen. Das bedeutet, daß auch ein Beitrag von 20.000 Lire oder weniger einmal jährlich ausbezahlt werden kann.

PRESIDENTE: Il collega Berger ha detto che con i consiglieri Denicolò e Mayr Christine hanno presentato un subemendamento facendo proprio il suggerimento che le 20.000 lire mensili vengono pagate una volta all'anno. Bisogna però tradurlo e distribuirlo. Quindi sospendiamo la trattazione dell'articolo.

La parola alla consigliera Kury.

KURY (GAF-GVA): Herr Präsident, ich glaube, daß drei Abänderungsanträge eingebracht worden sind, und zwar von verschiedenen politischen Gruppierungen. Ich glaube, daß es ziemlich einfach zu erklären ist: Der erste Satz ist gestrichen und damit hat sich die Sache. Zumal der Text vorliegt, könnte man eigentlich darüber abstimmen, ohne großes Aufsehen zu machen.

PRESIDENTE: Rendo onore al senso pratico della collega Kury.

BERGER (SVP): Der erste Satz ist gestrichen. Der Sinn bleibt der gleiche.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberali): Sostanzialmente è lo stesso, perché io dico *“I contributi i cui importi sono inferiori a lire 50.000 mensili vengono liquidati una volta all’anno”*.

PRESIDENTE: Lei ritira l’emendamento. Siamo d’accordo con il subemendamento che dice: “La prima frase è stralciata” che è la stessa cosa. Passiamo alla votazione sull’emendamento così emendato: approvato con 1 astensione.

Chi desidera intervenire sull’articolo 88 nella sua interezza? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con 3 astensioni e i restanti voti favorevoli.

CAPO 11

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE E ALL’ADEGUAMENTO DELL’ABITAZIONE AL PORTATORE DI HANDICAP

Art. 89

Requisiti e modalità

1. I contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera L), possono essere concessi ai portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione ed alla mobilità, a coloro che abbiano a carico i citati soggetti ai sensi dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché ai condomini, centri o istituti ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
2. I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al portatore di handicap, alla persona che lo abbia a carico, al centro, all’istituto o condominio.
3. Per essere ammessi al contributo, le opere per il superamento delle barriere architettoniche devono corrispondere alle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Con regolamento di esecuzione sono stabilite le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande, per la determinazione della spesa riconosciuta ammissibile e per l’erogazione del contributo.

ABSCHNITT 11
BEITRÄGE FÜR DIE DURCHFÜHRUNG VON ARBEITEN
ZUR BESEITIGUNG VON ARCHITEKTONISCHEN HINDERNIS-
SEN
UND FÜR DIE ANPASSUNG DER WOHNUNG AN DIE ERFOR-
DERNISSE DER BEHINDERTEN

Voraussetzungen und Modalitäten

1. Die Beiträge laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe L) können an Personen gewährt werden, die mit bleibenden funktionellen Behinderungen oder Beeinträchtigungen, einschließlich der Blindheit und der Geh- und Bewegungsbehinderungen, behaftet sind, weiters an jene Personen, zu deren Lasten die Genannten im Sinne von Artikel 12 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917, leben, sowie an Kondominien, Wohnheime oder Anstalten, in denen die genannten Förderungsempfänger leben.
2. Die Beiträge sind mit jenen kumulierbar, die aus irgendeinem anderen Rechtstitel dem Behinderten, der Person zu deren Lasten er lebt, dem Wohnheim, der Anstalt oder dem Kondominium gewährt wurden.
3. Um zum Beitrag zugelassen zu werden, müssen die Arbeiten zur Beseitigung der architektonischen Hindernisse den technischen Vorschriften des Ministerialdekretes vom 14. Juni 1989, Nr. 236, und des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 einzuhalten sind.
4. Mit Durchführungsverordnung werden die Bedingungen und Modalitäten für die Einreichung des Gesuches, für die Festsetzung der anerkannten Ausgabe und für die Auszahlung des Beitrages festgesetzt.

Ha chiesto intervenire la consigliera Zendron, ne ha facoltà.

ZENDRON (GAF-GVA): Per realizzare opere che superino le barriere architettoniche c'è una disponibilità nella legge, e sono previste delle norme. Vorrei far rilevare la differenza fra la normativa e la realtà, dove ci sono delle situazioni arretrate rispetto a quello che è lo spirito che ha caratterizzato la produzione legislativa anche all'interno di questo Consiglio.

Più concretamente, al comma 3 c'è il riferimento alla legge n. 104. Questo è giusto, purtroppo, perché la legge 109 che ha recepito con grandissimo ritardo poco tempo fa la legge n. 104, non ha voluto inserire nessuna misura per quello che riguarda le barriere architettoniche per cui la richiesta degli interessati, delle loro associazioni e la nostra richiesta come Verdi che era quella di inserire delle normative specifiche coordinando la nostra normativa urbanistica in maniera da poterla rendere più efficiente, non è stata accolta. Si fa riferimento solo alla legge nazionale, senza che ci sia un recepimento, un coordinamento delle norme all'interno del nostro ordinamento che ha la competenza primaria in materia di urbanistica. Penso sia una cosa sbagliatissima e una critica grave che deve essere mossa alla Giunta e alla maggioranza, che non ha voluto rendere organico rispetto alla nostra normativa urbanistica quelle misure molto incisive che sono previste dalla legge n. 104. Vorrei ricordare che

la legge n. 109, la nostra, ha concepito molto di quello che era previsto dalla n. 104, salvo due cose: Una è tutta la normativa urbanistica sulle barriere architettoniche, quindi su questo noi siamo arretrati come legislazione rispetto al resto dello Stato, e la seconda cosa, che qui non c'entra, sono le normative di sostegno per il lavoro per le persone che sono in situazione di handicap. Lavoro e barriere architettoniche sono le due cose che ancora mancano nella nostra normativa quadro sull'handicap, dobbiamo ricordarcelo.

Dobbiamo sottolineare che il riferimento che noi abbiamo inserito alla legge n. 104 è il riferimento ad una normativa più avanzata di quella che esiste in provincia di Bolzano. L'abbiamo inserito in commissione, però in futuro credo che i legislatori dovranno occuparsi di questo e non lasciare semplicemente che a servire da guida per la questione fondamentale delle barriere architettoniche sia esclusivamente la normativa nazionale. Non è giusto che noi legiferiamo per tutti i cittadini e invece, per quello che riguarda le persone in situazioni di handicap, ci riferiamo alla normativa nazionale. Mi riferisco ovviamente allo specifico quadro urbanistico, perché per le altre cose è stato fatto l'adeguamento.

E' una cosa molto rilevante, perché se una persona in situazione di handicap non arriva da nessuna parte perché si trova i gradini davanti, tutti gli altri tipi di misure che sono previste per l'integrazione, per l'adeguamento della società e i suoi bisogni ecc. sono anche molto ridotte. Hanno un effetto meno forte per la reale esplicazione dei diritti che ha la persona con questo handicap.

KLOTZ (UFS): Bitte den deutschen Text in Absatz 3 ändern, denn so ist es nicht richtig. Es muß folgendermaßen lauten: "Um zum Beitrag zugelassen zu werden, müssen die Arbeiten zur Beseitigung der architektonischen Hindernisse den technischen Vorschriften des Ministerialdekretes vom 14. Juni 1989, Nr. 236, und des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104, entsprechen".

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 22 voti favorevoli.

CAPO 12
CONTRIBUTI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA
Art. 90
Requisiti

1. I contributi a cooperative di garanzia per l'acquisto della casa previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera N) vengono concessi a norma della legge provinciale 30 dicembre 1982, n. 40, a cooperative di garanzia già esistenti all'entrata in vigore della presente legge. Le cooperative di garanzia già esistenti devono obbligarsi a non

non assumere nessuna nuova garanzia e a cessare la loro attività con l'estinzione delle garanzie già assunte.

ABSCHNITT 12 BEITRÄGE AN DIE BÜRGSCHAFTSGENOSSENSCHAFTEN

Voraussetzungen

1. Die von Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe N) vorgesehenen Beiträge an Bürgschaftsgenossenschaften für den Eigenheimerwerb in Südtirol werden nach Maßgabe des Landesgesetzes vom 30. Dezember 1982, Nr. 40, an Bürgschaftsgenossenschaften gewährt, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits bestehen. Die bestehenden Bürgschaftsgenossenschaften müssen sich verpflichten, keine neuen Bürgschaften zu übernehmen und ihre Tätigkeit mit Auslaufen der bereits übernommenen Bürgschaften einzustellen.

Qualcuno desidera intervenire? Nessuno. Allora passiamo alla votazione.

KURY (GAF-GVA): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 15 voti favorevoli e 7 astensioni.

CAPO 13

L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 91

Abitazioni soggette all'assegnazione

1. Le abitazioni dell'IPES, della Provincia, dei comuni e degli enti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, realizzate totalmente o parzialmente con fondi dello Stato o della Provincia, vengono assegnate secondo le disposizioni di questo capo.. Non sono soggette alle disposizioni di questo capo:

- a) le abitazioni destinate ad alloggi di servizio;
- b) le abitazioni degli enti pubblici previdenziali non costruite con fondi dello Stato;
- c) le abitazioni che a causa dei particolari vincoli cui sono sottoposte e delle loro particolari caratteristiche non sono idonee per l'edilizia abitativa sociale;
- d) le abitazioni di vecchia costruzione degli enti pubblici indicati al comma 1 e le abitazioni provvisorie destinate a dare alloggio a famiglie che in seguito a calamità naturali sono rimaste senza tetto ovvero devono abbandonare le loro abitazioni per motivi di sicurezza pubblica o di utilità pubblica;
- e) le abitazioni destinate alla sistemazione temporanea di famiglie in caso di effettuazione di interventi di recupero;
- f) le abitazioni utilizzate per la sistemazione temporanea di famiglie, che appaiono nella graduatoria per l'assegnazione di abi-

abitazioni in una posizione idonea e che sono minacciate da sfratto prima della presumibile consegna dell'abitazione;
le abitazioni che vengono date in locazione dall'IPES previa autorizzazione della amministrazione provinciale alla comunità comprensoriale competente per territorio, a enti, cooperative o associazioni il cui fine statutario è l'assistenza di persone appartenenti alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 20.

ABSCHNITT 13

DIE ZUWEISUNG DER MIETWOHNUNGEN DES SOZIALEN WOHNBAUES

Wohnungen, die der Zuweisung unterliegen

1. Die Wohnungen des Wohnbauinstitutes, des Landes, der Gemeinden und der öffentlichen Körperschaften, ausgenommen die öffentlichen Wirtschaftskörperschaften, die gänzlich oder teilweise mit Mitteln des Staates oder des Landes errichtet wurden, werden nach den Bestimmungen dieses Abschnittes zugewiesen.
2. Nicht den Bestimmungen dieses Abschnittes unterliegen:
 - a) die Wohnungen, die als Dienstwohnungen zweckbestimmt sind,
 - b) die Wohnungen der öffentlichen Vorsorgekörperschaften, die nicht mit Mitteln des Staates gebaut wurden,
 - c) die Wohnungen, die wegen der besonderen Bindungen, denen sie unterliegen, und wegen ihrer besonderen Merkmale nicht für den sozialen Wohnbau geeignet sind,
 - d) die Altbauwohnungen der in Absatz 1 genannten öffentlichen Körperschaften und die Behelfswohnungen, die dazu bestimmt sind, Familien zu beherbergen, die infolge von Naturkatastrophen obdachlos geworden sind oder ihre Wohnungen aus Gründen der öffentlichen Sicherheit oder der Gemeinnützigkeit verlassen müssen,
 - e) die Wohnungen, die zur zeitweiligen Unterbringung von Familien im Falle der Durchführung von Wiedergewinnungsarbeiten bestimmt sind,
 - f) die Wohnungen, die für die zeitweilige Unterbringung von Familien dienen, die in der Rangordnung für die Wohnungszuweisung an geeigneter Stelle aufscheinen und vor dem voraussichtlichen Zeitpunkt der Wohnungsübergabe von Zwangsräumung bedroht sind,die Wohnungen, die vom Wohnbauinstitut nach vorheriger Ermächtigung durch die Landesverwaltung an die gebietsmäßig zuständige Bezirksgemeinschaft, Körperschaften, Genossenschaften oder Vereinen vermietet werden, deren satzungsmäßiges Ziel die Betreuung von Personen ist, die den besonderen sozialen Kategorien gemäß Artikel 20 angehören.

Do lettura di un emendamento al comma 2, lettera a) dell'articolo 91, presentato dal consigliere Ianieri: "Alla lettera a) del comma 2 viene aggiunto il seguente periodo: "Per alloggi di servizio s'intendono gli alloggi siti nelle caserme, nelle case-albergo, negli edifici di proprietà pubblica, in cui siano ubicati uffici o, comunque, quegli alloggi aventi determinate caratteristiche e destinati fin dall'origine, a seguito di acquisto o costruzione, alla sistemazione provvisoria

del personale e delle loro famiglie limitatamente al periodo in cui il personale stesso presta il proprio servizio in Alto Adige.”

“Zu Artikel 91 Absatz 2 Buchstabe a) wird folgender Satz hinzugefügt: “Unter Dienstwohnungen sind Wohnungen zu verstehen, die sich in Kasernen, Wohnheimen oder öffentlichen Gebäuden, in denen Büros untergebracht sind, befinden, oder jedenfalls jene Wohnungen, die bestimmte Eigenschaften aufweisen und von Anfang an unmittelbar nach deren Ankauf oder Bau zur provisorischen Unterbringung des Personals und dessen Familien bestimmt waren, und zwar beschränkt auf den Zeitraum, in dem das Personal seinen Dienst in Südtirol ableistet.”

La parola al consigliere Ianieri per l'illustrazione del suo emendamento.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): L'emendamento è nato in seguito alla questione degli alloggi del personale delle forze dell'ordine che si erano praticamente visti revocare i contratti di locazione dell'Ipeaa in quanto, secondo l'Ipeaa, erano da considerare alloggi di servizio. In nessun contratto però si faceva riferimento ad alloggio di servizio, in quanto sono stati adibiti a normali alloggi per abitazione senza nessuno specifico riferimento ad alloggi di servizio.

Sarebbe opportuno dare una definizione esatta di cosa si intende per alloggi di servizio, in modo tale che nel futuro non vi siano più contestazioni. Individuo allora per alloggi di servizio quei complessi edilizi che possono essere siti nelle caserme, in case albergo, in edifici di proprietà pubblica, dove vengono realizzati degli appartamenti destinati esclusivamente a quel personale che si trova a dover prestare servizio nella pubblica amministrazione, negli enti pubblici o nelle forze dell'ordine per un determinato periodo, e che poi vanno via. Quindi alloggi di rotazione fra questo personale che effettivamente si trova a risiedere per un tempo limitato per prestare il proprio servizio nell'ambito della provincia. In questo caso, se noi fin dall'origine andiamo ad identificare quali sono gli alloggi di servizio dandone una definizione, non ci potrà essere il pericolo che nel futuro ci possano essere fraintendimenti e possano essere avanzate contestazioni da qualche parte. Questo vale sia per chi occupa l'alloggio, perché sin dal primo momento in cui l'alloggio gli viene assegnato sa che è temporaneo in attesa di averne un altro che non abbia le caratteristiche di alloggio di servizio se resta fisso in provincia, sia per l'ente stesso che, quando concede l'appartamento, precisa nel contratto di locazione che l'alloggio viene locato finché presta servizio nell'ente pubblico o nelle forze dell'ordine.

Il motivo è scaturito proprio da questi 107 provvedimenti di revoca che l'Ipeaa ha mandato a 107 famiglie che occupavano questi alloggi delle forze dell'ordine. Per fortuna con questa legge stiamo andando a risolvere questo problema, ma onde evitare che possa riproporsi in futuro, cerchiamo di dare una definizione ben esatta a quelli che sono gli alloggi di servizio.

BOLZONELLO (UNITALIA): Condivido l'emendamento, perché la legge dovrebbe essere il più possibile chiara, senza dare adito a "querelle" di sorta quali quella che ha visto coinvolte decine di famiglie di dipendenti di una pubblica amministrazione statale. La situazione coinvolge anche Provincia e comuni. Mi vengono in mente i bidelli, i cantonieri oggi passati alla Provincia ma fino a ieri dell'Anas, i custodi dell'Anas, una serie di categorie che all'atto del loro inserimento nella pianta organica della pubblica amministrazione, tra l'altro, hanno anche il dovere di utilizzare l'alloggio di servizio per l'espletamento delle loro mansioni. E' anche bene che, proprio per evitare qualsiasi tipo di fraintendimento alla cessazione del loro rapporto di lavoro, venga specificato già con l'assegnazione dell'alloggio stesso il termine e la modalità con cui l'alloggio viene dato in concessione.

Per una migliore lettura di questa disposizione condivido quanto ha proposto il collega.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Sicuramente il collega Ianieri avrà in mente l'articolo 20 comma 5, laddove viene esplicitato il concetto di alloggio di servizio, ma il discorso che attiene al fatto della durata temporale che ha determinato quelle revoche viene regolamentato con l'articolo 129/bis. L'unico elemento che potrebbe inficiare l'istituto dell'alloggio di servizio è la durata temporale che viene regolamentata con l'articolo 129/bis.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Chiedo una breve interruzione per verificare un aspetto giuridico.

PRESIDENTE: Accolgo la richiesta e sospendo momentaneamente la trattazione dell'emendamento Ianieri.

Do lettura di un emendamento al comma 2, lettera b) dell'articolo 91, presentato dal consigliere Benedikter: "Sopprimere al comma 2 la lettera b)."

"Artikel 91 Absatz 2 Buchstabe b) streichen."

Ha chiesto intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Es geht darum, daß diese Ausnahme herausgenommen werden soll. Auch die Wohnungen der öffentlichen Vorsorgekörperschaften, die nicht mit Mitteln des Staates gebaut wurden, sollen nicht den Bestimmungen dieses Abschnittes unterliegen. Die Wohnungen, die beispielsweise mit Mitteln des Landes, der Gemeinden oder anderer Körperschaften gebaut worden sind, sollten auch unter diesen Artikel fallen.

PRESIDENTE: Qualcun altro desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: La consigliera Klotz e altri due consiglieri hanno chiesto la votazione per appello nominale. È stato estratto il numero 15:

HOSP (SVP): Nein.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): No.

KASSLATTER-MUR (SVP): (Abwesend)

KLOTZ (UFS): Ja.

KOFLER (SVP): (Abwesend)

KURY (GAF-GVA): Enthalten.

LAIMER (SVP): Nein.

LEITNER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

MAYR C. (SVP): Nein.

MAYR S. (SVP): Nein.

MESSNER (SVP): Nein.

MINNITI (AN): (Assente)

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): Sì.

MUNTER (SVP): Nein.

PAHL (SVP): (Abwesend)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): Nein.

TARFUSSER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

VIOLA (Autonomia Dinamica): No.

WILLEIT (Ladins): Enthalten.

ZENDRON (GAF-GVA): Astenuta.

ACHMÜLLER (SVP): Nein.

ATZ (SVP): (Abwesend)

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (AN): Astenuto.

BERGER (SVP): Nein.

BOLZONELLO (UNITALIA): Sì.

CIGOLLA (PPTAA): No.

DENICOLO' (SVP): Nein.

DI PUPPO (PPI): (Assente)

DURNWALDER (SVP): Nein.

FEICHTER (SVP): Nein.

FRASNELLI (SVP): Enthalten.

FRICK (SVP): Nein.

HOLZMANN (AN): Astenuto.

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione: 3 voti favorevoli, 16 voti contrari e 6 astensioni. Pertanto l'emendamento del consigliere Benedikter è respinto.

A questo punto riprendiamo la trattazione dell'emendamento del consigliere Ianieri al comma 2, lettera a).

La parola al consigliere Ianieri sull'ordine dei lavori.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): L'assessore mi aveva dato una certa risposta. Sono andato a controllare e devo dire che è completamente fuori luogo. Non c'è nessun collegamento tra il mio emendamento e l'articolo che lui ha citato.

PRESIDENTE: Consigliere Ianieri, il Regolamento è vecchio di dieci anni, deve essere cambiato, ma non oggi. Per intanto Lei lo deve rispettare.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Sì, ma l'aula deve sapere cosa intende l'assessore esattamente quando dà una risposta, e questo è importante ai fini di una votazione.

Prima abbiamo illustrato un emendamento a cui l'assessore ha risposto dando una risposta completamente fuori luogo in base al contenuto dell'emendamento. Il riferimento all'articolo 20 non ha nulla a che vedere con l'emendamento. Sono cose completamente diverse tra di loro.

In ogni caso queste cose si discutono durante l'approvazione della legge, non dopo la sua approvazione, signor Presidente.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE: Il consigliere Ianieri e altri quattro consiglieri hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto. Prego distribuire le schede.

(Votazione a scrutinio segreto - geheime Abstimmung)

Comunico l'esito della votazione: 28 schede consegnate, 10 voti favorevoli e 18 voti contrari. Pertanto l'emendamento è respinto.

Chi desidera intervenire sull'articolo 91 nella sua interezza? Nessuno. Passiamo alla votazione: approvato con 2 voti contrari, 4 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Ricordo ai colleghi che siamo dotati di un sistema elettronico. Pre prenotarsi bisogna schiacciare il pulsante.

Art. 92

Controlli

1. L'IPES procede all'istruttoria delle domande di assegnazione. A tal fine può richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni ovvero 60 giorni per i lavoratori emigrati all'estero. Allo stesso fine può inoltre avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato degli enti locali e di personale dell'Istituto stesso all'uopo incaricato.

2. I controlli e le ispezioni necessarie ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo vengono eseguiti dal personale dell'IPES all'uopo incaricato. Colui che neghi a tale personale l'accesso al proprio alloggio viene escluso dalla graduatoria o gli viene revocata l'assegnazione dell'abitazione, previa diffida scritta da parte della Ripartizione alloggi e inquinato dell'IPES.

Kontrollen

1. Das Wohnbauinstitut überprüft anhand des Ermittlungsverfahrens die Gesuche um die Wohnungszuweisung. Zu diesem Zweck kann es von den Gesuchstellern die Dokumente verlangen, die eventuell erforderlich sind, um die im Gesuch aufgezeigte Lage zu beweisen; es hat hierfür einen Verfallstermin von nicht weniger als

15 und nicht mehr als 30 Tagen bzw. 60 Tagen für im Ausland Arbeitende festzusetzen. Zu demselben Zweck kann es sich der Organe der Staatsverwaltung und der örtlichen Körperschaften und des eigenen entsprechenden beauftragten Personals bedienen.

2. Die Kontrollen und Inspektionen, die für die Anwendung der Bestimmungen dieses Abschnittes notwendig sind, werden vom entsprechend beauftragten Personal des Wohnbauinstitutes vorgenommen. Wer diesem Personal den Zutritt zu seiner Wohnung verwehrt, wird von der Rangordnung ausgeschlossen oder es wird ihm die Wohnungszuweisung widerrufen, und zwar nach schriftlicher Warnung seitens der Abteilung Wohnung und Mieter des Wohnbauinstitutes.

Ha chiesto intervenire il consigliere Ianieri, ne ha facoltà.

IANIERI (I LIBERALI - Unione di Centro Liberale): Rinuncio a parlare, perché su questo articolo non ho niente da dire.

BOLZONELLO (UNITALIA): Non interverrò sulla gestione dell'aula perché non ha senso, anche se mi permetto di dire che il fatto che il Presidente corra insieme all'assessore, vuol dire che vi è un certo feeling nel dirigere i lavori in un certo modo.

In merito all'articolo aggiungo che l'Ipeaa fino ad oggi si è comportata in maniera alquanto discutibile, laddove 10 volte su 10 presumeva che le dichiarazioni presentate da lavoratori autonomi o artigiani fossero false, non tenendo conto di fatto che in Italia esiste lo strumento dell'autocertificazione, e la dichiarazione dei redditi è uno di questi. Ancora oggi, poi, l'Ipeaa insiste su questa strada, diversificando addirittura le parti per reddito imponibile da lavoro autonomo e reddito imponibile da lavoro dipendente. Non credo sia la via giusta, Assessore. Presumere che un lavoratore autonomo o un artigiano sia sempre in una condizione migliore di un lavoratore dipendente non è sempre vero. Oggi vi sono degli artigiani che veramente, pagate le tasse pagati, pagati i dipendenti, pagate le mille cose previste dallo Stato, dalla Provincia, dalla Regione, alla fine non riescono ad avere chissà quali redditi. Fino ad oggi l'Ipeaa, a volte con brutalità, ha sempre ritenuto false le dichiarazioni prodotte da questi lavoratori autonomi o artigiani, utilizzando pochissime volte lo strumento di informare la Guardia di finanza per fare degli accertamenti utili, costringendo invece il richiedente a produrre una serie di documenti e dichiarazioni alle quali spesso e volentieri uno rinuncia. Non è una cosa sconosciuta a coloro i quali siedono in quest'aula. Fino ad oggi si è verificato questo, non ho motivo di credere che domani non si continuerà su questa lunghezza d'onda.

Se esistono una serie di norme che prevedono un'autocertificazione, qui non leggo che venga dato spazio a questo tipo di principio. Cominciamo a tenere buone queste cose, facciamo delle verifiche a campione servendoci degli strumenti che già ci sono e non utilizziamo, come ufficiali di polizia giudiziaria, il personale dell'Ipeaa. Anche se è uno strumento di altra legge già appro-

approvata, non condivido questa via. Esistono le istituzioni dello Stato preposte da questo tipo di accertamento e credo che l'Ipeaa dovrà utilizzarli e non fare di testa propria.

ZENDRON (GAF-GVA): Non sono affatto d'accordo con il consigliere Bolzonello. Abbiamo parlato più volte di questa questione. In Italia non esiste giustizia fiscale, e se noi guardiamo quali sono i ricavi che ha lo Stato dalle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, obiettivamente c'è una differenza talmente grande che è chiaro che c'è una infedeltà, ovviamente permessa dalle leggi. Se la cosa non viene resa giusta, vuol dire che qualcuno fa le normative in modo da permettere queste differenze.

Per quello che riguarda il diritto della provincia di Bolzano a collaborare all'accertamento delle situazioni patrimoniali, di reddito ecc. vorrei ricordare che esiste l'articolo 82 dello Statuto d'autonomia che dice esplicitamente che la Provincia ha competenze sull'accertamento. Dice espressamente: *"La Regione e la Provincia collaborano all'accertamento delle imposte erariali sui redditi con domicilio fiscale dei rispettivi territori"*. Dire che noi continuiamo a ricevere i soldi dallo Stato ma non abbiamo nessun diritto di collaborare nell'accertamento invece dei redditi reali, è una cosa falsa. Comodissima per la Giunta che infatti non lo fa o lo fa il meno possibile, però qualora lo faccia, c'è la competenza. E questo va ricordato. Ne abbiamo parlato più volte nel corso degli anni sollecitando la Giunta provinciale a usare con più convinzione questa sua competenza, e non sempre chiedendo nuove competenze facendo credere che le eserciti meglio, quando quelle che ha non le esercita affatto.

La seconda osservazione a questo articolo è questa. Noi sappiamo che non si tratta solo di accertamento dei redditi, si tratta di accertare anche altre cose, per esempio la convivenza more uxorio. La troviamo nell'articolo 94, comma 5: *"Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge."* In questi giorni abbiamo avuto delle discussioni sulla parificazione della famiglia di fatto, quella dove le persone semplicemente vivono insieme, e la famiglia ufficiale, dove c'è il certificato di matrimonio. C'è un po' un'ambiguità nell'atteggiamento della Giunta, nel non riconoscere la famiglia di fatto quando si tratta di diritti, mentre invece troviamo che quando si tratti di doveri, ad esempio, questo viene fatto. La Provincia si prende il diritto di accertare e addirittura prevede una sanzione per le persone che non permettono di entrare, fare controlli ecc. Qui ci si deve porre una questione anche di diritto alla privacy. Con la nuova legge sulla privacy è ammesso che tutte quelle tutele di privacy della persona, della famiglia nel suo luogo di residenza, automaticamente vengano a cadere nel momento in cui c'è un beneficio, oppure ci dovrebbe essere un ripensamento in questo senso? Forse oggi in parte la situazione può anche essere cambiata ma ci sono stati molti lunghi anni in cui gli affittuari delle case sociali della provincia di Bolzano avevano un sacro terrore dei funzionari che andavano a controllare, perché c'era un margine di arbitrarietà nel loro comportamento che faceva paura alle persone.

Questa cosa credo si sia molto ridotta negli ultimi tempi, ma credo che anche un ente pubblico che pretende giustamente di poter avere una giusta conoscenza della situazione dei cittadini a cui dà dei contributi, abbia però anche dei limiti e si debba in qualche modo fermare o debba comunque rispettare l'ambito delle leggi, fra cui una legge nuova e con un forte significato che è quella sulla privacy che di recente è entrata in vigore e che ci deve indurre a riflettere e ripensare al rapporto fra lo Stato e il cittadino.

VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

Dr. SABINA KASSLATTER-MUR

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:

PRÄSIDENTIN: Umberto Montefiori, Sie haben das Wort zu Artikel 92.

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): Mi associo con gran parte di quello che ha detto la collega Zendron. Tutti i cittadini hanno un diritto inalienabile, quello della privacy. Anche in questo caso non c'è nessun accenno alle coppie more uxorio e quelle di fatto, argomento che è stato già trattato e respinto.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Per quanto riguarda il comma 5 dell'articolo 94 posso anticipare che verrà soppressa la parte riguardante "il convivente more uxorio è equiparato al coniuge", circostanze che abbiamo già approvato con l'articolo 42.

Nel merito, molti di voi hanno fatto interrogazioni in passato dicendo che inquilini dell'Ipeaa viaggiano in Mercedes, vanno in giro per il mondo. In qualche modo ci dovrebbero dire come riescono ad avere tutti questi quattrini. La dottoressa Zendron ha citato l'articolo 82 dello Statuto, ma anche le nostre leggi provinciali dicono che noi siamo obbligati ad accertare la situazione nel merito della dichiarazione dei redditi, non perché siamo organo di polizia tributaria, ma nella misura in cui ci sono queste evidenti discrepanze, non possiamo far finta di non vedere. Se voi stessi ce lo chiedete, noi dobbiamo prenderne atto e discuterne.

Pur riservando il massimo rispetto alla privacy, se accettiamo la convivenza more uxorio, dobbiamo pur verificarla.

PRÄSIDENTIN: Somit kommen wir zur Abstimmung.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 13 Ja-Stimmen und 10 Stimmenthaltungen genehmigt.

1. Die Genehmigung der Rangordnung für die Zuweisung der Wohnungen des Wohnbauinstitutes und jener Wohnungen, die dem Wohnbauinstitut zur Verwaltung anvertraut sind, obliegt einer beim Wohnbauinstitut errichteten Kommission, die aus folgenden Mitgliedern besteht:
 - a) aus dem Präsidenten des Verwaltungsrates des Wohnbauinstitutes als Vorsitzendem,
 - b) aus einem Mitglied des Verwaltungsrates des Wohnbauinstitutes,
 - c) aus einem Vertreter der Landesabteilung Wohnungsbau,
 - d) aus einem Vertreter der Gemeinde, der die Gemeinde bei den Grundfürsorgeorganen vertritt,
 - e) aus zwei Vertretern der Arbeitnehmer, die vom zuständigen Gemeinderat über Vorschlag der repräsentativsten Gewerkschaftsverbände namhaft gemacht werden.
2. Als Vizepräsident der Zuweisungskommission fungiert das in Absatz 1 Buchstabe b) genannte Mitglied.
3. Die Zuweisungskommission bleibt für die Amtsdauer des Verwaltungsrates des Wohnbauinstitutes im Amt.
4. Die Mitglieder der Zuweisungskommission sind von der Zuweisung von Wohnungen ausgeschlossen.
5. In den Gemeinden mit ladinischsprachiger Mehrheit muß auf jeden Fall die Vertretung der ladinischen Sprachgruppe gewährleistet sein.

Commissione per l'assegnazione

1. L'approvazione della graduatoria per l'assegnazione delle abitazioni dell'IPES e di quelle abitazioni affidate in amministrazione all'IPES spetta ad una commissione istituita presso l'IPES composta dai seguenti membri:
 - a) dal Presidente del Consiglio di amministrazione dell'IPES che la presiede;
 - b) da un membro del Consiglio di amministrazione dell'IPES;
 - c) da un rappresentante della Ripartizione provinciale edilizia abitativa;
 - d) da un rappresentante del comune, che rappresenta il comune presso gli organi di assistenza di base;
 - e) da due rappresentanti dei lavoratori, designati dal consiglio comunale competente su proposta delle organizzazioni sindacali più rappresentative.
2. Esercita le funzioni di vicepresidente della Commissione per l'assegnazione il membro indicato al comma 1, lettera b).
3. La Commissione per l'assegnazione rimane in carica fino alla durata in carica del Consiglio di amministrazione dell'IPES.
4. I membri della Commissione per l'assegnazione sono esclusi dall'assegnazione di abitazioni.
5. Nei comuni con maggioranza linguistica ladina deve essere garantita in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

Ich verlese einen Abänderungsantrag zu Absatz 5 des Artikels 93, der von den Abgeordneten Willeit und Ianieri eingebracht worden ist: "Die Worte "in

den Gemeinden mit ladinischsprachiger Mehrheit" werden gestrichen und vor dem Wort "muß" wird das Wort "es" gesetzt."

"Le parole "nei comuni con maggioranza linguistica ladina" vengono stralciate."

Carlo Willeit, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

WILLEIT (Ladins): Der Sinn und Zweck dieses Abänderungsantrages liegt darin, die Anwesenheit des Vertreters der ladinischen Sprachgruppe zu garantieren, da die Beschränkung auf die ladinischen Gemeinden keinen Sinn hat. Schließlich handelt es sich hier um eine Landeskommission. Diese Kommission hat nicht nur die Aufgabe zuzuweisen, zu besetzen und zu räumen, sondern auch die Rangordnungen zu erstellen und über Rekurse zu entscheiden. Hier geht es auch nicht nur um die Zuweisungen von Wohnungen in den Gemeinden der ladinischen Täler, sondern auch um die Zuweisung von Wohnungen an Ladiner, die im gesamten Landesgebiet - vor allem in den Städten - wohnen. Ich weise darauf hin, daß die Mietwohnung im ladinischen Sprachraum weniger gefragt ist als die eigene Wohnung. Deshalb glaube ich, daß der Abänderungsantrag unter jedem Gesichtspunkt gerechtfertigt ist.

ZENDRON (GAF-GVA): Il consigliere Willeit pone una questione che sicuramente è giusta. Lui dice che nelle valli ladine il problema non esiste, ma dove non sono a casa, quindi a Bolzano, sì. Però una cosa mi deve spiegare. Come si riesce a garantire, dato che toglie "nei comuni con maggioranza linguistica ladina" la rappresentanza del gruppo linguistico ladino. Ci deve spiegare come può funzionare.

Io sono dell'idea che nelle commissioni ci dovrebbero essere le persone preparate, che sanno fare le cose bene, indipendentemente dalla propria razza. Dovremmo entrare nella mentalità per cui riusciamo anche a fidarci degli altri, anche se sono di una lingua diversa. Mi piacciono le persone non perché sono della mia lingua, prima di tutto, ma perché mi fido.

Il fatto di stabilire per legge che in ogni commissione di tutti i comuni della provincia ci sia un rappresentante ladino, mi va benissimo, però se c'è una commissione sola. Chiedo all'assessore se può funzionare e come. Ripeto, per me va bene, fossero anche tutti ladini, purché siano bravi, perché questo dovrebbe essere il criterio.

WILLEIT (Ladins): Ich spreche über den konstanten Teil der Kommission, der unter den Sprachgruppen aufgeteilt ist. Wenn die Kommission aus vier Mitgliedern besteht, dann ist diese Zahl unter den Sprachgruppen aufgeteilt. Deshalb frage ich mich, was italienische Vertreter in rein deutschsprachigen Gemeinden zu suchen haben. Genauso müßte doch auch die dritte Sprachgruppe vertreten sein.

ZENDRON (GAF-GVA): (*interrompe*)

WILLEIT (Ladins): Mein Antrag betrifft selbstverständlich nur jenes Organ, welches von vorneherein dem Proporz unterworfen ist.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): (Ladinisch)

Con questa proposta si deve garantire che ci sia la rappresentanza ladina per tutti i comuni. Non c'è altra interpretazione.

PRÄSIDENTIN: Somit stimmen wir über den Abänderungsantrag der Kollegen Willeit und Ianieri zu Artikel 93 ab.

KURY (GAF-GVA): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 1 Ja-Stimme, 17 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen.

Frau Kury, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.

KURY (GAF-GVA): Frau Präsidentin, Sie kommen mir so vereinsamt vor. Einige Ihrer Präsidialsekretäre wurden ja gesichtet, aber um einen mache ich mir wirklich Sorgen, zumal er schon seit längerer Zeit nicht mehr hier ist. Geht es ihm gut?

PRÄSIDENTIN: Dieser eine ist entschuldigt, Frau Kury.

KURY (GAF-GVA): Ach so. Die anderen werden vielleicht auch irgendwann einmal wieder auftauchen. Können wir dieser Hoffnung gemeinsam Ausdruck verleihen, Frau Präsidentin?

PRÄSIDENTIN: Ich hoffe mit Ihnen, Frau Kury!
Wer möchte zu Artikel 93 reden? Niemand. Somit stimmen wir darüber.

KURY (GAF-GVA): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 14 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 8 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 94

Voraussetzungen für die Zuweisung von Mietwohnungen

1. Für die Zuweisung der in Artikel 91 Absatz 1 genannten Mietwohnungen des sozialen Wohnungsbaues müssen die Bewerber folgende Voraussetzungen haben:

- a) sie müssen ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im Lande und seit mindestens zwei Jahren in der Gemeinde, in der die Wohnungen liegen, haben,
- b) sie dürfen nicht Inhaber des Eigentums-, Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnungsrechtes an einer für den Bedarf der Familie angemessenen Wohnung sein; auch dürfen sie in den letzten fünf Jahren vor der Gesuchseinreichung kein solches Recht veräußert haben; dasselbe gilt für den nicht getrennten Ehegatten,
- c) sie dürfen nicht Mitglieder einer Familie sein, die zu einem öffentlichen Beitrag für den Bau, den Kauf oder die Wiedergewinnung einer Wohnung, die für den Bedarf der Familie geeignet ist, zugelassen worden ist; dies gilt nicht für den Fall, daß eine neue Familie gegründet werden soll,
- d) sie dürfen ein Familiengesamteinkommen von 20.400.000 Lire nicht überschreiten,
- e) es darf gegen sie in den vorausgehenden fünf Jahren nicht der Widerruf einer Wohnungszuweisung verfügt worden sein,
- f) es darf gegen sie in den vorausgehenden fünf Jahren nicht seitens des Wohnbauinstitutes die Räumung wegen Säumigkeit verfügt worden sein.

2. Befinden sich die Wohnungen, an denen der Bewerber oder sein gesetzlich nicht getrennter Ehegatte die in Absatz 1 Buchstabe b) angegebenen Rechte besitzt, außerhalb des Landesgebietes, ist der Bewerber von der Zuweisung von Mietwohnungen nur ausgeschlossen wenn der Konventionalwert dieser Wohnungen, der nach den jeweiligen regionalen Bestimmungen ermittelt wird, dem Konventionalwert einer Wohnung entspricht, die nach den landesgesetzlichen Bestimmungen für die Familie des Bewerbers angemessen ist.

3. Die in Absatz 1 Buchstaben b) und c) vorgesehenen Ausschlußgründe finden nicht in den in Artikeln 27 und 37 vorgesehenen Fällen Anwendung.

4. Ist der Bewerber Eigentümer einer nicht angemessenen Wohnung in einer Gemeinde des Landes, oder hat er an einer solchen Wohnung das Fruchtgenußrecht, kann er eine Mietwohnung nur zugewiesen erhalten, wenn er seine Wohnung dem Wohnbauinstitut zur Miete anbietet. Der Mietzins darf nicht mehr als 75 Prozent des Landesmietzinses betragen.

5. Für die Anwendung der Absätze 1, 2 und 3 gilt für den Begriff "Familie" Artikel 42. Die in eheähnlicher Beziehung lebende Person ist dem Ehegatten gleichgestellt.

6. Für den Begriff angemessene Wohnung gilt Artikel 41 Absatz 1.

7. Für die Berechnung des Familiengesamteinkommens gilt Artikel 56. Bei der Berechnung des Familiengesamteinkommens wird auch das Einkommen der mit dem Bewerber in eheähnlicher Beziehung lebenden Person gerechnet.

8. Die Voraussetzungen für die Zuweisung von Mietwohnungen müssen vom Bewerber und seinen Familienmitgliedern zum Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und bis zum Zeitpunkt der Zuweisung der Mietwohnung gegeben sein.

9. In Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe a) können die Heimatfernen, die vor der Auswanderung fünf Jahre im Lande ansässig waren, im Verzeichnis der im Ausland ansässigen Staatsbürger (A.I.R.E.) eingetreten sind und sich verpflichten, wieder im Lande ansässig zu werden, das Gesuch um Wohnungszuweisung in jener Gemeinde vorlegen, in der sie den letzten Wohnsitz hatten, oder in der sie nachweislich ihrem Beruf oder ihrer Arbeit nachgehen können. Diese Bestimmung gilt auch für die Ehegatten der genannten Personen, vorausgesetzt daß sie nicht getrennt sind. Für die Rechtswirkungen dieses Gesetzes wird die im Ausland geleistete Arbeitszeit als in der Gemeinde geleistet angesehen.

10. Werden in der Landeshauptstadt oder in den vom Landesentwicklungs- und Raumordnungsplan festgelegten zentralen Orten Sonderwohnbauprogramme vorgesehen, kann die Landesregierung in Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe a) bestimmen, daß für die Zuweisung dieser Wohnungen auch Bewerber ansuchen können, die in einer Gemeinde des Verflechtungsbereiches ihren Wohnsitz oder ihren Arbeitsplatz haben.

11. Für die jährliche Anpassung der Einkommensgrenze kommt Artikel 56 Absatz 5 zur Anwendung.

1. Per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 91, comma 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) devono avere da almeno 5 anni la residenza o il posto di lavoro in provincia e da almeno due anni nel comune in cui sono situate le abitazioni;
- b) non possono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della famiglia, né aver ceduto negli ultimi cinque anni prima della presentazione della domanda un tale diritto; lo stesso vale per il coniuge non separato;
- c) non possono essere componenti di una famiglia ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l'acquisto o il recupero di un'abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia, salvo che venga costituita una nuova famiglia;
- d) non possono superare un reddito familiare complessivo di lire 20.400.000;
- e) non deve essere stata disposta nei loro confronti la revoca dell'assegnazione di un alloggio negli ultimi cinque anni;
- f) non può essere stato pronunciato nei loro confronti da parte dell'IPES nei precedenti cinque anni lo sfratto per morosità.

2. Qualora le abitazioni su cui il richiedente o il coniuge non legalmente separato possiedono i diritti di cui al comma 1, lettera b), si trovino fuori provincia, il richiedente è escluso dall'assegnazione di abitazioni in locazione soltanto se il valore convenzionale di tali abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, corrisponda al valore convenzionale di un'abitazione adeguata alla famiglia del richiedente in base alle disposizioni di legge provinciali.

3. Le cause di esclusione di cui al comma 1, lettere b) e c) non trovano applicazione nei casi di cui agli articoli 27 e 37.
4. Qualora il richiedente sia proprietario di un'abitazione non adeguata in un comune della provincia, ovvero abbia il diritto di usufrutto di una tale abitazione, può ottenere in assegnazione un'abitazione in locazione soltanto se offra in locazione la propria abitazione all'IPES. Il canone di locazione non può superare il 75 per cento del canone provinciale.
5. Per l'applicazione dei commi 1, 2 e 3 vale per il concetto di famiglia l'articolo 42. Il convivente more uxorio è equiparato al coniuge.
6. Per il concetto di abitazione adeguata vale l'articolo 41, comma 1.
7. Per il calcolo del reddito familiare complessivo vale l'articolo 56. Nel calcolo del reddito familiare complessivo viene contato anche il reddito della persona convivente more uxorio con il richiedente.
8. I requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione devono essere posseduti dal richiedente e dai componenti della sua famiglia al momento della presentazione della domanda e fino al momento dell'assegnazione dell'abitazione in locazione.
9. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), i residenti all'estero, che prima dell'emigrazione erano residenti in provincia per cinque anni, che sono iscritti nell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (A.I.R.E.) e che si obbligano ad essere nuovamente residenti in provincia, possono presentare la domanda di assegnazione di un alloggio in quel comune nel quale avevano l'ultima residenza o nel quale è dimostrato che possano esercitare la loro professione o il loro lavoro. Questa disposizione vale anche per i coniugi delle persone suddette, a condizione che non siano separati. Agli effetti di questa legge il tempo di lavoro prestato all'estero viene considerato prestato nel comune.
10. Qualora nel capoluogo della provincia o nelle località centrali stabilite dal piano provinciale di sviluppo e di coordinamento territoriale siano previsti programmi abitativi straordinari, la Giunta provinciale può disporre in deroga alla disposizione di cui al comma 1, lettera a), che possano richiedere l'assegnazione di queste abitazioni anche richiedenti che hanno la loro residenza o il loro posto di lavoro in un comune dell'ambito di integrazione.
11. Per l'adeguamento annuale del limite di reddito si applica l'articolo 56, comma 5.

Zu diesem Artikel liegt ein Abänderungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe a) vor, der von den Abgeordneten Zendron und Kury eingebracht worden ist und wie folgt lautet: "Buchstabe a) von Absatz 1 wird wie folgt ersetzt: "a) sie müssen ihren Wohnsitz seit mindestens drei Jahren und ihren Arbeitsplatz seit mindestens fünf Jahren im Lande haben."

"La lettera a) del comma 1 è così sostituita: "a) dover avere da almeno tre anni la residenza e da cinque anni il posto di lavoro in provincia."

Frau Zendron, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

ZENDRON (GAF-GVA): Qui vengono previsti cinque anni di residenza e di posto di lavoro. In questo emendamento chiedo che si diversifichi, perché chi ha la residenza da cinque anni ha già da un periodo precedente il posto di lavoro o un legame con il territorio per cui chiede la residenza in provincia. Inoltre, dopo quattro anni di residenza si può anche votare. A me sembra esagerato chiedere la residenza da cinque anni, anche perché quando uno lavora paga i contributi. Sarebbe più ragionevole e giusto diversificare e dire “tre anni di residenza e cinque anni di posto di lavoro in provincia”. Così anche se uno non ha la residenza, con cinque anni di lavoro in provincia ha contribuito con i suoi contributi previdenziali al fondo che poi serve per le questioni della casa.

Poi prevedere quale requisito due anni di posto di lavoro nel comune dove sono situate le abitazioni, mi sembra sbagliato. Da un'altra parte della legge viene dato un punteggio aggiuntivo a discrezione del comune. Mi pare che qui si inserisca arbitrarietà, per cui il comune di Appiano può fare muro contro i bolzanini che vogliono andare ad Appiano ad esempio. Mentre invece essendo il posto di lavoro determinante, il comune di Bolzano non può rispondere con la stessa moneta. A me sembra che qui si lasci la via aperta a delle scelte che non sono proprio tutte dettate dall'interesse della comunità locale. In fondo ognuno ha diritto di abitare come vuole, e a conferma di questo la Provincia ad esempio ha previsto che sia considerata una distanza pendolare, anche ai fini di questa stessa legge: abitare a 40 km di distanza. Se uno abita lungo una direttrice ferroviaria la distanza può anche andare bene, però se deve prendere un paio di mezzi, è tanta. Perché prevedere da un lato che è possibile questo pendolarismo anche a grande distanza e poi dall'altro dare una così ampia discrezione ai comuni per impedire che gli “estranei” del comune vicino vadano ad abitar lì?

Sarei interessata a sapere dall'assessore quale logica sta di fronte a questo “cinque anni di residenza e posto di lavoro”, perché sono due cose differenti. Mi pare che risponda di più alla garanzia che viene richiesta per dare un contributo il fatto che si dica tre anni di residenza e cinque anni di posto di lavoro. Dopo tre anni che uno è residente è un cittadino a pieno titolo. Tendenzialmente anche con la mobilità che c'è nel mondo attuale, con tutti questi tempi che sono stati stabiliti, 4 anni di residenza per votare ecc., siamo all'interno della logica, che peraltro non condivido, di chi vuole impedire che vengano altri. È un tempo lungo, che aveva forse un senso all'interno di quella logica 20 anni fa, ma che oggi men che meno ha, con la necessità e l'abitudine delle persone a spostarsi più frequentemente. Non lo fanno tutti, ma mettere cinque anni di residenza mi sembra un tempo un po' esagerato.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Sull'ordine dei lavori, Signora Presidente! Andando a fare un riscontro con un mio emendamento che dovrebbe essere discusso successivamente, vedo che all'articolo 45 nel testo definitivo è stato omissivo, alla lettera c), secondo comma, “o di servizio”. L'altra sera era successo un putiferio, l'assessore Achmüller aveva presentato l'emendamento, il giorno dopo il Presidente Durnwalder aveva

der aveva dichiarato che doveva ritenersi nullo, e noi abbiamo approvato l'articolo in base al testo che era stato presentato senza modifiche. Adesso è stato omesso. A questo punto vorrei fare una verifica anche di tante altre cose. Se l'aula ha approvato che vengono riconosciute le revoche per pensionamenti, limiti di servizio per età anagrafica o per raggiunti limiti di servizio, quello deve restare nel testo di legge, non che tecnicamente viene estrapolato dalla legge e regolamentato a parte. E' una cosa abbastanza grave.

Chiedo a Lei, Presidente, perché nel testo è stato omesso "o di servizio".

PRÄSIDENTIN: Ich kann Ihnen dazu nur sagen, daß es keinen offiziellen Text gibt. Es gilt das, was wir im Landtag genehmigt haben. Das ist über das Wortprotokoll und das schriftliche Protokoll nachzuvollziehen.

Wer möchte noch zum Abänderungsantrag der Grünen Kolleginnen zu Artikel 94 reden? Niemand. Herr Landesrat, bitte.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): L'articolo 43 dice "*o cinque anni di residenza, o cinque anni di lavoro.*" A titolo personale sono d'accordo con i tre anni, ma non credo che la Giunta provinciale sia di questo avviso.

PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Abänderungsantrag der Grünen Kolleginnen ab: mit 3 Ja-Stimmen, 2 Stimmenthaltungen und den restlichen Nein-Stimmen abgelehnt.

Nachdem der Abgeordnete Minniti den von ihm und den Abgeordneten Benussi und Holzmann zu Absatz 1 Buchstabe a) des Artikels 94 eingebrachten Abänderungsantrag zurückgezogen hat, verlese ich nun einen Abänderungsantrag zu Absatz 1 Buchstabe e) des Artikels 94, der vom Abgeordneten Ianieri eingebracht worden ist: " Absatz 1 Buchstabe e) von Artikel 94 wird folgender Wortlaut hinzugefügt: "Mit Ausnahme des laut Artikel 20 Absatz 5 verfügten Widerrufs."

"Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 94 dopo l'espressione "negli ultimi anni" viene aggiunto il seguente periodo: "eccezion fatte per le revoche di assegnazione di alloggi disposte ai sensi del comma 5 dell'articolo 20."

Abgeordneter Ianieri, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Al punto a) di questo articolo diciamo che per l'assegnazione in locazione dell'abitazione dell'Ipeaa i richiedenti devono essere in possesso di determinati requisiti. Alla lettera e) si dice che non deve essere stata disposta, nei loro confronti, la revoca di un'assegnazione di un alloggio negli ultimi 5 anni. Io chiedo che venga fatta eccezione per le revoche di assegnazione di alloggi ai sensi del quinto com-

quinto comma dell'articolo 20 che dice che con regolamento di esecuzione la Giunta provinciale può riservare alle forze dell'ordine questi alloggi di servizio. Se si prende in considerazione la persona che ha avuto una revoca di questo genere, non ha più diritto a poter avere il requisito per l'assegnazione in locazione delle abitazioni di edilizia sociale.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Selbst das zuständige Amt sagt, daß ...

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): La prego di rispondere in italiano, perchè sono io che ho presentato l'emendamento.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Chiedo scusa. L'ufficio competente dice che la cosa può essere accettata in quanto è integrativa.

PRÄSIDENTIN: Ich habe jetzt nicht genau mitbekommen, was zu tun ist. Im übrigen möchte ich den Kollegen Ianieri darauf hinweisen, daß jeder Abgeordnete in jener Sprache sprechen kann, die er für sich wählt. Sie können von Landesrat Cigolla also nicht verlangen, daß er italienisch spricht.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): *(interrompe)*

PRÄSIDENTIN: Ich habe Ihnen das Wort nicht erteilt.
Wie gesagt, ich habe nicht verstanden, wie wir mit diesem Abänderungsantrag fortfahren. Stimmen wir darüber ab?

ABGEORDNETE: *(unterbrechen)*

PRÄSIDENTIN: Gut. Dann stimmen wir also darüber ab.

BENUSSI (AN): Chiedo la verifica del numero legale.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 9 Ja-Stimmenthaltungen genehmigt.

Ich verlese einen weiteren Abänderungsantrag, der von den Landesräten Achmüller und Cigolla zu Absatz 5 des Artikels 94 eingebracht worden ist: "Satz 2 ist gestrichen."

"Il 2° periodo è soppresso."

Landesrat Cigolla, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): L'articolo 42 già prevede il convivente more uxorio equiparato, quindi è una ripetizione.

PRÄSIDENTIN: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Somit stimmen wir über diesen Abänderungsantrag ab.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 16 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

Ich verlese einen letzten Abänderungsantrag zu diesem Artikel, der von Landeshauptmann Durnwalder und dem Abgeordneten Berger zu Absatz 9 eingebracht worden ist: "Absatz 9 Satz 1 ist durch folgenden ersetzt: "In Abweichung von der Bestimmung laut Absatz 1 Buchstabe a) können die ins Ausland Abgewanderten, die vor der Auswanderung fünf Jahre im Land ansässig waren und sich verpflichten, wieder im Lande ansässig zu werden, das Gesuche um Wohnungszuweisung in jener Gemeinde vorlegen, in der sie den letzten Wohnsitz hatten, oder in der sie nachweislich ihrem Beruf oder ihrer Arbeit nachgehen können."

"Il primo periodo del comma 9 è così sostituito: "In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 gli emigrati dall'estero, già residenti prima dell'emigrazione per almeno cinque anni in provincia e che si obbligano a ristabilire la loro residenza in provincia possono presentare la domanda di assegnazione di un alloggio in quel comune nel quale avevano l'ultima residenza o nel quale è dimostrato che possano esercitare la loro professione od il loro lavoro."

Wer möchte dazu reden? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab: mit 4 Stimmenthaltungen und den restlichen Ja-Stimmen genehmigt.

Wer möchte zum so abgeänderten Artikel 94 reden? Niemand. Somit stimmen wir darüber: mit 4 Stimmenthaltungen und den restlichen Ja-Stimmen genehmigt.

Art. 95

Bevorzugungskriterien

1. Für die Zuweisung der Wohnungen gelten die in Artikel 45 genannten Bevorzugungskriterien. Mit Durchführungsverordnung werden für die Zuweisung von Mietwohnungen eigene Punkte für das Einkommen festgesetzt.

Criteri di preferenza

1. Per l'assegnazione delle abitazioni valgono i criteri di preferenza di cui all'articolo 45. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti per l'assegnazione di abitazioni in locazione appositi punti per il reddito.

Wer möchte zu diesem Artikel reden? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 4 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.

Art. 96

Vorlage der Gesuche

1. Die Gesuche für die Zuweisung von Mietwohnungen müssen innerhalb der Monate Mai und Juni eines jeden Jahres beim Wohnbauinstitut oder bei der gebietsmäßig zuständigen Gemeinde eingereicht oder erneuert werden.
2. Die bei der Gemeinde eingereichten Gesuche müssen innerhalb 20. Juli dem Wohnbauinstitut übermittelt werden.
3. Falls sich im Gemeindegebiet, in dem sich die zuzuweisenden Wohnungen befinden, eine Naturkatastrophe ereignet, die von der Landesregierung als solche anerkannt wird, kann das Wohnbauinstitut die Wiedereröffnung der Frist für die Vorlage der Gesuche von seiten jener Personen verfügen, die infolge der Naturkatastrophe obdachlos geworden sind.
4. Sind in einer Gemeinde in den Monaten Mai und Juni keine Gesuche eingereicht worden, und werden dort Wohnungen zur Zuweisung verfügbar, kann der Verwaltungsrat des Wohnbauinstitutes einen neuen Termin für die Vorlage von Gesuchen eröffnen.

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione di alloggi in locazione devono essere presentate o rinnovate entro i mesi di maggio e giugno di ogni anno all'IPES o al comune territorialmente competente.
2. Le domande presentate al comune devono essere inoltrate all'IPES entro il 20 luglio.
3. Qualora nel territorio comunale, in cui sono situate le abitazioni da assegnare, si verifichi una calamità naturale, riconosciuta come tale dalla Giunta provinciale, l'IPES può disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di quelle persone che in seguito alla calamità naturale sono rimaste senza tetto.
4. Qualora in un comune non siano state presentate domande nei mesi di maggio e giugno e vi si rendano disponibili abitazioni per l'assegnazione, il Consiglio di amministrazione dell'IPES può riaprire un nuovo termine per la presentazione di domande.

Wer möchte dazu reden? Alessandra Zendron, bitte.

ZENDRON (GAF-GVA): A me sembra sia un eccesso di legislazione fissare addirittura la data di scadenza di presentazione delle domande all'interno della legge. Chiedo alla Giunta se non è ragionevole toglierla, nel qual caso possiamo presentare un emendamento. Fissare addirittura nella legge è un'esagerazione. La legge dice che ci deve essere un termine, che la domanda deve essere fatta una o due volte all'anno, ma non deve dire maggio, giugno. Se succede qualcosa, per spostare il termine al 20 luglio bisogna cambiare la legge. A me sembra che sia un eccesso di legislazione.

Vi sono delle cose che vengono lasciate aperte e invece sarebbe necessario che fossero regolamentate, ad esempio il risparmio casa. Si lascia tutto all'acqua di rose, all'impostazione della Giunta senza dare nessun criterio, e

e queste cose, nonostante sia obbligo dell'amministrazione fissare date di scadenza, rimangono nella legge. Mi sembra un'esagerazione. Chiedo all'assessore se non gli pare opportuno togliere questa scadenza fissata per legge.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Le domande una persona le può presentare in qualsiasi momento nell'arco dell'anno, non ci deve essere questa scadenza fissa. Se uno presenta la domanda in settembre o ottobre, fino all'anno successivo non vengono prese in esame? Non va bene. Ognuno può in qualsiasi momento presentare la domanda. Poi nei mesi successivi va all'esame dell'apposita commissione, dopo essere stata esaminata. Non capisco perché da maggio in poi uno deve aspettare un anno per avere l'alloggio in locazione.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Come prima annotazione devo dire che questa normativa esiste da 20 anni. Sul fatto di modificare i termini liberalizzando come per l'edilizia abitativa, c'è da far presente che, mentre per l'edilizia abitativa abbiamo il denaro sufficiente per soddisfare tutte le domande che vengono presentate, per l'Ipeaa non abbiamo alloggi disponibili per tutte le domande. Ad un certo punto dobbiamo bloccare la presentazione per fare una graduatoria di quelli che hanno presentato la domanda e, sulla base della disponibilità dei fabbricati esistenti, li ammettiamo all'assegnazione. Se noi liberalizziamo, aumentiamo senza avere il prodotto.

PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Artikel 96 ab: mit 1 Nein-Stimme, 3 Stimmenthaltungen und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.

Art. 97

Erstellung der Rangordnung

1. Die Zuweisungskommission nimmt die Erstellung der provisorischen Rangordnung vor.
2. Die provisorische Rangordnung wird an der Anschlagetafel des Wohnbauinstitutes und der Gemeinde veröffentlicht, wobei die vom Bewerber erreichte Punktezah anzugeben ist. Die Bewerber werden von der Genehmigung und der Veröffentlichung der provisorischen Rangordnung verständigt.
3. Gegen die provisorische Rangordnung können die Bewerber innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung Widerspruch einbringen. Zugleich mit dem Widerspruch können Dokumente beigebracht werden, um Bevorzugungskriterien, die bereits im Gesuch geltend gemacht wurden, zu erhärten. Neue Bevorzugungskriterien können nicht geltend gemacht werden.
4. Die Widersprüche werden von der Zuweisungskommission innerhalb von 60 Tagen überprüft und innerhalb der genannten Frist wird die endgültige Rangordnung erstellt.
5. Die endgültige Rangordnung wird in derselben Weise veröffentlicht, die für die provisorische Rangordnung vorgesehen ist. Die

Bewerber werden von der Genehmigung und von der Veröffentlichung der endgültigen Rangordnung verständigt.

6. Die Rangordnung hat für ein Jahr Gültigkeit, jedenfalls aber solange bis sie durch eine neue ersetzt wird.

7. Sowohl die provisorische als auch die endgültige Rangordnung sind getrennt nach Sprachgruppen und Kategorien zu erstellen, wie sie im Bauprogramm des Wohnbauinstitutes vorgesehen sind.

Formazione della graduatoria

1. La Commissione per l'assegnazione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria.

2. La graduatoria provvisoria viene pubblicata ed esposta nell'albo dell'IPES e del comune, con l'indicazione del punteggio ottenuto dal richiedente. I richiedenti vengono avvisati dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria provvisoria.

3. Contro la graduatoria provvisoria i richiedenti possono presentare opposizione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Contestualmente all'opposizione possono essere presentati documenti per rafforzare criteri di preferenza già fatti valere nella domanda. Nuovi criteri di preferenza non possono essere fatti valere.

4. Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione per l'assegnazione entro 60 giorni ed entro lo stesso termine viene formata la graduatoria definitiva.

5. La graduatoria definitiva viene resa pubblica nella stessa forma prevista per la graduatoria provvisoria. I richiedenti vengono avvisati dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria definitiva.

6. La graduatoria ha validità per un anno e comunque fin quando non venga sostituita da una nuova.

7. Sia la graduatoria provvisoria che quella definitiva sono formate distinte per gruppi linguistici e categorie, quali sono previsti nel programma di costruzione dell'IPES.

Ich verlese einen Abänderungsantrag zu Absatz 2 dieses Artikels, der vom Abgeordneten Bolzonello eingebracht worden ist: "Nach den Wörtern "Rangordnung wird" werden folgende Wörter eingefügt: "in zwei lokalen Tageszeitungen, einer italienischen- und einer deutschsprachigen."

"Dopo le parole "pubblicata" aggiungere: "su due quotidiani locali, di cui uno di lingua italiana ed uno di lingua tedesca."

Marco Bolzonello, Sie haben das Wort zur Erläuterung Ihres Abänderungsantrages.

BOLZONELLO (UNITALIA): La graduatoria diventa pubblica con la divulgazione del documento. Come in molte altre procedure, appalti, avviso di bandi di concorso ecc. la Provincia né da notizia attraverso l'affissione all'albo pretorio e anche attraverso la pubblicazione su almeno due quotidiani. In questo caso, visto che si tratta di un atto pubblico, ritengo che possa essere pubblicata su due quotidiani che nella nostra provincia potrebbero dare divulga-

zione della notizia ad un numero relevantissimo di persone. Nello stesso tempo ciò eviterebbe agli interessati di dover andare a verificare di persona all'albo pretorio. E' un avvicinarsi dell'amministrazione al cittadino, che ha un ulteriore mezzo per apprendere qualcosa che lo può interessare.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Questo discorso lo dovremmo fare per tutti i contributi, altrimenti diventa una questione unilaterale di un provvedimento in mezzo ad altri 500.

PRÄSIDENTIN: Wir kommen zur Abstimmung über den Abänderungsantrag des Kollegen Bolzonello.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 3 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt.

Wer möchte zu Artikel 97 reden? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab.

MESSNER (SVP): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.

PRÄSIDENTIN: Der Abgeordnete Messner und zwei weitere Abgeordnete haben die namentliche Abstimmung beantragt. Es wurde die Nummer 14 gezogen:

HOLZMANN (AN): (Assente)

HOSP (SVP): Ja.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Astenuto.

KASSLATTER-MUR (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): Enthalten.

KOFLER (SVP): Ja.

KURY (GAF-GVA): (Abwesend)

LAIMER (SVP): Ja.

LEITNER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

MAYR C. (SVP): Ja.

MAYR S. (SVP): Ja.

MESSNER (SVP): Ja.

MINNITI (AN): (Assente)

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): (Assente)

MUNTER (SVP): Ja.

PAHL (SVP): (Abwesend)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

TARFUSSER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

VIOLA (Autonomia Dinamica): Sì.

WILLEIT (Ladins): Enthalten.

ZENDRON (GAF-GVA): Astenuta.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ATZ (SVP): (Abwesend)

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (AN): Astenuto.

BERGER (SVP): Ja.

BOLZONELLO (UNITALIA): (Assente)

CIGOLLA (PPTAA): Sì.

DENICOLO' (SVP): Sì.

DI PUPPO (PPI): (Assente)

DURNWALDER (SVP): (Abwesend)

FEICHTER (SVP): Ja.

FRASNELLI (SVP): (Abwesend)

FRICK (SVP): Ja.

PRÄSIDENTIN: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 15 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen. Somit ist Artikel 97 genehmigt.

Art. 98

Zuweisung und Besetzung der Wohnungen

1. Die Wohnungen, die während der Geltungsdauer der Rangordnung für die Zuweisung verfügbar werden, werden mit Dekret des Präsidenten des Wohnbauinstitutes an die berechtigten Bewerber zugewiesen.
2. Bei der Zuweisung der Wohnungen wird der Anzahl der Räume einer jeden Wohnung und dem zahlenmäßigen Bestand der Familien der Zugelassenen Rechnung getragen. Die Auswahl der Wohnungen wird von den Zugelassenen nach der in der Rangordnung festgesetzten Reihenfolge getroffen. Bei gleicher Punktezahl haben zuerst die Bewerber mit der größeren Anzahl der Familienmitglieder und dann jene mit dem geringeren Einkommen den Vorrang. Falls die Merkmale der Wohnungen den Erfordernissen des Zugelassenen entsprechen und dieser keine der angebotenen Wohnungen auswählt, wird er aus der Rangordnung gestrichen und kann erst nach Ablauf von drei Jahren erneut um die Zuweisung einer Mietwohnung ansuchen. Die Bestimmung, erst nach drei Jahren erneut um die Zuweisung einer Wohnung ansuchen zu können, gilt nicht, wenn keine der zur Auswahl angebotenen Wohnungen eine für die Familie des Bewerbers angemessene Größe aufweist.
3. Gleichzeitig mit der Einladung zur Auswahl der Wohnung oder mit gesonderter Maßnahme wird den Zugelassenen eine Frist gesetzt, innerhalb der sie bei sonstigem Verfall erklären müssen, daß sie die zugewiesene Wohnung annehmen.
4. In der Einladung zum Vertragsabschluß wird eine Frist von nicht weniger als acht Tagen und nicht mehr als 30 Tagen festgesetzt, innerhalb der die Wohnung endgültig bezogen und dauerhaft bewohnt werden muß. Für die Heimatfernen beträgt die Frist, die Wohnung zu beziehen und dauerhaft zu bewohnen, 90 Tage. Der Präsident des Wohnbauinstitutes kann aus Gründen höherer Gewalt, die vor Ablauf der bezeichneten Fristen eingetreten sind, einen Aufschub gewähren, der ausführlich zu begründen ist.
5. Für die Zuweisung von Wohnungen an die in Artikel 20 Absatz 3 genannten besonderen sozialen Kategorien gelten die Richtlinien, die gemäß der genannten Bestimmung von der Landesregierung festgelegt werden.
6. Die zugewiesene Wohnung darf nur von jenen Personen bewohnt werden, die im Gesuch um Wohnungszuweisung angege-

ben sind. Andere Personen dürfen nur auf begründeten Antrag und nach vorheriger Ermächtigung seitens des Wohnbauinstitutes in die Wohnung aufgenommen werden. Die Ermächtigung ist nicht erforderlich für die minderjährigen Kinder des Bewerbers und im Falle der Heirat für den Ehegatten.

7. Personen, denen eine Wohnung des Wohnbauinstitutes zugewiesen wurde und die von der Durchführung der Zwangsräumung betroffen sind, können für die Zeit bis zur Übergabe der Wohnung in Behelfswohnungen des Wohnbauinstitutes selbst oder in Gebäuden untergebracht werden, die die Landesverwaltung dem Wohnbauinstitut zu diesem Zweck zur Verfügung stellt.

Assegnazione ed occupazione delle abitazioni

1. Le abitazioni rese disponibili per l'assegnazione durante il periodo di validità della graduatoria, vengono assegnate ai richiedenti aventi diritto con decreto del Presidente dell'IPES.

2. Nell'assegnare le abitazioni si tiene conto del numero dei vani di ciascuna abitazione e della consistenza numerica delle famiglie dei richiedenti ammessi. La scelta delle abitazioni viene effettuata dai richiedenti ammessi secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza prima i richiedenti con il maggior numero di componenti il nucleo familiare e poi quelli con più basso reddito. Qualora un richiedente ammesso non scelga nessuna delle abitazioni offerte, se esse sono per caratteristiche adeguate ai/alle richiedenti viene cancellato dalla graduatoria e soltanto decorsi tre anni può richiedere nuovamente l'assegnazione di un'abitazione in locazione. La disposizione, in base alla quale si può chiedere nuovamente l'assegnazione di un'abitazione soltanto dopo tre anni, non vale per il caso che nessuna delle abitazioni offerte per la scelta abbia una dimensione adeguata per la famiglia del richiedente.

3. Contestualmente all'invito a scegliere l'abitazione o con provvedimento specifico viene imposto ai richiedenti ammessi un termine perentorio entro il quale devono dichiarare di accettare l'abitazione assegnata.

4. Nell'invito a stipulare il contratto di locazione viene fissato un termine non inferiore ad otto giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'alloggio deve essere definitivamente occupato e stabilmente abitato. Per residenti all'estero il termine per andare ad abitare e occupare stabilmente l'alloggio è di 90 giorni. Il Presidente dell'IPES può concedere una proroga, motivandola accuratamente, per cause di forza maggiore sopravvenute prima del decorso dei termini sopra indicati.

5. Per l'assegnazione di abitazioni alle particolari categorie sociali di cui all'articolo 20, comma 3, valgono i criteri stabiliti dalla Giunta provinciale conformemente alla disposizione citata.

6. L'abitazione assegnata può essere abitata soltanto da quelle persone indicate nella domanda di assegnazione dell'alloggio. Altre persone possono essere accolte nell'abitazione soltanto in base a motivata richiesta e previa autorizzazione dell'IPES.

L'autorizzazione non è richiesta per i figli minorenni del richiedente e in caso di matrimonio per il coniuge.

7. Persone a cui è stata assegnata un'abitazione dell'IPES e che sono colpite dall'esecuzione del provvedimento di sfratto possono essere alloggiati per il periodo fino alla consegna dell'abitazione in abitazioni provvisorie dell'IPES stesso o in edifici che l'amministrazione provinciale mette a disposizione dell'IPES a tale scopo.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. UMBERTO MONTEFIORI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento al comma 6, presentato dal consigliere Bolzonello: "La parola "minorenni" è stralciata."

"Das Wort "minderjährigen" wird gestrichen."

La parola al consigliere Bolzonello per l'illustrazione del suo emendamento.

BOLZONELLO (UNITALIA): Secondo me un rientro in famiglia è consentito sia a figli maggiorenni che minorenni. Per un figlio maggiorenne deve essere richiesta ed ottenuta un'autorizzazione. Mi pare un controsenso. Se un figlio esce dal nucleo familiare e un domani per qualsiasi tipo di evento, rientra, se al figlio minorenni è data la facoltà di non fare nessun tipo di domanda, mi pare che anche per il figlio maggiorenne non debba esserci questo tipo di autorizzazione. In questo caso dovranno essere modificati lo stato di famiglia e tutte le variazioni sui redditi. Ma se la questione è quella di poter andare a fare un riscontro sul tetto disponibile sul quale poi applicare il canone, è altrettanto evidente che anche per il minorenni potrebbe verificarsi il caso che questo produca reddito. Questa eventualità dovrebbe essere segnalata all'Ipeaa per provvedere al calcolo del canone. E' togliere una disparità fra il figlio maggiorenne e il figlio minorenni, se il fine è quello di una miglior visione di tutti i dati possibili per la determinazione del giusto canone d'affitto per quel nucleo familiare.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): O prendiamo il figlio minorenni come persona fisica abilitata, o non può essere valutato tale.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Bolzonello: respinto con 5 voti favorevoli e 14 voti contrari.

Chi desidera intervenire sull'articolo 98 nella sua interezza? Nessuno. Allora lo mettiamo in votazione: approvato con 16 voti favorevoli e 5 astensioni.

Art. 99

Priorità nell'assegnazione di alloggi

1. Famiglie nei cui confronti è stato eseguito il procedimento di rilascio dell'alloggio ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, concernente "Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative", convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1986, n. 899, perché il proprietario dell'alloggio ha dichiarato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di aver bisogno dell'alloggio per se stesso, il coniuge, i genitori o i figli, possono ricevere in assegnazione un'abitazione dell'IPES con preferenza rispetto agli altri richiedenti che compaiono nella graduatoria, sentito il parere della Commissione per l'assegnazione.

2. Richiedenti colpiti dal provvedimento di cui al comma 1 possono presentare in qualsiasi momento, in deroga al limite di reddito previsto dall'articolo 94, domanda di assegnazione di un alloggio, purché siano in possesso degli altri requisiti per l'assegnazione di abitazioni in locazione dell'IPES e il loro reddito familiare complessivo non superi il limite della seconda fascia di reddito. La Commissione per l'assegnazione provvede ad integrare la graduatoria.

Vorrang bei der Zuweisung von Wohnungen

1. Familien, gegen die im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 des Gesetzesdekretes vom 29. Oktober 1986, Nr. 708, betreffend dringende Maßnahmen, um dem außergewöhnlichen Mangel an Wohnungen Abhilfe zu schaffen, umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 23. Dezember 1986, Nr. 899, das Verfahren zur Freistellung der Wohnung durchgeführt wurde, weil der Wohnungseigentümer mit Erklärung anstelle eines Notariatsaktes erklärt hat, die Wohnung dringend für sich selbst, den Ehegatten, die Eltern oder die Kinder zu benötigen, können nach Anhören des Gutachtens der Zuweisungskommission vorrangig vor den anderen in der Rangordnung aufscheinenden Bewerbern eine Wohnung des Wohnbauinstitutes zugewiesen erhalten.

2. Bewerber, die von der in Absatz 1 genannten Maßnahme betroffen sind, können in Abweichung von der in Artikel 94 vorgesehenen Einkommensgrenze jederzeit das Gesuch um Zuweisung einer Wohnung vorlegen, soweit sie die anderen Voraussetzungen für die Zuweisung von Mietwohnungen des Wohnbauinstitutes besitzen und ihr Familiengesamteinkommen die Grenze der zweiten Einkommensstufe nicht überschreitet. Die Zuweisungskommission besorgt die Ergänzung der Rangordnung.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 14 voti favorevoli e 5 astensioni.

Art. 100

Ammissione alle case-albergo

1. I criteri per l'ammissione alle case-albergo per studenti, lavoratori, portatori di handicap e particolari categorie sociali vengono fissati dalla Giunta provinciale.

2. L'IPES può essere autorizzato dalla Giunta provinciale ad affidare la gestione degli alloggi alle amministrazioni o associazioni interessate in base ad una convenzione.

Aufnahme in die Wohnheime

1. Die Kriterien für die Aufnahme in die Wohnheime für Studenten, für Arbeiter, für Behinderte und für besondere soziale Kategorien werden von der Landesregierung festgesetzt.

2. Das Wohnbauinstitut kann von der Landesregierung ermächtigt werden, die Führung der Heime den betroffenen Verwaltungen oder Vereinen auf Grund einer Konvention anzuvertrauen.

Do lettura di un emendamento al comma 1 dell'articolo 100, presentato dal consigliere Benedikter: "Inserire, dopo le parole "dalla Giunta provinciale", le parole "con regolamento di esecuzione."

"Nach dem Wort "Landesregierung" die Worte "mit Durchführungsverordnung" einfügen."

La parola alla consigliera Klotz per l'illustrazione dell'emendamento.

KLOTZ (UFS): Die Kriterien für die Aufnahme in die Wohnheime für Studenten, Arbeiter und Behinderte dürfen nicht mit einem einfachen Verwaltungsakt festgesetzt werden. Sie müssen rechtlich bindend sein und daher zumindest mit Durchführungsverordnung erlassen werden, die auch angefochten werden kann. Aus diesem Grunde soll der erste Absatz dieses Artikels folgendermaßen lauten: "Die Kriterien für die Aufnahme in die Wohnheime für Studenten, für Arbeiter, für Behinderte und für besondere soziale Kategorien werden von der Landesregierung mit Durchführungsverordnung festgesetzt."

ZENDRON (GAF-GVA): In realtà volevo porre il problema, ma visto che c'è l'emendamento parlo a favore di questo. Quando le case alloggio sono date a categorie deboli, e fra questi metto anche gli studenti, deboli perché sono in movimento, quindi non sempre riescono ad organizzarsi in modo tale da tener conto delle persone che ci sono, però in particolare per quanto riguarda le altre case, a mio parere è giusto che ci sia un regolamento di esecuzione. Quello che non mi basta di questo emendamento, che pure voterò, e che la Giunta provinciale dovrebbe accettare perché dovrebbe essere nel suo interesse come organo di tutela del diritto dei cittadini, è che non sia riferito alla seconda parte. In qualche modo bisognerebbe intendere che quando vengono fissati questi criteri attraverso un regolamento, nei casi in cui la gestione degli alloggi venga affidata ad amministrazioni o associazioni interessate, questi criteri che garantiscono cittadini particolarmente deboli debbano essere rispettati.

Assessore, faccia una riflessione, pensi che è una cosa importante perché non si può continuare questo sistema che purtroppo si va sempre più diffondendo, che si chiama falsa privatizzazione, per cui l'ente pubblico mette i

soldi e poi associazioni private fanno quello che vogliono. L'ente pubblico deve stabilire dei criteri trasparenti, giustamente attraverso un regolamento di esecuzione, attraverso un documento che è facilmente accessibile ai cittadini, dove i cittadini che sono in queste case alloggio possono avere un riferimento certo sui loro diritti. Altrimenti diamo luogo, come già avviene, a gestioni non corrette. Comunque si lascia aperta la strada a situazioni che danneggiano i cittadini oggetto di questi interventi, in qualche modo anche indebolendo l'intervento pubblico. Condizione indispensabile è che l'ente pubblico sia di garanzia che il servizio venga offerto, che a mio parere dovrebbe essere offerto, secondo criteri sacrosanti, il migliore servizio al prezzo più basso. Se non si stabiliscono dei criteri è difficile che questa combinazione, alta qualità a prezzo più basso, vengano rispettati.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Viene comunque approvata dalla Giunta e deve essere registrata dalla corte dei Conti, quindi assume l'organo di controllo da parte della spesa pubblica. Dire che può essere impugnato il regolamento e non la delibera non è esatto. Tutti e due possono essere impugnati.

Per quanto riguarda il passato, la concreta attuazione delle leggi è sempre stata fatta attraverso delibere di Giunta provinciale, quindi dovremmo rivedere tutte le leggi.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Benedikter.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: La consigliera Klotz e altri due consiglieri hanno chiesto la votazione per appello nominale. È stato estratto il numero 3:

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (AN): Astenuto.

BERGER (SVP): Nein.

BOLZONELLO (UNITALIA): Astenuto.

CIGOLLA (PPTAA): Nein.

DENICOLO' (SVP): Nein.

DI PUPPO (PPI): Assente.

DURNWALDER (SVP): (Abwesend)

FEICHTER (SVP): No.

FRASNELLI (SVP): Sì.

FRICK (SVP): (Abwesend)

HOLZMANN (AN): (Assente)

HOSP (SVP): Nein.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): No.

KASSLATTER-MUR (SVP): Nein.

KLOTZ (UFS): Ja.

KOFLER (SVP): Nein.

KURY (GAF-GVA): Nein.

LAIMER (SVP): Nein.

LEITNER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

MAYR C. (SVP): Nein.

MAYR S. (SVP): Nein.

MESSNER (SVP): Nein.

MINNITI (AN): (Assente)

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): No.

MUNTER (SVP): Nein.

PAHL (SVP): (Abwesend)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

TARFUSSER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

VIOLA (Autonomia Dinamica): No.

WILLEIT (Ladins): (Abwesend)

ZENDRON (GAF-GVA): Sì.

ACHMÜLLER (SVP): (Abwesend)

ATZ (SVP): (Abwesend)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione: 16 voti contrari, 3 voti favorevoli e 2 astensioni. Pertanto l'emendamento è respinto. La seduta è interrotta.

ORE 13.05 UHR

ORE 15.10 UHR

(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Proseguiamo con la trattazione del disegno di legge n. 131/97. Siamo in discussione dell'articolo 100. Do lettura di un emendamento al comma 1, presentato dal Presidente della Giunta Durnwalder e dal consigliere Berger che dice: "È aggiunto il seguente periodo: "Nel determinare tali criteri, la Giunta provinciale può derogare ai criteri generali e specifici per l'ammissione alle agevolazioni edilizie provinciali previsti dalla presente legge."

"Es ist folgender Satz hinzugefügt: "Bei der Festsetzung dieser Kriterien kann die Landesregierung auch von den allgemeinen und spezifischen Voraussetzungen für die Zulassungen zu den Wohnbauförderungen des Landes abweichen, die in diesem Gesetz vorgesehen sind."

La parola al consigliere Berger per l'illustrazione dell'emendamento.

BERGER (SVP): Der erste Absatz dieses Artikels besagt folgendes: "*Die Kriterien für die Aufnahme in die Wohnheime für Studenten, für Arbeiter und für Behinderte werden von der Landesregierung festgesetzt.*" Nun ist es so, daß in besonderen Fällen von den spezifischen und allgemeinen Voraussetzungen zur Wohnbauförderung, die in einem vorhergehenden Artikel festgelegt worden sind, abgewichen werden kann. Dies soll auch Inhalt der Kriterien sein, die in diesem Absatz erwähnt werden. Damit eine Abweichung von den Zulassungsrichtlinien nicht ausgeschlossen wird, ist dieser Satz noch einmal *expresis verbis* hinzugefügt worden. Ich glaube, daß das wichtig ist, um eine bessere Definition zu haben, denn sonst würden laut Absatz 1 nur die Zulassungsrichtlinien zur Wohnbauförderung gelten, von denen auch in besonderen Fällen nicht abgewichen werden könnte.

VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

Dr. SABINA KASSLATTER-MUR

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:

PRÄSIDENTIN: Marco Bolzonello, bitte.

BOLZONELLO (UNITALIA): Con questo emendamento si costruiscono tutte le scappatoie possibili. Se al comma 1 è stabilito che alla Giunta provinciale compete il fissare i criteri per l'ammissione alle comunità alloggio per studenti, inserire addirittura il fatto che si può derogare dai criteri che la Giunta provinciale stessa si è data, non è corretto, a meno che non si voglia ogni volta individuare una deroga su fotografia, come in tante occasioni si intende fare quando ci sono degli appalti, dei concorsi, ecc. dove anziché badare all'interesse generale utilizzando i criteri che devono andare bene a tutti, la Giunta provinciale usa questa scappatoia per poter costruire una disposizione particolare per un determinato soggetto. Se vi sono dei criteri generali, è all'interno di questi che bisogna ricondurre anche il caso particolare.

Collega Berger, non credo che in questi casi si debba andare a fare del singolo una questione del genere. Con questa Sua proposta si concede veramente troppo alla Giunta provinciale che ha già la facoltà di fissare tutti i criteri che vuole e modificare quando e come vuole ogni regolamento di esecuzione. Qualsiasi tipo di delibera essa prende, può poi modificarla. Poi addirittura consentire che possa fare tutto e il contrario di tutto per dare una soluzione agli amici, non lo posso condividere. Vi devono essere dei criteri generali rispettati da tutti. Non si può costruire una norma che consenta scappatoie.

KLOTZ (UFS): Dieser Abänderungsantrag bestärkt eigentlich nur das, was ich in Zusammenhang mit dem vorhergehenden Abänderungsantrag gesagt habe. Derselbe hatte die Forderung zum Inhalt, daß die Landesregierung die Kriterien mit Durchführungsverordnung festzusetzen hat. Der vorliegende Abänderungsantrag schaut tatsächlich nach einer Fotografie aus. Allerdings wissen wir nicht, wer der Begünstigte sein wird. Wenn man diesen Passus nämlich so einfügt, wie er hier steht, dann muß man annehmen, daß die Landesregierung bereits eine konkrete Zielgruppe im Auge hat. Ansonsten wäre dieser Abänderungsantrag nicht eingebracht worden. Jetzt verstehe ich auch, weshalb unser Abänderungsantrag abgelehnt worden ist. Aus diesem Grund sollte man den Mut haben, klar zu sagen, worin diese Ausnahmen bestehen, oder man sollte diesen Antrag zurückziehen. Man darf sich nämlich nicht wundern, wenn wir vermuten, daß man etwas vorhat, was man sonst im Sinne der Rechtsverbindlichkeit nicht durchbringen würde.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Se uno studente viene qui e

frequenta il primo anno di università, è una matricola, non possiamo pretendere che abbia cinque anni di residenza. Se un extracomunitario arriva qui e non ha cinque anni di residenza, non ha titolo per avere diritto. Questi casi non li possiamo regolamentare di volta in volta, perché non finiremmo più. Proprio per questi motivi, per evidenti situazioni di fatto che però si presentano, dobbiamo prevedere una deroga nell'ipotesi che succedano.

PRÄSIDENTIN: Somit stimmen wir über den Abänderungsantrag von Landeshauptmann Durnwalder und dem Abgeordneten Berger ab.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.

PRÄSIDENTIN: Die Abgeordnete Klotz und zwei weitere Abgeordnete haben die namentliche Abstimmung beantragt. Es wurde die Nummer 10 gezogen:

DURNWALDER (SVP): (Abwesend)

FEICHTER (SVP): Ja.

FRASNELLI (SVP): (Abwesend)

FRICK (SVP): Ja.

HOLZMANN (AN): Astenuto.

HOSP (SVP): Ja.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): No.

KASSLATTER-MUR (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): Nein.

KOFLER (SVP): Ja.

KURY (GAF-GVA): Enthalten.

LAIMER (SVP): Ja.

LEITNER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

MAYR C. (SVP): Ja.

MAYR S. (SVP): Ja.

MESSNER (SVP): Ja.

MINNITI (AN): (Assente)

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): (Assente)

MUNTER (SVP): (Abwesend)

PAHL (SVP): (Abwesend)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): Ja.

TARFUSSER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

VIOLA (Autonomia Dinamica): Sì.

WILLEIT (Ladins): (Abwesend)

ZENDRON (GAF-GVA): Enthalten.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ATZ (SVP): (Abwesend)

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (AN): (Assente)

BERGER (SVP): Ja.

BOLZONELLO (UNITALIA): No.

CIGOLLA (PPTAA): Sì.

DENICOLO' (SVP): Ja.

DI PUPPO (PPI): (Assente)

PRÄSIDENTIN: Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt: 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen. Der Abänderungsantrag ist genehmigt.

Wer möchte zum so abgeänderten Artikel reden? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab.

KURY (GAF-GVA): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 15 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 4 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 101

Wohnungstausch

1. Wer eine Mietwohnung zugewiesen erhalten hat, kann um die Zuweisung einer anderen Wohnung, die für den Bedarf seiner Familie besser geeignet ist, ansuchen. Wer eine Mietwohnung im Tauschwege zugewiesen erhält, muß die bis dahin besetzte Wohnung innerhalb der für die Besetzung der neuen Wohnung festgelegten Frist frei von Personen und Sachen zurückgeben. Die Zuweisung der Wohnung im Tauschwege erfolgt mit Dekret des Präsidenten des Wohnbauinstituts.

2. Das Wohnbauinstitut erstellt ein Verzeichnis der Mieter, die Wohnungen besetzen, bei denen die Anzahl der Räume, unter Ausschluß der Nebenräume, höher ist als die Anzahl der Familienmitglieder, sofern die bewohnbare Nutzfläche insgesamt höher ist als 50 Quadratmeter für eine Person und für jedes weitere 15 Quadratmeter.

3. Dauert die Unterbelegung laut vorhergehendem Absatz 2 mehr als ein Jahr an, kann der Präsident des Wohnbauinstitutes nach Anhören der Zuweisungskommission die Zuweisung der Wohnung widerrufen und dem Mieter gleichzeitig eine andere für den Bedarf der Familie geeignete Wohnung zuweisen. Die Kosten für die Übersiedlung gehen in diesem Fall zu Lasten des Wohnbauinstitutes und werden aus den Mieteinnahmen gedeckt.

Cambio di alloggi

1. Chi ha ricevuto in assegnazione un'abitazione in locazione può chiedere l'assegnazione di un'altra abitazione più adeguata al fabbisogno della sua famiglia. Chi ottiene una abitazione in locazione, in cambio deve restituire l'abitazione fino a quel momento occupata libera da persone e cose entro il termine fissato per l'occupazione della nuova abitazione. L'assegnazione di un'abitazione in cambio avviene con decreto del Presidente dell'IPES.

2. L'IPES forma un elenco di locatari che occupano alloggi in cui il numero dei vani, esclusi i vani accessori, è superiore al numero dei componenti della famiglia, sempre che la superficie utile abitabile sia maggiore di 50 metri quadrati per una persona e di ulteriori 15 metri quadrati per ciascun'altra persona.

3. Qualora l'occupazione di un'abitazione con un numero di vani, esclusi quelli accessori, superiore al numero dei componenti la famiglia perduri per più di un anno, il Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, può revocare l'assegnazione dell'alloggio e assegnare al locatario contestualmente un'altra abitazione adeguata al fabbisogno della famiglia. I costi del trasfe-

rimento vanno in tal caso a carico dell'IPES e vengono coperti col ricavato dei canoni di locazione.

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Somit stimmen wir darüber ab.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 14 Ja-Stimmen und 5 Stimmenthaltungen genehmigt.

Art. 102

Mieterverzeichnis

1. Das Wohnbauinstitut hat die Pflicht, ein Verzeichnis der Mieter zu führen, denen eine von den von der öffentlichen Hand erbauten Wohnungen zugewiesen wurde. Die Mieter müssen die Angaben liefern, die zur Einhaltung der geltenden Vorschriften notwendig sind.
2. Mit Durchführungsverordnung werden die Angaben, die die Zugelassenen liefern müssen, und die Termine, binnen deren diese Angaben geliefert werden müssen, festgelegt.

Elenco dei locatari

1. L'IPES ha l'obbligo di conservare un elenco dei locatari ai quali è stata assegnata un'abitazione di edilizia residenziale pubblica. I locatari devono fornire i dati necessari per il rispetto delle norme vigenti.
2. Con regolamento di esecuzione vengono stabiliti i dati che i richiedenti devono fornire e i termini entro i quali i dati devono essere forniti.

Wer möchte dazu reden? Niemand. Somit stimmen wir darüber ab.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen: mit 14 Ja-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen genehmigt, denn zur Feststellung der Beschlußfähigkeit werden auch jene drei Abgeordnete mitgerechnet, die sich an der Abstimmung nicht beteiligt haben, sich aber im Saal aufhalten.

Art. 103

Nachfolge in der Bewerbung

1. Bei Ableben des Bewerbers können der Reihe nach der überlebende Ehegatte, die Kinder und die Eltern, sofern sie mit dem Bewerber zum Zeitpunkt seines Ablebens im gemeinsamen Haushalt lebten und auf dem Familienbogen, der dem Gesuch beiliegt, aufscheinen, das Ansuchen um Wohnungszuweisung innerhalb von 60 Tagen nach dem Todesfall bestätigen.

2. Die in Absatz 1 genannten Personen behalten für die Dauer der Gültigkeit der Rangordnung das Anrecht auf eine eventuelle Wohnungszuweisung.

Successione nella domanda

1. In caso di decesso del richiedente possono confermare la richiesta di assegnazione dell'alloggio, entro 60 giorni dal decesso nell'ordine il coniuge superstite, i figli e i genitori, purché fossero conviventi con il richiedente al momento del suo decesso e compaiano nel certificato di stato di famiglia allegato alla domanda.

2. Le persone di cui al comma 1 conservano per la durata di validità della graduatoria il diritto ad un'eventuale assegnazione di alloggio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. UMBERTO MONTEFIORI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: Do lettura di un emendamento al comma 1, presentato dal consigliere Ianieri: "Il comma 1 dell'articolo 103 viene così modificato: "1. Entro 60 giorni dal decesso o dal trasferimento di residenza fuori provincia del richiedente possono confermare la richiesta di assegnazione dell'alloggio, nell'ordine: il coniuge superstite in caso di decesso o il coniuge che conservi la propria residenza in provincia di Bolzano, i figli e i genitori, purché fossero conviventi con il richiedente al momento del suo decesso o trasferimento nel certificato di stato di famiglia allegato alla domanda."

"Der Absatz 1 des Artikels 103 wird folgendermaßen abgeändert: "1. Innerhalb von 60 Tagen nach Ableben des Bewerbers oder Verlegung seines Wohnsitzes außerhalb der Provinz Bozen können der Reihe nach der überlebende Ehegatte im Todesfall oder der Ehegatte, der seinen Wohnsitz in der Provinz Bozen beibehält, die Kinder und die Eltern, sofern sie mit dem Bewerber zum Zeitpunkt seines Ablebens oder seiner Wohnsitzverlegung im gemeinsamen Haushalt lebten und auf dem Familienbogen, der dem Gesuch beiliegt, aufscheinen, das Ansuchen um Wohnungszuweisung bestätigen."

La parola al consigliere Ianieri per l'illustrazione.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Con questo emendamento ho voluto prendere in considerazione anche un altro caso, oltre a quello del decesso del richiedente che prevede l'articolo. "Entro 60 giorno dal decesso o dal trasferimento di residenza fuori provincia del richiedente possono confermare la richiesta di assegnazione dell'alloggio, nell'ordine: il coniuge superstite in caso di decesso o il coniuge che conservi la propria residenza in provincia di Bolzano, i figli e i genitori, purché fossero conviventi con il richiedente al momento del suo decesso o trasferimento nel certificato di stato di famiglia allegato alla domanda." Il capofamiglia ad un certo momento va via per tante cause, mentre la moglie e i figli restano in provincia di Bolzano. Essendo vissuti

insieme al richiedente al momento in cui si è verificato l'evento, devono avere la possibilità di succedere al richiedente stesso nella domanda. Potrebbe essere un caso di divorzio per esempio.

WILLEIT (Ladins): Ich möchte lediglich mitteilen, daß ich dem Änderungsantrag des Kollegen Ianieri zustimmen werde. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch auf eine Unstimmigkeit dieses Gesetzentwurfes hinweisen. Hier steht: "... *sofern sie mit dem Bewerber zum Zeitpunkt seines Ablebens im gemeinsamen Haushalt lebten und auf dem Familienbogen, der dem Gesuch beiliegt, aufscheinen ...*" Werte Kolleginnen und Kollegen, wir haben ein neues Familieninstitut eingeführt, und zwar jenes des in eheähnlicher Gemeinschaft zusammenlebenden Partners. Ich frage jeden von Euch, wo dieser Partner oder diese Partner - im Falle eines Harems - auf dem Familienbogen aufscheinen. Wenn sie auf dem Familienbogen nicht aufscheinen, lade ich diesen Landtag dazu ein, den Passus "auf dem Familienbogen aufscheinen" zu streichen.

ZENDRON (GAF-GVA): Ho prestato attenzione adesso a questo emendamento del consigliere Ianieri, con il quale aggiunge anche il caso del trasferimento fuori provincia. Non riesco a vedere i lati negativi di questa proposta. Mi pare vada nella direzione di rendere più flessibile la normativa, in maniera che si possa adeguare a quelle che sono le esigenze della famiglia oggi, delle persone che si spostano. La garanzia della presenza sullo stesso stato di famiglia penso sia sufficiente ad impedire che ci siano abusi.

E' quindi una proposta positiva da sostenere.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Collega Ianieri, per quanto riguarda il merito dell'articolo 103, comma 1, la Giunta provinciale all'articolo 104 aggiunge i commi 5 e 6 che dicono la stessa cosa.

PRESIDENTE: Interrompo la seduta per poter chiarire un aspetto giuridico relativo all'emendamento in trattazione.

ORE 15.40 UHR

ORE 15.48 UHR

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Non posso dare la parola a nessuno sull'emendamento perché l'assessore ha già replicato, e non posso stravolgere il regolamento.

Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Ianieri: respinto con 7 voti favorevoli, 12 voti contrari e 3 astensioni.

La parola al consigliere Ianieri sull'ordine dei lavori.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Scusi Presidente, prima della replica posso anche chiedere delucidazioni all'assessore. Alla fine, in base a quello che l'assessore dice, il presentatore potrebbe anche ritirare l'emendamento, o modificarlo.

PRESIDENTE: Questa è una variazione al regolamento inventata dal consigliere Ianieri.

Chi desidera intervenire sull'articolo 103? Nessuno. Anche i distratti non vogliono intervenire? Passiamo alla votazione.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): (*interrompe*)

PRESIDENTE: Siamo in votazione dell'articolo 103. Non posso più dare la parola a nessuno. Ho addirittura chiesto se i distratti volevano intervenire e ho aspettato 5 secondi. Se Lei non ha voglia di lavorare, se ne vada a casa.

Passiamo alla votazione: approvato a maggioranza con 8 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Art. 104

Successione nell'assegnazione dell'alloggio

1. In caso di decesso della persona alla quale è stata assegnata l'abitazione, le sottoelencate persone nell'ordine sottoindicato hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione:

- a) il coniuge superstite;
- b) i figli;
- c) i discendenti;
- d) i genitori.

2. Le persone indicate al comma 1 devono fornire la prova che esse convivevano con il locatario da almeno due anni al momento del decesso, e che compaiono sul suo stato di famiglia e sull'elenco dei locatari indicato all'articolo 102. I discendenti devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso e comparire sull'elenco dei locatari di cui all'articolo 102. La durata biennale di convivenza non è richiesta per figli che al momento del decesso del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita e per il coniuge superstite, qualora il matrimonio sia stato concluso entro i due anni precedenti il decesso.

3. Qualora manchino successori conviventi o genitori, è parificato al coniuge superstite la persona convivente more uxorio con il locatario al momento del suo decesso da almeno due anni, purché compaia nell'elenco di cui all'articolo 102.

4. La successione nell'assegnazione dell'abitazione viene disposta dal Presidente dell'IPES sentita la Commissione per l'assegnazione.

Nachfolge in die Wohnungszuweisung

1. Im Falle des Ablebens der Person, der die Wohnung zugewiesen wurde, haben nachstehend angeführte Personen in der nachstehend angeführten Reihenfolge das Recht auf Zuweisung der Wohnung:

- a) der überlebende Ehegatte,
- b) die Kinder,
- c) die Enkel,
- d) die Eltern.

2. Die in Absatz 1 genannten Personen müssen den Nachweis erbringen, daß sie mit dem Mieter zum Zeitpunkt des Ablebens seit mindestens zwei Jahren in Familiengemeinschaft lebten, auf dessen Familienbogen und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen. Enkel müssen zum Zeitpunkt des Ablebens seit mindestens zehn Jahren mit dem Mieter in Familiengemeinschaft gelebt haben und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen. Die zweijährige Dauer des Zusammenlebens ist nicht erforderlich für Kinder, die zum Zeitpunkt des Ablebens des Mieters noch nicht das zweite Lebensjahr vollendet haben und für den überlebenden Ehegatten, wenn die Ehe innerhalb der zwei dem Ableben vorausgehenden Jahre geschlossen wurde.

3. Fehlen zusammenlebende Nachkommen oder Eltern, ist dem überlebenden Ehegatten die Person gleichgestellt, die mit dem Mieter zum Zeitpunkt seines Ablebens seit mindestens zwei Jahren in eheähnlicher Beziehung lebte, sofern sie in dem Verzeichnis gemäß Artikel 102 aufscheint.

4. Die Nachfolge in die Zuweisung der Wohnung wird vom Präsidenten des Wohnbauinstitutes nach Anhören der Zuweisungskommission verfügt.

Do lettura di un emendamento al al comma 1, presentato dal consigliere Ianieri: "Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In caso di decesso o trasferimento di residenza fuori provincia della persona alla quale è stata assegnata l'abitazione, le sottoelencate persone, nell'ordine sotto indicato, hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione:

- a) il coniuge superstite o il coniuge che ha mantenuto la propria residenza nell'alloggio assegnato;
- b) i figli;
- c) i discendenti;
- d) i genitori."

"Absatz 1 wird durch folgenden ersetzt:

"1. Im Falle eines Ablebens der Person, der die Wohnung zugewiesen wurde, oder der Verlegung ihres Wohnsitzes in eine Ortschaft außerhalb der Provinz Bozen haben nachstehend angeführte Personen in der nachstehend angeführten Reihenfolge das Recht auf Zuweisung der Wohnung:

- a) der überlebende Ehegatte oder der Ehegatte, der seinen Wohnsitz in der zugewiesenen Wohnung beibehalten hat
- b) die Kinder;
- c) die Enkel;

d) die Eltern.”

La parola al consigliere Ianieri per illustrare il suo emendamento.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Prima di entrare nel merito di questo emendamento, mi sia consentito ribattere a quello che ha detto il Presidente prima: “se non ha voglia di lavorare vada fuori”. Le voglio premettere che io sono qui sempre, dalla mattina alla sera, e con la mia presenza, assieme agli altri consiglieri di opposizione, stiamo garantendo il numero legale per far sì che la legge possa arrivare in porto, perché vogliamo che venga approvata. Quindi abbiamo più che mai voglia di lavorare. E il fatto stesso che abbiamo presentato degli emendamenti vuol dire che ci siamo studiati anche la legge. Se ho presentato gli emendamenti è perché ci ho lavorato sopra, e intendo continuare a farlo. Pertanto non si permetta più, signor Presidente, di usare quelle parole. Può usare altri termini, se lo ritiene necessario, per garantire i lavori dell’aula.

Detto questo, mi rivolgo all’assessore. C’è una bella differenza tra l’articolo 103 e il 104. Se la Giunta provinciale si è fatta carico di presentare gli emendamenti ai commi 5 e 6 del presente articolo, che condivido, a parte il comma 5 che io non avevo previsto e mi fa piacere perché prende in considerazione anche lo stato di salute dell’assegnatario, per quale motivo, quando c’è stata la presentazione di una domanda che fissa dei termini di scadenza entro maggio, poi le domande presentate successivamente devono aspettare un anno per entrare in graduatoria? Per quale motivo, se si verifica un evento che costringe il richiedente, dopo la presentazione della domanda, a trasferirsi fuori provincia, o come nel caso previsto da voi di essere ricoverato per motivi di salute fuori provincia, deve ripresentare la domanda? Perché farlo aspettare un anno? Solo perché il funzionario dice che deve fare così? Non è l’autorità politica che stabilisce quello che deve fare?

Alcuni Suoi colleghi di Giunta hanno detto che sostanzialmente l’emendamento è giusto, è chiaro che poi per ordine di scuderia bisogna votare in altro modo, ma non riesco a capire queste cose.

Torno sulla questione del trasferimento di residenza fuori provincia. Qui si viene a dire che la Giunta lo ha previsto con un emendamento al comma 6, di data 27 luglio. Il mio emendamento è stato presentato in data 18 marzo. Visto che il contenuto dei due emendamenti è uguale, bocciate il mio per poi non approvare neanche quello della Giunta?

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): I due emendamenti sono identici, solo che Lei lo presenta al comma 1 e la Giunta ai commi 5 e 6. Non posso certo non sostenere il testo della Giunta.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: respinto con 5 astensioni e i restanti voti contrari.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Chiedo la ripetizione della votazione.

PRESIDENTE: Ci devono essere fondati motivi.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Io ho votato a favore del mio emendamento.

PRESIDENTE: Ripetiamo la votazione: respinto con 7 voti favorevoli, 16 voti contrari e 1 astensione.

VORSITZ DER VIZEPRÄSIDENTIN:

Dr. SABINA KASSLATTER-MUR

PRESIDENZA DELLA VICEPRESIDENTE:

PRÄSIDENTIN: Ich verlese einen Abänderungsantrag zu Absatz 2 des Artikels 104, der vom Abgeordneten Ianieri eingebracht worden ist: "Absatz 2 wird durch folgenden ersetzt: "2. Die in Absatz 1 genannten Personen müssen den Nachweis erbringen, daß sie mit dem Mieter zum Zeitpunkt seines Ablebens oder der Verlegung seines Wohnsitzes seit mindestens zwei Jahren in Familiengemeinschaft lebten, auf dessen Familienbogen und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen. Enkel müssen zum Zeitpunkt des Ablebens oder der Verlegung des Wohnsitzes seit mindestens zehn Jahren mit dem Mieter in Familiengemeinschaft gelebt haben und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen. Die zweijährige Dauer des Zusammenlebens ist nicht erforderlich für Kinder, die zum Zeitpunkt des Ablebens oder der Verlegung des Wohnsitzes des Mieters noch nicht das zweite Lebensjahr vollendet haben und für den überlebenden Ehegatten, der seinen Wohnsitz in der zugewiesenen Wohnung beibehalten hat, wenn die Ehe innerhalb der zwei dem Ableben oder der Verlegung des Wohnsitzes vorausgehenden Jahre geschlossen wurde."

"Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le persone indicate al comma 1 devono fornire la prova che esse convivevano con il locatario da almeno due anni al momento del decesso o del trasferimento e che compaiono sul suo stato di famiglia e sull'elenco dei locatari indicato all'articolo 102. I discendenti devono avere convissuto con il locatario per almeno dieci anni al momento del decesso o del trasferimento e comparire nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 102. La durata biennale di convivenza non è richiesta per i figli che al momento del decesso o del trasferimento del locatario non hanno ancora compiuto il secondo anno di vita e per il coniuge superstite o che ha mantenuto la propria residenza nell'alloggio assegnato, qualora il matrimonio sia stato concluso entro un anno precedente il decesso o il trasferimento."

Abgeordneter Ianieri, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Mi sto ponendo un problema, cioè se non sia il caso che ritiri questo emendamento, anche se ho molti dubbi che possa essere messo in votazione l'emendamento della Giunta al comma 6. Essendo stato respinto il mio primo emendamento, non è più proponibile perché di contenuto identico.

In ogni caso ritiro il mio emendamento, perché andrei ad aumentare la confusione. Le modifiche io le voglio, e le modifiche al comma 5 devono essere prese in considerazione. Il comma 6, se è trattabile, lo voterò anche perché lo voglio, ma ho i miei dubbi che possa essere discusso ed approvato, in quanto il Consiglio si è già espresso in modo negativo sul mio emendamento.

Spero di avere torto, ma Vi prego di fare questa verifica. Ritiro in ogni caso questo emendamento per non creare confusione.

PRÄSIDENTIN: Gilt dieser Abänderungsantrag also also zurückgezogen? Ja. Danke.

Ich möchte Ihnen noch auf Ihre Frage antworten, Kollege Ianieri. In Ihrem Abänderungsantrag haben Sie sich auf das Ansuchen um Zuweisung bezogen. Beim Abänderungsantrag von Landeshauptmann Durnwalder und dem Abgeordneten Berger geht es hingegen um die Übertragung von bereits zugewiesenen Wohnungen.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): *(interrompe)*

PRÄSIDENTIN: Wir werden diese Angelegenheit überprüfen, aber ich glaube nicht, daß Sie recht haben, Kollege Ianieri.

In der Zwischenzeit verlese ich einen Abänderungsantrag zu Absatz 2, der von den Abgeordneten Zendron und Kury eingebracht worden ist: "Die Worte "in Familiengemeinschaft lebten auf dessen ..." ersetzen durch die Worte "in Familiengemeinschaft lebten oder auf dessen ..."

"Le parole "del decesso e che compaiono" sono sostituite dalle parole "del decesso o che compaiono."

Frau Zendron, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

ZENDRON (GAF-GVA): Questo è un argomento piuttosto importante che riguarda la realtà della famiglia che accede ai benefici pubblici. Questo emendamento cerca di tenere conto concretamente delle situazioni che si possono creare in caso di separazione. In particolare si fa riferimento alla situazione di una coppia di persone che ha una casa in locazione si separa. Una persona se ne va, non contribuisce, perché ancora la separazione non è stata fatta legalmente, ma il suo reddito comunque continua ad essere sommato a quello del coniuge che rimane nell'alloggio. Questo provoca dei problemi molto gravi.

Consideriamo che normalmente la persona che rimane molto spesso è la donna, che il suo reddito è bassissimo, spesso è il minimo vitale, si tratta spesso di persone di una certa età, e si trovano a dover far fronte ad importi di

canone che sono impossibili da rispettare. L'emendamento si propone di fare che il reddito familiare complessivo sia quello reale e non teorico.

Un'altra ragione per rendere giustificata questa richiesta è il fatto che, come vediamo alla lettera f), si tiene conto anche del reddito del convivente more uxorio. Se il suo reddito va a formare reddito per quello che riguarda i doveri, mi pare che questo debba essere uguale anche per i diritti. L'assessore sa che riguarda concretamente delle persone che la legge non può ignorare, non può fingere di non vedere che ci sono queste situazioni, anche perché di fatto poi c'è un riconoscimento. Come ho avuto modo di dire anche all'articolo 42 dove con straordinaria crudeltà la Giunta provinciale ha deciso di cancellare quanto era stato introdotto dalla commissione legislativa, il fatto di ignorare questo aspetto significa ignorare qualcosa che per altri versi la stessa Provincia riconosce. La Provincia dà soldi a queste persone perché possano pagare quei debiti verso la Provincia che non possono essere pagati in altro modo. C'è un riconoscimento quindi da parte dell'ente pubblico.

A me sembra un comportamento incomprensibile e molto burocratico quello di riconoscere che esiste un problema, di adottare la soluzione, ma di non intervenire mai sulla normativa di legge che causa questa situazione.

Assessore, Lei sa di cosa parlo, sa che è una situazione che forse non riguarda tantissime persone, ma come noi, un paio di articoli fa, abbiamo parlato di controlli e Lei ha sostenuto che non si devono avere riguardi e anche la legge sulla privacy in fondo passa in secondo piano perché l'ente pubblico nel momento in cui dà dei benefici deve essere sicuro che vengano rispettate le sue regole, nel momento in cui dice questo, io Le dico che i controlli a mio parere devono essere fatti. Fra il resto non ho mai detto che non si devono fare i controlli fiscali, anzi per me dovrebbe essere data molto più larga applicazione all'articolo 82 dello Statuto, però non si devono fare solo controlli che vanno a sfavore delle persone, ma devono essere necessariamente anche quei controlli che possono certificare una situazione che effettivamente mette in difficoltà le famiglie.

Vedo l'aula distratta, tutti pensano come vendere fuori dall'aula i loro successi o insuccessi. Facendo finta che siano successi, dipende dai rapporti con la Stampa e non dalla realtà, ma questo è un grave problema sociale che riguarda magari un numero limitato di persone ma che non hanno via di scampo. Sono persone che vengono messe in una difficoltà enorme da una legge ingiusta, perché si rifiuta ostinatamente e crudelmente di riconoscere che ci sono delle situazioni di fatto. Particolarmente riguarda le donne, poi vanno fuori di qua a dire che sono per le donne. Ma quando mai! Qui c'è un esempio molto concreto, in cui c'è completa indifferenza anche da parte di qualche donna, in cui poi si conta sul fatto che non se ne parlerà fuori da quest'aula. Ciò nonostante io credo che anche per quel che vale un verbale di un Consiglio, questa cosa non possa passare senza che ci sia una riflessione su quello che fate. Quando adesso si andrà a votare, chi non si interessa, chi non vuole rendersi conto che questo è un problema grosso che riguarda tante donne, che le

le mette in difficoltà enorme, credo che si debba prendere le sue responsabilità e non cercare di vendere le cose fuori.

Quando nello stesso articolo si ammette che il reddito del convivente more uxorio viene calcolato ai fini del pagamento, non si può poi dire che la persona che rimane, che guadagna 600.000 lire al mese di pensione, una donna abbandonata dal marito, debba poi pagare 1 milione di affitto. Di questa questione si era cominciato a dare una soluzione con l'articolo 42, lo si è voluto cancellare. Credo che il minimo che possa fare quest'aula per fare un passo piccolo avanti in questa direzione sia quello di approvare questo emendamento che apre uno spiraglio ad una situazione in cui la realtà della famiglia attuale, la realtà dei rapporti di coppia, è completamente differente da quella che è contemplata dalla legge. Quando la legge non tiene conto della realtà, è una legge ingiusta. Questo emendamento introduce un piccolo passo verso una situazione di maggiore giustizia.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Se uno convive, non può non comparire sullo stato di famiglia.

PRÄSIDENTIN: Wir stimmen über den Abänderungsantrag der Grünen Kolleginnen ab: mit 4 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 3 Stimmenthaltungen abgelehnt.

Der Abänderungsantrag zu Absatz 3 des Kollegen Bolzonello ist zurückgezogen.

Somit verlese ich einen Abänderungsantrag, der auf die Einfügung der Absätze 5 und 6 abzielt, der von Landeshauptmann Durnwalder und dem Abgeordneten Berger eingebracht worden ist: "Zu Artikel 104 sind folgende Absätze 5 und 6 hinzugefügt:

"5. Wenn sich der Gesundheitszustand der Person, der die Wohnung zugewiesen wurde, derart verändert, daß sie in einem Pflegeheim für Langzeitkranke untergebracht werden muß, haben die in Absatz 1 genannten Personen das Recht auf Zuweisung der Wohnung, wenn sie den Nachweis erbringen, daß sie zum Zeitpunkt der Unterbringung des Mieters im Pflegeheim mit diesem seit mindestens zwei Jahren in Familiengemeinschaft gelebt haben und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen.

6. Wenn die Person, der die Wohnung zugewiesen wurde, außerhalb des Landes abwandert, haben die in Absatz 1 genannten Personen das Recht auf Zuweisung der Wohnung, wenn sie den Nachweis erbringen, daß sie zum Zeitpunkt der Aussiedlung des Mieters mit diesem seit mindestens zwei Jahren in Familiengemeinschaft gelebt haben und in dem in Artikel 102 angegebenen Mieterverzeichnis aufscheinen."

"All'articolo 104 sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

"5. Se lo stato di salute dell'assegnatario peggiora in modo tale da rendere necessaria la sistemazione in una struttura per lungodegenti, le persone di cui al comma 1 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se forniscono la prova

che al momento della sistemazione del locatario nella struttura per lungodegenti convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e che sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 102.

6. In caso di trasferimento dell'assegnatario fuori provincia, le persone di cui al comma 1 hanno diritto all'assegnazione dell'abitazione se forniscono la prova che al momento del trasferimento del locatario convivevano con esso da almeno due anni in comunione familiare e che sono compresi nell'elenco dei locatari di cui all'articolo 102."

Abgeordneter Berger, Sie haben das Wort zur Erläuterung.

BERGER (SVP): Danke, Frau Präsidentin! Über dieses Thema ist schon ausgiebig diskutiert worden, und zwar in Zusammenhang mit dem Abänderungsantrag, der vom Abgeordneten Ianieri vorgelegt worden ist. Der fünfte Absatz hat mit dem Text des Kollegen Ianieri nichts zu tun, da es hier um den Gesundheitszustand und um die Aufnahme in ein Langzeitkrankenhaus oder in ein Pflegeheim geht. Hier treten in der Mieternachfolge die gleichen Folgen auf, wie sie auch bei Todesfall eintreten würden.

Der Absatz 6 hingegen ist in seinem Inhalt größtenteils gleichlautend wie jener des Kollegen Ianieri. Hier ist allerdings vorgesehen, daß die Personen, die das Recht auf Zuweisung der Wohnung haben, den Nachweis erbringen müssen, daß sie mit der Person, die abwandert, zwei Jahre in Familiengemeinschaft gelebt haben und im Mieterverzeichnis aufscheinen. Man hätte diesen Absatz 6 und den Abänderungsantrag des Kollegen Ianieri natürlich zusammenfassen können, aber dieser Vorschlag ist in der hitzigen Diskussion untergegangen. Wie gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen den zwei Abänderungsanträgen, und zwar in der zeitlichen Voraussetzung des Zusammenlebens und der Eintragung im Mieterverzeichnis. Der fünfte Absatz unterscheidet sich von dem Abänderungsantrag des Kollegen Ianieri vollkommen. Ich glaube, daß auch der Abgeordnete Ianieri mit diesem Abänderungsantrag einverstanden sein müßte.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Prendo atto con soddisfazione che per due volte questo pomeriggio, per lo meno da parte del consigliere Berger, c'è un riconoscimento del lavoro del sottoscritto, e anche da parte dell'assessore Saurer c'è stato un riconoscimento per quanto riguardava l'emendamento all'articolo 103. Quindi le cose le avevano afferrate bene.

Visto che facciamo una discussione unica su ambedue i commi, per quanto concerne il quinto comma, è nuovo, e va bene. Quando si può verificare che lo stato di salute dell'assegnatario possa avere un peggioramento se già c'era un precario stato di salute, oppure una sopravvenuta malattia che rende possibile il fatto che bisogna trovare delle sistemazioni diverse, portarlo in un luogo per lungodegenti, bisogna salvaguardare i diritti dei componenti del nucleo familiare.

Per quanto concerne il comma 6, mi sta bene in questo senso. Spero che abbiate notato ed apprezzato il fatto che abbia ritirato l'emendamento al

secondo comma. Ho detto che lo ritiravo perché altrimenti potrei complicare la vita all'emendamento della SVP. Non vi ho nemmeno chiesto di farmi sottoscrivere il vostro emendamento, anche se i miei emendamenti sono stati presentati quattro mesi prima dei vostri. Il che vuol dire che la legge me l'ero studiata già a suo tempo. E questi emendamenti, guardate bene, erano stati sottoposti all'attenzione del signor assessore all'urbanistica e all'edilizia. C'era tutto il tempo, da parte dell'ufficio, di andare a guardarli, non arrivare il giorno del Consiglio che bisogna cercare il legale fuori, per vedere se è giusto o meno. Per evitare di complicare il lavoro della SVP sul proseguo della legge ho ritirato il mio emendamento, anche se c'era una leggera differenza, da uno a due anni, ma che non avrebbe potuta essere presa a pretesto. Mentre invece non avendo previsto nulla nel primo, possiamo salvaguardare l'emendamento e non farò altra obiezione, perché era nelle mie intenzioni produrre nel contesto legislativo questa normativa, e mi sta bene.

Molto spesso devo prendere atto che da parte degli assessori o di altri colleghi certi riconoscimenti mi sono stati dati, e per me è più che sufficiente, anche perché voglio ricordare che tutti i miei emendamenti sono stati fatti per dare un contributo ad ogni disegno di legge che è stato presentato. Non ci sono emendamenti ostruzionistici presentati dal sottoscritto. A volte, se li ho presentati per qualche motivo, li ho ritirati. E ho avuto anche la soddisfazione di vedermi approvare da questo Consiglio diversi emendamenti a leggi importanti. Vorrei solo che ci fosse una maggiore disponibilità e maggiore chiarezza da parte dall'assessore competente nel dare delle risposte agli emendamenti che vengono presentati e ai consigli che vengono dati, e non che in sette mesi, siamo ad ottobre, l'ho presentato in marzo, l'ufficio dell'assessore non ha avuto il tempo di andare a studiarli questi emendamenti ed arrivare al giorno della discussione che ancora non sa cosa devono fare.

Voterò l'emendamento presentato dalla SVP perché lo condivido in pieno. Era uno sfogo che ci tenevo a fare, un sassolino che mi sono voluto togliere dalle scarpe.

BOLZONELLO (UNITALIA): Ci sono due novità, entrambe positive, in questo emendamento. La prima è che ci sono risposte a coloro i quali sono costretti, per motivi di salute, ad essere ricoverati in case per lungodegenti e che erano assegnatari di alloggi Ipeaa. Succedeva, in particolare nel comune di Bolzano, che inspiegabilmente quando la persona doveva essere ricoverata in una casa per lungodegenti o in una casa di riposo in cui aveva la necessaria assistenza il Comune di Bolzano trasferiva d'ufficio la residenza in questa casa. Di fatto quindi cambiava lo stato di famiglia. Se questa persona era poi anche assegnataria dell'alloggio Ipeaa, metteva ovviamente in difficoltà i conviventi, perché l'Ipeaa revocava l'assegnazione. Questo solo il comune di Bolzano, chissà perché. E' uno dei tanti misteri della burocrazia e delle scelte fatte da taluni amministratori. Questo emendamento taglia la testa al toro e dà una risposta alle necessità.

Il secondo è positivo perché introduce finalmente il concetto del trasferimento di residenza fuori provincia. Ne abbiamo parlato tanto, non avete voluto capirlo in precedenti occasioni, non tanto per quanto attiene l'assegnazione di alloggi ma per altre situazioni. Finalmente qualcosa si è aperto e questo concetto di trasferimento fuori provincia per l'assegnatario di un alloggio Ipeaa qui viene recepito a differenza di quanto fatto in altre occasioni. Voterò quindi questo emendamento.

ZENDRON (GAF-GVA): Questo emendamento risolve una questione che si è trascinata per tanti anni e vedeva persone che convivevano con il titolare perdere il diritto alla casa nel momento in cui la persona anziana andava alla casa di riposo. C'erano addirittura casi del marito titolare che andava in casa di riposo per lungodegenti in cui la moglie viene scartata. Da parte dell'istituto vi era poi uno sforzo per arrivare ad una soluzione equa, forse perché fino ad oggi c'erano tanti rappresentanti sindacali. Nel nuovo consiglio d'amministrazione, dove ci sono gli imprenditori, queste esigenze non sarebbero molto tenute in considerazione, visto che non è il loro compito.

Vorrei chiedere all'assessore una cosa. Prima ho parlato pensando di essere su un altro emendamento e non ho illustrato quello di cui si stava parlando. Questo la dice lunga sull'attenzione che c'è in quest'aula. Cosa significa *“se forniscono la prova che al momento”* ecc.? Noi abbiamo infatti approvato nel comma precedente il fatto che le persone devono convivere con il locatario da almeno due anni, comparire nello stato di famiglia e devono comparire nell'elenco dei locatari. Allora o forniscono la prova o sono nello stato di famiglia, perché mi sembra scontato che se uno è nello stato di famiglia c'è. Qui invece la Giunta dice *“forniscono la prova”*. Vorrei sapere cosa si intende, perché non è una richiesta di documentazione. Devono incaricare un detective per fornire testimonianze? Forse qui la prova è lo stato di famiglia? In questo caso c'è la contraddizione fra questo comma e il comma 2 dove si deve fornire la prova, dare il certificato dello stato di famiglia ed essere sull'elenco dei locatari. Sarebbe interessante sapere quali criteri vengono usati dalla Giunta per applicare queste cose.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Se l'italiano ha ancora un significato, voi avete letto il comma due, dove si parla di conviventi con il locatario da almeno due anni e che compaiono e sono sull'elenco. La prova è la conseguenza di questo comma. Altrimenti non possiamo ammettere che nel comma 2 diciamo una cosa e nel 5 e 6 un'altra.

KLOTZ (UFS): Frau Präsidentin, ich möchte lediglich um eine getrennte Abstimmung über die Absätze 5 und 6 ersuchen. Danke!

PRÄSIDENTIN: Somit stimmen wir getrennt über die Absätze 5 und 6 ab.

KURY (GAF-GVA): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRÄSIDENTIN: In Ordnung. Ich ersuche einen der Präsidialsekretäre zu zählen. Wir stimmen zuerst über die Einfügung des Absatzes 5 ab: mit 19 Ja-Stimmen und 1 Stimmenthaltung genehmigt.

Wir stimmen über die Einfügung des Absatzes 6 ab: mit 16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 2 Stimmenthaltungen genehmigt.

Wer möchte zu Artikel 104 reden? Mauro Minniti, bitte.

MINNITI (AN): Annuncio il nostro voto contrario a questo articolo, perché in esso c'è una spina dorsale continua, ossia che sono comunque richiesti sempre e solo due anni di convivenza per coloro che dovrebbero rimanere poi "gli eredi" dell'alloggio occupato da altra persona. Riteniamo che questo lasso di tempo sia lungo. Avremmo preferito dimezzarlo almeno. Ricordiamoci che in Alto Adige ci sono diversi casi di gente che dopo aver vissuto per 30 anni in Alto Adige e dopo essere dovuta andare in altra provincia italiana, tornando in Alto Adige a vivere con il padre malato, magari questa convivenza è durata solo 2 mesi e poi il padre è morto, a questa persona viene dato lo sfratto nonostante vi fossero 30 anni precedenti di convivenza. Se in questo contesto si sarebbero potuti tener conto degli anni precedenti, avrei potuto comprendere e giustificare gli ultimi due anni di convivenza, ma poiché questo criterio non è osservato, due anni ci sembra che in qualche maniera penalizzino i successori eventuali. Voteremo quindi contro.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Ho votato a favore dell'emendamento ai commi 5 e 6 con convinzione. Nel contesto dell'articolo, per le stesse motivazioni che ha espresso il collega Minniti, e nel mio emendamento avevo previsto una diminuzione che ho ritirato per non complicare la vita all'emendamento successivo, non posso dare il mio consenso. Ma non posso nemmeno votare contro. Preannuncio quindi il mio voto di astensione. Mi chiedo cosa può succedere però se oggi ci si sposa e dopodomani si muore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

Dott. UMBERTO MONTEFIORI

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: Chi vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 15 voti favorevoli, 3 voti contrari e 3 astensioni.

Art. 105

Modifica dell'assegnazione e voltura del contratto di locazione in caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio

1. In caso di separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio l'IPES modifica se del caso l'assegnazione dell'abitazione e provvede alla voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In mancanza di pronuncia giudiziale in merito, il Presidente dell'IPES assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole, a condizione che quest'ultimo abiti stabilmente nell'alloggio.
2. Al momento della voltura del contratto l'IPES verifica che non ci siano per il successore e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni che impediscano l'ulteriore permanenza nell'alloggio.

Änderung der Zuweisung und Umschreibung des Mietvertrages im Falle von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der

bürgerlichen Wirkungen der Ehe

1. Im Falle von Trennung, Auflösung oder Erlöschen der bürgerlichen Wirkungen der Ehe ändert gegebenenfalls das Wohnbauinstitut die Zuweisung der Wohnung und nimmt die Umschreibung des Mietvertrages vor, wobei es sich an die diesbezügliche richterliche Verfügung hält. In Ermangelung einer diesbezüglichen richterlichen Entscheidung weist der Präsident des Wohnbauinstitutes die Wohnung vorrangig jenem Ehepartner zu, dem die Kinder anvertraut wurden, vorausgesetzt, daß dieser die Wohnung ständig bewohnt.
2. Anlässlich der Vertragsumschreibung überprüft das Wohnbauinstitut, ob für den Nachfolger und dessen Familienmitglieder keine den weiteren Verbleib in der Wohnung hindernden Umstände bestehen.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 13 voti favorevoli, 1 voto contrario e 5 astensioni.

Art. 106

Annullamento dell'assegnazione dell'abitazione

1. L'assegnazione dell'abitazione viene annullata con decreto del Presidente dell'IPES, sentita la Commissione per l'assegnazione, nei seguenti casi:

- a) qualora, prima della consegna dell'alloggio, si accerti la mancanza all'assegnatario di uno dei requisiti prescritti dall'articolo 94 o di una delle condizioni che avevano influito sulla sua collocazione in graduatoria; in questa ipotesi il Presidente dell'IPES sospende la consegna dell'alloggio;
 - b) qualora, dopo la consegna dell'alloggio, si accerti che l'assegnazione dell'abitazione era stata conseguita in contrasto con le disposizioni vigenti al momento dell'assegnazione.
2. A tale scopo l'assegnatario viene avvisato con lettera raccomandata delle circostanze che possono giustificare il provvedimento, e gli viene assegnato un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti.
 3. L'annullamento dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
 4. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento, l'interessato può proporre ricorso contro il provvedimento di annullamento all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.

Annullierung der Wohnungszuweisung

1. Die Zuweisung der Wohnung wird in folgenden Fällen nach Anhören der Zuweisungskommission mit Dekret des Präsidenten des Wohnbauinstitutes annulliert:
 - a) falls vor der Wohnungsübergabe ermittelt wird, daß dem Zugelassenen eine der von Artikel 94 vorgeschriebenen Voraussetzungen oder eine der Bedingungen fehlt, die die Einstufung in die Rangordnung mitbestimmen; in diesem Fall setzt der Präsident des Wohnbauinstitutes die Übergabe der Wohnung aus,
 - b) falls nach Übergabe der Wohnung festgestellt wird, daß die Zuweisung der Wohnung im Widerspruch zu den zum Zeitpunkt der Zuweisung geltenden Bestimmungen erlangt wurde.
2. Zu diesem Zwecke wird die Person, welcher die Wohnung zugewiesen wurde, mit Einschreibebrief über die Tatbestände, welche die Maßnahme rechtfertigen können, benachrichtigt, wobei ihm eine Frist von nicht weniger als 15 und nicht mehr als 30 Tagen für die Vorlage von schriftlichen Gegenäußerungen und Unterlagen gewährt wird.
3. Die Annullierung der Zuweisung hat die Auflösung des Mietvertrages von Rechts wegen zur Folge.
4. Innerhalb der Verfallsfrist von 30 Tagen von der Zustellung der Annullierungsmaßnahme an kann der Betroffene gegen die Annullierungsmaßnahme bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde, wo sich die Wohnung befindet, nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften Beschwerde einlegen.

Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: approvato con 13 voti favorevoli e 5 astensioni.

Art. 107

Revoca dell'assegnazione dell'alloggio

1. Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto, sentita la Commissione per l'assegnazione, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio nei confronti di chi:
 - a) abbia ceduto in tutto o in parte l'alloggio a terzi;
 - b) abbia accolto nell'abitazione senza autorizzazione altre persone rispetto a quelle contenute nella domanda di assegnazione dell'alloggio;
 - c) non abiti in modo stabile ed effettivo nell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva l'autorizzazione dell'IPES giustificata da gravi motivi;
 - d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti ed immorali;
 - e) abbia commesso abusi nel godimento dell'alloggio;
 - f) fruisca di un reddito familiare complessivo per almeno tre anni consecutivi superiore a quello della seconda fascia di reddito, come previsto dall'articolo 56, comma 1, lettera b), tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo familiare, anche del reddito del convivente more uxorio;
 - g) sia proprietario o abbia il diritto di usufrutto, uso o abitazione di un'abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia, o abbia ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione o un tale diritto. Lo stesso vale se proprietario, usufruttuario, titolare del diritto d'uso o abitazione è il coniuge non separato o la persona convivente con il locatario more uxorio.
2. Qualora le abitazioni su cui il locatario dell'IPES possiede i diritti di cui al comma 1 lettera g) si trovino fuori provincia, la revoca dell'assegnazione dell'alloggio viene disposta solamente qualora il valore convenzionale delle abitazioni, accertato in base alle rispettive disposizioni regionali, sia pari al valore convenzionale di un'abitazione adeguata al conduttore in base alle disposizioni di legge provinciali. Il locatario può evitare la revoca dell'assegnazione della abitazione se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'abitazione.
3. Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo di cui al comma 1, lettera) f) il reddito dei figli minori conviventi con l'assegnatario non è considerato.
4. La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto di locazione.
5. Il Presidente dell'IPES può concedere un termine non superiore a tre mesi per il rilascio dell'abitazione.

Widerruf der Wohnungszuweisung

1. Der Präsident des Wohnbauinstitutes verfügt nach Anhören der Zuweisungskommission den Widerruf der Wohnungszuweisung gegenüber Personen, die
 - a) die Wohnung ganz oder teilweise Dritten abgetreten haben,
 - b) ohne Ermächtigung andere Personen in die Wohnung aufgenommen haben, als jene, die im Ansuchen um Wohnungszuweisung enthalten sind,
 - c) die Wohnung während eines Zeitraumes von mehr als drei Monaten nicht ständig und tatsächlich bewohnen, vorbehaltlich der Ermächtigung aus schwerwiegenden Gründen seitens des Wohnbauinstitutes,
 - d) die Wohnung zu unerlaubten und unmoralischen Zwecken mißbraucht haben,
 - e) die Wohnung mißbräuchlich genutzt haben,
 - f) während eines Zeitraumes von wenigstens drei aufeinanderfolgenden Jahren über ein Familiengesamteinkommen verfügen, das jenes der zweiten Einkommensstufe, wie es in Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehen ist, überschreitet, wobei bei der Berechnung des Familiengesamteinkommens auch das Einkommen der in eheähnlicher Beziehung lebenden Person berücksichtigt wird,
 - g) Inhaber des Eigentums-, Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnrechtes an einer dem Bedarf ihrer Familie angemessenen Wohnung sind oder in den letzten fünf Jahren ein solches Recht veräußert haben. Dasselbe gilt, wenn der nicht getrennte Ehegatte oder die mit dem Mieter in eheähnlicher Beziehung lebende Person das Eigentum, das Fruchtgenuß-, das Gebrauchs- oder das Wohnrecht an einer solchen Wohnung hat.
2. Befinden sich die Wohnungen, an denen der Mieter des Wohnbauinstitutes die in Absatz 1 Buchstabe g) angegebenen Rechte besitzt, außerhalb des Landesgebietes, wird der Widerruf der Wohnungszuweisung nur verfügt, wenn der nach den jeweiligen regionalen Bestimmungen ermittelte Konventionalwert der Wohnungen gleich hoch ist, wie der Konventionalwert einer Wohnung, die nach den landesgesetzlichen Bestimmungen für den Mieter angemessen ist. Der Mieter kann den Widerruf der Wohnungszuweisung vermeiden, wenn er sich bereit erklärt, die Miete in der Höhe des Landesmietzinses zu bezahlen. Die Erklärung des Mieters, den Landesmietzins bezahlen zu wollen, muß innerhalb von 30 Tagen ab der Mitteilung erfolgen, daß die Voraussetzungen für den Widerruf der Wohnungszuweisung bestehen.
3. Bei der Feststellung des im Absatz 1 Buchstabe f) angegebenen Familiengesamteinkommens wird das Einkommen der mit dem Zugewiesenen im gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder nicht berechnet.
4. Der Widerruf der Zuweisung hat die Auflösung des Mietvertrages von Rechts wegen zur Folge.
5. Der Präsident des Wohnbauinstitutes kann für die Freistellung der Wohnung eine Frist von höchstens drei Monaten gewähren.

Ha chiesto intervenire il consigliere Minniti, ne ha facoltà.

MINNITI (AN): L'emendamento è ritirato.

PRESIDENTE: Va bene.

Do lettura dell'emendamento al comma 1 presentato dalle consigliere Zendron e Kury: "Al comma 1, lettera f), sono aggiunte le parole: "non tenendo conto del reddito del coniuge separato di fatto non più ricompreso nel nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della presente legge."

"Dem Buchstaben f) werden folgende Wörter hinzugefügt: "nicht aber das Einkommen des gemäß Artikel 42 Absatz 1 dieses Gesetzes de facto getrennten Ehegatten, der nicht mehr zur Familie gehört."

La parola alla consigliera Zendron per l'illustrazione dell'emendamento.

ZENDRON (GAF-GVA): Sarò breve, perché erroneamente ho illustrato questo emendamento poco fa, pensando che fossimo arrivati, e nessuno - per rispetto dice il collega Minniti, in realtà perché non si sta attenti - mi ha avvertito che non ero arrivata al punto.

Faccio riferimento a quanto detto in precedenza, perché non mi pare ci sia una disponibilità maggiore a sentire le ragioni che vengono qui riportate. Questo emendamento tiene conto delle situazioni concrete delle famiglie che nel caso di separazione, fra il momento reale della separazione e la presa d'atto che ci si vuole separare legalmente, spesso c'è un periodo che intercorre, qualche volta anche lungo perché i coniugi sperano di riconciliarsi. In questo periodo comunque c'è la separazione di fatto e quasi sempre la parte forte è quella che se ne va e non contribuisce più alle spese comuni. In questo caso è molto difficile, per chi rimane, essere in grado di far fronte alle richieste di ottemperamento del canone di locazione, se si tratta dell'Ipeaa, ovvero del contributo per l'acquisto della casa.

Di per sé c'è una forma di riconoscimento indiretto da parte della Provincia che si tratta di un fatto in cui occorre intervenire, perché la Provincia di solito dà un contributo diretto per permettere di affrontare queste difficoltà. Quello che si chiede è che la legge tenga conto di questa realtà concreta e che la Provincia non continui con questo comportamento molto ambiguo con cui da una parte mette le persone in difficoltà non riconoscendo la realtà della famiglia di fatto, quindi anche della separazione di fatto, e d'altra parte invece presta i soldi riconoscendo che il problema esiste.

Questi due aspetti sono legati, come era stato l'articolo 42, purtroppo emendato, in cui si lega questa ad una situazione giudiziaria successiva, quindi la separazione legale, in cui si può pensare che ci sia una separazione differente. Questo eviterebbe gli abusi e ridurrebbe anche il numero delle persone che effettivamente hanno accesso a questo beneficio rendendo la situazione reale. La legge dovrebbe cominciare a tenere conto che c'è una realtà concreta e che le famiglie non sono tutte quelle del "Mulino bianco" e della "Nutella".

Ho detto prima che la legge deve fare il proprio dovere per essere giusta, e per essere giusta deve tenere conto di quella che è la realtà concreta. Chiedo che si voti questo emendamento come una piccola apertura verso un riconoscimento di una situazione reale. D'altro canto anche il fatto che si sia in precedenza riconosciuto la situazione more uxorio, il dott. Spitaler chiedeva come faremo a certificare che c'è una convivenza more uxorio, naturalmente è un problema. Altro che legge sulla privacy, voglio vedere come si fa se non c'è uno stato di famiglia! Si tratta di accertamenti che devono essere basati su altri elementi. La stessa cosa a mio parere dovrebbe essere fatta anche quando l'inquilino è in difficoltà e in questo caso si dovrebbe prevedere la stessa possibilità per la separazione di fatto a cui segue quella legale, altrimenti tutti potrebbero dire di essere separati di fatto, ma quando segue quella legale si può calcolare un periodo precedente e quindi verificare dovere e diritto. Non mi pare neanche giusto parificare le situazioni come qualche consigliere ha proposto. La legge è giusta quando sono parificate da tutti e due i lati. Non si può dire che adesso nella casa sociale calcoliamo per il diritto e per l'ammontare del canone di locazione il convivente anche se non presente sullo stato di famiglia, e poi quando si tratta invece della situazione di interruzione di questo rapporto, immaginarsi quando si interrompe la situazione di more uxorio, ma se noi teniamo conto che quando si interrompe il rapporto matrimoniale alla data della presa d'atto giudiziaria, commettiamo un atto di squilibrio. Non trattiamo i diritti delle persone nella stessa maniera dei doveri. Non è un discorso astratto, teorico, ma riguarda persone concrete che anche se sono un numero piccolo, ne hanno un danno molto grave, oltre il fatto che per me è molto importante che la legge riesca a tenere conto della realtà sociale. Non può essere una legge teorica che insegue i nostri sogni di una famiglia perfetta e senza problemi in cui tutto funziona come nella pubblicità. A maggior ragione quando ci sono problemi non può essere l'intervento di carattere sociale che rende ancora più difficili le situazioni che di per sé sono causa di sofferenza e di dolore per le famiglie.

KLOTZ (UFS): Ich möchte Herrn Dr. Peintner und die Einbringerin des Abänderungsantrages, Kollegin Zendron, fragen, worauf sich dieser Abänderungsantrag genau bezieht. Mir kommt vor, daß der Landtag den letzten Satz des Artikels 42 gestrichen hat. Derselbe hatte folgendes zum Inhalt: "*Als nicht mehr zusammenlebend gilt der Ehegatte, falls von der Gerichtsbehörde festgestellt wird, daß eine mehr als ein Jahr zurückliegende de-facto-Trennung gegeben ist.*" Wenn ich mich nicht irre, dann ist das abgelehnt worden. Deshalb ergibt sich für mich die Frage, worauf sich das Einzufügende bezieht. Ich ersuche um eine Erläuterung.

ZENDRON (GAF-GVA): La collega Klotz ha ragione. Credo sia sufficiente se l'ultima frase viene cancellata.

Der deutsche Text soll folgendermaßen lauten: "..., nicht aber das Einkommen des gemäß Artikel 42 Absatz 1 dieses Gesetzes de-facto getrennten Ehegatten." Der Rest wird gestrichen.

KLOTZ (UFS): "De-facto getrennt" haben wir ja ausgeschlossen.

ZENDRON (GAF-GVA): So wäre es wieder eingeführt.

Per adesso non è presente, e se viene approvato questo emendamento, viene reintrodotta.

PRESIDENTE: Sospendo la trattazione di questo emendamento e del relativo articolo.

Art. 108

Rilascio di alloggi occupati illegittimamente

1. Il Presidente dell'IPES dispone con proprio decreto il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo. A tal fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di controdeduzioni scritte e di documenti.
2. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del Presidente dell'IPES all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.
3. Il termine per il rilascio dell'abitazione non può essere superiore a 30 giorni.

Räumung rechtswidrig besetzter Wohnungen

1. Der Präsident des Wohnbauinstitutes verfügt mit Dekret die Freistellung der ohne Rechtstitel bezogenen, von der öffentlichen Hand erbauten Wohnungen. Zu diesem Zweck fordert er vorher mit Einschreibebrief den widerrechtlichen Wohnungsbesetzer auf, die Wohnung innerhalb von 15 Tagen freizustellen, und gewährt ihm eine gleiche Frist für die Vorlage von schriftlichen Gegenäußerungen und Unterlagen.
2. Innerhalb der Verfallsfrist von 30 Tagen ab der Zustellung des Dekretes kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Wohnbauinstitutes bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde, wo sich die Wohnung befindet, nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften Beschwerde einlegen.
3. Die Frist für die Freistellung der Wohnung darf nicht mehr als 30 Tage betragen.

Chi chiede la parola? Consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Die Tatsache, daß dies als eigener Artikel eingefügt wird, weist darauf hin, daß es diesbezüglich Mißbrauch gibt. Davon abgesehen, daß vielleicht Fehler passieren können, daß Unterlagen nicht genau durchgesehen werden und man dann nach einer gewissen Zeit feststellt, daß ein Dokument fehlt oder daß jemand eine wichtige Angabe verschwiegen hat, möchte

ich fragen, ob der Landesrat ungefähr weiß, wieviele Wohnungen zum heutigen Zeitpunkt rechtswidrig besetzt sind. Innerhalb welcher Zeit, glauben Sie, kann man diese Situationen bereinigen?

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Qui noi abbiamo un termine perentorio di 15 giorni dal momento in cui l'Ipeaa emana il decreto per lasciare libero l'alloggio nel caso in cui sia stato attribuito senza titoli. Fate quindi una prima diffida di 15 giorni, entro il quale è assegnato anche il termine per eventuali controdeduzioni. Poi verrà fatto il decreto definitivo se da parte del Presidente si ritiene che le controdeduzioni non sono valide. C'è poi la possibilità di fare il ricorso all'autorità giudiziaria competente. E va bene.

Ma il terzo comma dice che il termine per il rilascio dell'abitazione non può essere superiore a 30 giorni. Ma quando? Nel caso in cui non sia stato presentato il ricorso all'autorità giudiziaria o trenta giorni dopo che l'autorità giudiziaria si è espressa? Nel caso in cui sia stato fatto ricorso che senso ha questo comma? Dovrebbe avere senso solo nel caso in cui al provvedimento di revoca non segue ricorso all'autorità giudiziaria. Oppure non si tiene conto della decisione dell'autorità giudiziaria e si vuole procedere all'esproprio? Se così dovesse essere, cosa succede se poi il ricorso viene respinto?

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Quando si pronuncia l'autorità giudiziaria, anche l'Ipeaa non può non obbedire. Quindi il terzo comma è solo per via amministrativa, non certamente dopo la pronuncia dell'autorità giudiziaria.

KLOTZ (UFS): Und was ist mit meiner Frage, Herr Landesrat?

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Frau Dr. Klotz, Sie haben vollkommen recht, wenn Sie sagen, daß es manchmal passiert, daß ungenügende Erklärungen abgegeben werden oder Dokumente fehlen. Dem kommt das Institut aber immer mit dem besten Willen entgegen.

KLOTZ (UFS): Wieviele Wohnungen sind zum heutigen Zeitpunkt rechtswidrig besetzt?

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Dr. Spitaler sagt, daß das die Zeiten der "ex-semirurali-Wohnungen" waren. Heute kommt es so selten vor, daß wirklich fast gar nichts dabei ist.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione e prego uno dei segretario questori di contare perchè le consigliere Kury e Klotz hanno chiesto la verifica del numero legale: approvato con 16 voti favorevoli e 5 astensioni.

A questo punto riprendiamo la trattazione dell'articolo 107, in particolare dell'emendamento presentato dalle consigliere Zendron e Kury al comma 1. Nel testo tedesco l'emendamento suona così: "..., nicht aber das Einkommen des de-facto getrennten Ehegatten, der nicht mehr zur Familie gehört."

Nella parte italiana rimarrebbe: "... non tenendo conto del reddito del coniuge separato di fatto non più compreso nel nucleo familiare." Il resto è depennato.

Ha chiesto intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Das Einkommen des de-facto getrennten Ehegatten wird also nicht mehr zum Familieneinkommen hinzugerechnet. Normalerweise ist auch der de-facto getrennte Ehegatte zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Wenn die Trennung als solche beantragt ist, also dieser Termin läuft, dann - so nehme ich an - ist der de-facto getrennte Ehemann zu Unterhaltszahlungen verpflichtet. Sollen diese Gelder nicht berücksichtigt werden? Wenn wir zum Familieneinkommen sonst alles dazurechnen, was an Einkommen vorhanden ist, dann müßte man gerechterweise doch auch die Gelder, die der unterhaltspflichtige, auch de-facto getrennte, Ehegatte bezahlt, dazuzählen.

ZENDRON (GAF-GVA): La consigliera Klotz ha ragione quando dice che il coniuge è obbligato a pagare, ma è una teoria. Di fatto non succede così. Poi è obbligato a pagare quando si è già chiesta la separazione. Anche questo non corrisponde ai fatti. Spesso, quando nel caso più comune il marito e ne va e lascia la moglie sola, casalinga, magari sessantenne, a casa, il giorno dopo non va dal giudice a chiedere la separazione. Farebbe bene, ma purtroppo la vita è così, aspetta e spera che lui ritorni. Sono persone già in particolare situazione di difficoltà, e non c'è niente che le tuteli. Il marito se ne va, non paga. La nostra collega esperta Mayr ci spiega che lo devono fare subito, ma non lo fanno. La vita non è come se la immaginano gli avvocati, ma diversa. Tante volte aspettano. E' una situazione reale, quindi un fatto di cui si deve tener conto o no? Secondo me sì. In teoria va tutto bene, ma in realtà il coniuge non paga, la persona che rimane è in difficoltà. Allora anche il convivente che convive da quando inizia? Vengono fatti dei controlli, ci dice l'assessore. Questa deve valere allora anche per quando un rapporto finisce. Non c'è un certificato, ma c'è un controllo su quello che dichiara la persona.

KLOTZ (UFS): Ich verstehe Deinen Gedankengang, aber das schafft soziale Ungerechtigkeit. Jene Frauen, die von ihrem de-facto getrennten Ehemann etwas bekommen, müssen das anführen und können dadurch auch draufzahlen. Bei jenen Frauen, die nichts bekommen, profitiert wieder einmal der de-facto getrennte Ehemann und das kann seine Familie auch in Schwierigkeiten bringen. Deshalb weiß ich nicht, ob das sozial vertretbar ist. Außerdem ist es eine Einladung für die de-facto getrennten Ehegatten, nicht zu zahlen. Dann wäre ich dafür, daß man - wenn schon - den de-facto getrennten E-

hemann dazu verpflichtet, die entsprechende Erklärung abzugeben, daß er nicht imstande ist zu zahlen. Das scheint dann ja auch in seiner Steuererklärung auf. Wie gesagt, auf diese Weise ist der de-facto sitzengelassenen Frau sicher nicht geholfen.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Ho qualche perplessità su questo emendamento. Nella sostanza è giusto, perché se una famiglia si divide non bisogna tenere conto del reddito del coniuge separato. Ma ci sono molti casi in cui queste separazioni sono fittizie, per problemi fiscali. Bisognerebbe avere la certezza di quale tipo di controllo si possa fare. Io sono d'accordo che nel caso in cui ci sia una separazione e non vengono corrisposti neppure gli alimenti previsti, non bisogna tener conto del reddito del coniuge, ma i casi che dei coniugi separati in base allo stato di famiglia ma in realtà convivono sono tanti qui a Bolzano. In questo caso c'è un'evasione fiscale.

Sono molto perplesso su questa questione. Siccome la Provincia non esercita ancora le possibilità che la legge le consente, l'articolo 82 dello Statuto, ho perplessità su questo emendamento. Comunque per solidarietà verso i proponenti darò il mio assenso, ma i dubbi permangono.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): A titolo personale, in quanto la Giunta avendo soppresso l'ultimo periodo dell'articolo 42 ha già emesso un verdetto, condivido le dichiarazioni fatte dalla consigliera Zendron. I casi a me noti sono numerosi, quindi sono solidale.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento delle consigliere Zendron e Kury.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um die Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego uno dei segretari questori di contare: respinto con 7 voti favorevoli, 14 voti contrari e 2 astensioni.

Do lettura di un emendamento al comma 2 presentato dai consiglieri Minniti, Holzmann und Benussi: "Dopo le parole "il canone provinciale" aggiungere "o il 75% di esso qualora trattasi di anziano."

"Nach den Wörtern "die Miete in der Höhe des Landesmietzinses" sind die Wörter "oder 75% davon, wenn es sich um Senioren handelt" hinzuzufügen."

La parola al consigliere Minniti per l'illustrazione dell'emendamento.

MINNITI (AN): Questo vuole essere un emendamento a tutela dell'anziano. Infatti nel momento in cui si parla della possibilità di evitare la revoca attraverso il pagamento dell'intero canone provinciale, noi poniamo l'anziano in una situazione di difficoltà, perché il canone provinciale ha un certo rapporto. L'anziano spesso vive con una pensione minima della quale bisogna

tener conto. E' opportuno che comunque almeno ci sia una riduzione di questo canone provinciale quando si parla della riduzione che Lei ha citato.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Socialmente non può che essere un provvedimento positivo. Se l'aula è di questo parere, io non ho niente in contrario.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione: respinto con 9 voti favorevoli, 11 voti contrari e 1 astensione.

Do lettura di un emendamento al comma 3 presentato dal consigliere Benedikter: "Sopprimere il comma 3."

"Den dritten Absatz streichen."

Chi desidera intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione e prego uno dei segretari questori di contare perchè le consigliere Kury e Klotz hanno richiesto la verifica del numero legale: respinto con 7 voti favorevoli, 14 voti contrari e 1 astensione.

Do lettura dell'emendamento presentato dal consigliere Bolzonello che dice: "Viene aggiunto nuovo comma 6: "6. Contro la revoca dell'assegnazione può essere proposto ricorso all'autorità giudiziaria competente per territorio."

"Folgender Absatz 6 wird angefügt: "6. Gegen den Widerruf der Zuweisung kann bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde Rekurs eingelegt werden."

La parola al consigliere Bolzonello per illustrare il suo emendamento.

BOLZONELLO (UNITALIA): Siccome è previsto il ricorso all'autorità giudiziaria anche rispetto all'articolo precedente, laddove si parla di revoca dell'alloggio, credo che, non avendolo il presentatore del disegno di legge contemplato, vada previsto un eventuale ricorso contro la revoca dell'assegnazione di cui all'articolo 107. Ecco perché chiedo che questo passaggio venga contemplato. Mi si potrebbe dire che comunque è consentito, visto che non è vietato. Mi domando allora perché è stato inserito nell'articolo precedente che parla di annullamento dell'assegnazione dell'abitazione.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Per ribadire quello che ha detto il collega Bolzonello, perché avendolo inserito nell'articolo 108 maggiormente deve essere inserito nel 107.

Prendo la parola più che altro perché prima non ho avuto la possibilità di replicare all'intervento dell'assessore Cigolla in merito ai commi 2 e 3 dell'articolo 108, ma con questo emendamento ne ho l'opportunità. Prima dicevo che il termine perentorio dei 30 giorni ai fini del rilascio dell'abitazione nel caso venga proposto un ricorso all'autorità giudiziaria, non dice che il giudice già si sia espresso. Il giudice si può esprimere in un giorno o nell'arco di qual-

qualche anno. A me interessava sapere se in questo caso, in attesa del giudizio del giudice, il terzo comma non si applica o meno. E' chiaro che una volta che il giudice si è espresso non c'è nulla da fare e bisogna attenersi a quello che lui ha deciso. Ma dal momento in cui viene presentato il ricorso, al momento in cui il giudice si esprime, può passare un lasso di tempo che può essere brevissimo o lunghissimo. A me interessa cosa succede in questo lasso di tempo.

Ritengo comunque che l'emendamento vada sostenuto affinché possa essere contemplato questo nuovo comma nell'articolo 107.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Questo emendamento è incostituzionale, perché spetta solo allo Stato definire le nomine in materia di giurisdizione giudiziaria.

Rispondo poi per la seconda volta al consigliere Ianieri che il ricavo all'autorità giudiziaria interrompe comunque e sempre i termini. Quindi i trenta giorni del terzo comma possono essere riferiti sempre e solo ad un iter amministrativo.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Bolzonello: respinto con 5 voti favorevoli, 1 astensione e i restanti voti contrari.

Chi desidera intervenire sull'articolo 107 nella sua interezza? La consigliere Zendron, ne ha facoltà.

ZENDRON (GAF-GVA): Voterò contro questo articolo, perché le obiezioni che sono state adottate all'emendamento presentato da me, che poneva questo problema della separazione di fatto, non le condivido. Sostanzialmente da questo articolo non esce una soluzione del problema. Ma esiste. E' troppo semplice dire che ci possono essere degli abusi. In realtà non possiamo togliere un beneficio a chi ne ha diritto per paura che ci siano degli abusi. Noi dobbiamo riuscire a trovare una soluzione.

Io sono anche convinta della bontà della soluzione perché eccezionalmente anche l'assessore competente ha sostenuto questa modifica, anche all'interno della Giunta. Vuol dire che il suo assessorato ha cercato di trovare una soluzione analoga per un problema reale che esiste nella nostra società.

Anche dall'atteggiamento di alcuni consiglieri vedo che ci sia questo prevalere dell'ideologia della famiglia che o è così o è così, o l'atteggiamento avvocatesco per cui uno il giorno dopo che ha litigato con il marito o la moglie va subito in tribunale per la separazione, e questo secondo me non è accettabile. E' accettabile che si pongano delle obiezioni come ha fatto la collega Klotz che chiede se in questo caso non facciamo male. Indubbiamente va preso in considerazione il discorso che fa lei, cioè che se noi interveniamo dobbiamo comunque trovare il modo per costringere un marito in fuga a fare il suo dovere. Sono perfettamente d'accordo, è giusto che non sia la società a farsi carico di

un comportamento incivile. Peraltro incivile è quasi la regola dei comportamenti nella rottura, purtroppo. Basta guardarsi i fatti reali. Possiamo usare il sistema tedesco e austriaco che costringe ad ottemperare agli obblighi familiari. Però poiché per adesso questo non esiste in Italia e nemmeno nel Sudtirolo, che almeno per queste cose sappiamo essere parte dello Stato italiano, credo che chiudere gli occhi di fronte a realtà difficili sia assolutamente sbagliato. Lo dico in generale, perché l'atteggiamento ideologico che insegue i sogni invece che far sì che la realtà venga considerata dalla legge è la cosa più sbagliata e ingiusta che si possa fare.

Per questo aspetto l'articolo 107 non fa un passo avanti rispetto alla necessità della legge di adeguarsi ai nuovi tempi e a delle situazioni che forse una volta non erano così diffuse o non avevano una rilevanza, che oggi invece sono rilevanti, importanti. Basta pensare a quante separazioni ci sono da noi. Anche questo ci dispiace, ma non serve a niente far finta che non ci siano e fare una legge dove questi fatti sono ignorati.

BOLZONELLO (UNITALIA): Ritengo la bocciatura dell'emendamento frutto di una visione piuttosto ristretta. Se è vero come è vero che è incostituzionale e non c'è il richiamo alla competenza dello Stato, è altrettanto vero che - leggo l'ultimo comma dell'articolo precedente - "*il richiamo alla stessa fattispecie, aggiungendo secondo la vigente normativa statale*" è pleonastico, perché comunque bisogna intenderla fatta nel rispetto della legge vigente, sia essa statale, provinciale o regionale, qualsiasi tipo di ricorso all'autorità giudiziaria. La verità è che nel caso di revocche di assegnazione dell'alloggio non è consentito, in quanto non è stato ricompreso nell'articolo approvando la proposta, un qualsiasi tipo di ricorso. Secondo me il fatto che non vi sia un richiamo alla normativa statale vigente è pleonastico. E' ovvio che un ricorso deve essere frapposto in quei termini.

La seconda osservazione per cui voterò contro questo articolo è dovuta al fatto che alla Presidente dell'Ipes, attraverso la commissione per l'assegnazione, addirittura si consente di valutare che cosa sia la moralità o l'immoralità che dovrebbe portare alla revoca di un'assegnazione. Se nella casa viene praticata la prostituzione? Domando all'assessore. Se vengono usate delle droghe? Cosa vuol dire immoralità? Addirittura non si dà nemmeno ad un funzionario, ma ad una carica politica quale quella del Presidente dell'Ipes la facoltà di revocare un alloggio per questioni di immoralità, senza che sia specificato se siano intervenute sentenze, segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria di polizia, segnalazioni anomale. Può essere, a giudizio del Presidente, sentita la commissione. Quindi senza l'assunzione di nessuna delibera da parte della commissione preposta può essere revocata l'assegnazione di un alloggio sulla base di una presente immoralità. Credo sia vergognoso che in una legge così importante si inserisca un principio di una genericità tale che secondo me inficia profondamente sulla credibilità di chi la presenta.

PRESIDENTE: Qualcun altro vuole intervenire? Nessuno. Passiamo alla votazione sull'articolo 107: approvato con 15 voti favorevoli, 6 voti contrari e 1 astensione.

Do lettura dell'articolo 107/bis, presentato dalle consigliere Zendron e Kury in forma di emendamento: "Dopo l'articolo 107 viene inserito il seguente articolo 107/bis:

"107-bis

Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano anche alle revoche disposte nei due anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora sia stata proposta opposizione e il relativo giudizio sia ancora in corso."

"Nach Artikel 107 wird folgender Artikel 107-bis eingefügt:

"107-bis

Die Bestimmungen laut Artikel 107 werden auch auf jene Fälle von Widerruf angewandt, die in den zwei Jahren vor Inkrafttreten dieses Gesetzes ausgesprochen wurden, falls dagegen Beschwerde eingereicht wurden und das entsprechende Verfahren noch im Gange ist."

La parola alla consigliera Zendron.

ZENDRON (GAF-GVA): Io credo che decada. Comunque l'intenzione era che le disposizioni che speravo fossero introdotte nella lettera f) del comma 1 potessero essere retroattive per sanare eventuali casi che fossero finiti con la separazione legale.

Se non è decaduto lo ritiro, perché perde il senso.

PRESIDENTE: Allora l'emendamento tendente all'aggiunta di un articolo 107-bis è stato ritirato, per gentile collaborazione della consigliera Zendron.

Art. 109

Disciplina del canone

1. Il canone di locazione di tutti gli alloggi di proprietà dell'IPES o ad esso affidati in gestione corrisponde al canone provinciale di cui all'articolo 7, applicando, se del caso, i coefficienti di vetustà e dello stato di manutenzione di cui agli articoli 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Il canone di locazione dovuto dal singolo assegnatario ai sensi della presente legge deve essere determinato entro il 10 e il 25 per cento della capacità economica del nucleo familiare e non deve comunque superare il canone risultante dall'applicazione del comma 1.
3. Per capacità economica del nucleo familiare si intendono tutti i redditi di tutte le persone conviventi con il locatario, come determinati con regolamento di esecuzione. Nel regolamento di esecuzione vengono determinate anche le quote esenti per familiari a carico.
4. L'assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, interviene nei casi in cui il reddito familiare, a seguito

della determinazione del canone a norma del comma 2, risulti inferiore ai minimi stabiliti annualmente con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

5. I criteri di attuazione dei principi contenuti nel comma 2 sono stabiliti con regolamento di esecuzione.

6. Per gli assegnatari il cui reddito familiare complessivo sia superiore al limite massimo della seconda fascia di reddito, come previsto all'articolo 56, comma 1, lettera b), e nei cui confronti non sia ancora intervenuto il provvedimento di revoca dell'assegnazione di cui all'articolo 107, il canone di locazione è fissato nella misura indicata al comma 1.

7. Per i locatari che presentano dichiarazioni di reddito non veritiere o omettono di presentare la documentazione richiesta concernente il reddito familiare complessivo, il canone di locazione è determinato per la durata di un anno nella misura indicata al comma 1. Qualora la documentazione per la valutazione della capacità economica del nucleo familiare venga regolarmente presentata entro 30 giorni dall'imposizione del canone ai sensi del comma 1, l'IPES può rideterminare il canone di locazione per la rimanente parte dell'anno, tenendo conto dell'effettiva capacità economica del nucleo familiare, nella misura prevista al comma 2.

8. In occasione dell'aggiornamento annuale del canone di locazione in ragione dell'aumento del costo di costruzione convenzionale degli alloggi, l'IPES deve anche tenere conto delle variazioni della capacità economica del nucleo familiare.

Mietenregelung

1. Der Mietzins für die Wohnungen, die im Eigentum des Wohnbauinstituts sind oder die ihm zur Verwaltung anvertraut sind, entspricht dem Landesmietzins laut Artikel 7, wobei gegebenenfalls die Koeffizienten für das Alter und den Erhaltungszustand laut den Artikeln 20 und 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 392, anzuwenden sind.

2. Der Mietzins, den die Person, der eine Wohnung zugewiesen wird, im Sinne dieses Gesetzes zu zahlen hat, ist so festzusetzen, daß er 10 bis 25 Prozent der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie beträgt; er darf jedoch keinesfalls den Mietzins überschreiten, der sich aus der Anwendung von Absatz 1 ergibt.

3. Unter wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Familie versteht man alle Einkommen aller mit dem Mieter im gemeinsamen Haushalt lebender Personen, wie sie mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. In der Durchführungsverordnung werden auch die Freibeträge für unterhaltsberechtigten Familienmitglieder festgelegt.

4. Die Grundfürsorge gemäß Landesgesetz vom 26. Oktober 1973, Nr. 69, hat einzugreifen, wenn das Familieneinkommen nach der Festsetzung des Mietzinses nach Absatz 2 niedriger ist als die mit Dekret des Landeshauptmannes jährlich festgelegten Mindestsätze.

5. Die Richtlinien zur Durchführung der in Absatz 2 enthaltenen Grundsätze sind mit Durchführungsverordnung festzulegen.

6. Für Mieter, deren Familiengesamteinkommen die Höchstgrenze der zweiten Einkommensstufe, wie sie in Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b) vorgesehen ist, überschreitet und gegen die der Widerruf der Wohnung gemäß Artikel 107 noch nicht verfügt wurde, wird der Mietzins in der von Absatz 1 vorgesehenen Höhe festgelegt.

7. Für Mieter, die nicht wahrheitsgetreue Einkommenserklärungen abgeben, oder welche die angeforderten Unterlagen über ihr Familiengesamteinkommen nicht vorlegen, wird der Mietzins für die Dauer eines Jahres in der von Absatz 1 vorgesehenen Höhe festgesetzt. Werden die Unterlagen für die Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse innerhalb von 30 Tagen ab der Vorschreibung der Miete laut Absatz 1 ordnungsgemäß vorgelegt, kann das Wohnbauinstitut unter Berücksichtigung der tatsächlichen wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie, den Mietzins für den restlichen Teil des Jahres in der von Absatz 2 vorgesehenen Höhe neu festsetzen.

8. Bei der jährlichen Neufestsetzung des Mietzinses, die entsprechend der Erhöhung der gesetzlichen Baukosten für Wohnungen vorgenommen wird, muß das Wohnbauinstitut auch die Veränderung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie berücksichtigen.

Do lettura di un emendamento al comma 2 presentato dal consigliere Benedikter: "Inserire dopo le parole "per cento", le parole "a seconda."

"Im ersten Satz nach "25 Prozent" die Worte "je nach" einfügen."

La parola alla consigliera Klotz per l'illustrazione dell'emendamento.

KLOTZ (UFS): Hier sollte folgendes stehen: "*Der Mietzins, den die Person, der eine Wohnung zugewiesen wird, im Sinne dieses Gesetzes zu zahlen hat, ist so festzusetzen, daß er zehn bis fünfundzwanzig Prozent je nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie beträgt. Er darf jedoch keinesfalls den Mietzins überschreiten, der sich aus der Anwendung von Absatz 1 ergibt.*" Es ist also notwendig, diese Präzisierung einzufügen. Der Mietzins darf also zehn bis fünfundzwanzig Prozent der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie betragen, ohne daß im Gesetz irgendein Grundsatz für die Bemessung innerhalb dieses großen Spielraumes festgesetzt würde. Wo bleibt hier die Bürgernähe? Der Bürger erwartet sich auf jeden Fall eine gesetzliche Regelung für die Bemessung, die wenigstens darin bestehen könnte, daß sie je nach Leistungsfähigkeit festgelegt wird, wobei die Richtlinien gemäß Absatz 3 mit Durchführungsverordnung festgelegt werden. Wie gesagt, diese Präzisierung sollte schon erfolgen.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Frau Dr. Klotz, wenn Sie über die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit sprechen, dann muß man genau überprüfen, ob die Zahl "25" mathematisch gerechnet wird oder nicht. Ansonsten bleibt immer ein bestimmter Freiraum.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Benedikter.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: La consigliera Klotz e altri due consiglieri hanno chiesto la votazione per appello nominale. È stato estratto il numero 10:

DURNWALDER (SVP): (Abwesend)

FEICHTER (SVP): Nein.

FRASNELLI (SVP): (Abwesend)

FRICK (SVP): Nein.

HOLZMANN (AN): (Assente)

HOSP (SVP): Nein.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): (Assente)

KASSLATTER-MUR (SVP): Nein.

KLOTZ (UFS): Ja.

KOFLER (SVP): Nein.

KURY (GAF-GVA): Ja.

LAIMER (SVP): Nein.

LEITNER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

MAYR C. (SVP): Nein.

MAYR S. (SVP): Nein.

MESSNER (SVP): Nein.

MINNITI (AN): Sì.

MONTEFIORI (Rinnovamento Italiano): Sì.

MUNTER (SVP): (Abwesend)

PAHL (SVP): (Abwesend)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): Nein.

TARFUSSER (Die Freiheitlichen): (Abwesend)

VIOLA (Autonomia Dinamica): No.

WILLEIT (Ladins): Ja.

ZENDRON (GAF-GVA): Sì.

ACHMÜLLER (SVP): Nein.

ATZ (SVP): (Abwesend)

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (AN): Sì.

BERGER (SVP): Nein.

BOLZONELLO (UNITALIA): Sì.

CIGOLLA (PPTAA): Nein.

DENICOLO' (SVP): Nein.

DI PUPPO (PPI): (Assente)

PRESIDENTE: Do lettura dell'esito della votazione: 8 voti favorevoli e 15 voti contrari. Pertanto l'emendamento del consigliere Benedikter è respinto.

Ora ci sono da trattare due emendamenti presentati dai consiglieri Minniti, Benussi e Holzmann. Prego, consigliere Minniti, ha la facoltà di spiegare come vuole procedere.

MINNITI (AN): Crediamo che per i due emendamenti possa essere fatta un'unica discussione e una doppia votazione.

PRESIDENTE: Va bene. Allora do lettura dei due emendamenti al comma 3 presentati dai consiglieri Minniti, Benussi e Holzmann. Il primo dice: "Al comma aggiungere: "Per reddito e capacità economica del nucleo familiare si intendono anche gli utili o le perdite di esercizio delle attività produttive."

“Dem Absatz folgenden Wortlaut hinzufügen: “Unter Einkommen und wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit der Familie versteht man weiters die Erträge oder Verluste aus Produktionstätigkeiten.”

Leggo il secondo: “Aggiungere: “Il reddito del nucleo familiare è calcolato sulla reale capacità economica del medesimo. I mutui e/o prestiti accessi con Istituti bancari o altri Enti per l’acquisto di beni di prima necessità sono sottratti al calcolo circa la capacità economica del nucleo medesimo.”

“Dem Absatz folgenden Wortlaut hinzufügen: “Das Einkommen der Familie wird aufgrund der effektiven wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berechnet. Die bei Bankinstituten oder sonstigen Körperschaften aufgenommen Darlehen und/oder Kredite für den Erwerb von Gütern für den Grundbedarf werden bei der Berechnung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Familie nicht berücksichtigt.”

La parola al consigliere Minniti per l’illustrazione dei suoi emendamenti.

MINNITI (AN): Quando si parla di disciplina del canone di locazione, si parla sostanzialmente di due problemi evidenti. Il primo riguarda i tempi con cui questo canone viene deciso. Sui tempi purtroppo c’è un bailamme di discussioni e contestazioni, perché più volte abbiamo registrato che i canoni di locazione variano di anno in anno, quando nella realtà economica della famiglia variano magari di mese in mese.

Non è questo l’argomento di cui dobbiamo parlare, ma della valutazione della reale capacità economica del nucleo familiare. Questo è stato uno degli argomenti che abbiamo toccato maggiormente nella nostra relazione di minoranza e in discussione generale. E’ uno dei punti fondamentali della legge, uno di quei paletti che dovrebbero costituire l’ossatura principale.

Ci sono stati diversi casi, e lo sanno sia l’assessore Cigolla che la Presidente Franzelin che ci sta osservando in questo momento, in cui al richiedente, sia per quanto riguarda il canone che il sussidio casa, è stato contestato magari il reddito da lui dichiarato nel modello 740. Questo succede sostanzialmente al cittadino che ha una piccola attività familiare, dove lavora lui assieme alla moglie e dove non per forza gli introiti ... gradirei maggior silenzio, Presidente. Grazie.

L’Ipeaa in più di un’occasione ha contestato i dati che dovevano accertare la richiesta del nucleo familiare per il canone di locazione o per il sussidio casa, perché magari questo nucleo familiare ha una piccola attività a conduzione familiare che non sempre dà quei risultati che uno si aspetta. L’Ipeaa ha preso spunto dal redditometro in base al quale una determinata attività avrebbe dovuto in qualche maniera produrre un determinato reddito, che invece non viene prodotto. A questo punto i casi sono due: o c’è stata una dichiarazione dei redditi non vera, presentata però dai diretti interessati, oppure deve far fede la dichiarazione dei redditi. Non si può mettere in discussione la realtà di quei dati in maniera pretestuosa e magari anche arrogante. Succede che persone che hanno questo tipo di attività a conduzione familiare per far funzionare

la propria attività sono costretti ad accendere mutui bancari e ad effettuare una serie di spese di cui si deve tener conto. Se è vero come è vero che l'Ipeaa non può permettersi di difendere lo speculatore privato, magari anche l'impresa piccola, media o grande, è anche vero che deve tener conto che le dichiarazioni che vengono presentate dai richiedenti sono reali. Se vuole le può constatare, però dimostrando la constatazione e soprattutto accertando che sono errate. Ma non si può in nessun modo farsi forte di un criterio come quello del reddi-tometro.

In questo primo caso del nucleo familiare che ha delle attività produttive con le quali vive, l'Ipeaa deve tener conto degli utili ma anche delle perdite, che dovrebbero rientrare nei criteri per accertare la reale capacità economica del nucleo familiare. Ma dovrebbero anche essere presi in considerazione - entriamo nei contenuti del secondo emendamento - i mutui accesi con gli istituti bancari o altri enti, proprio per lo svolgimento di quella minima attività o per la sua sopravvivenza. Ci sono dei casi di nuclei familiari con attività propria che magari sono stati costretti a vendere la casa per coprire i debiti. A queste persone l'Ipeaa ha detto di no perché negli ultimi tre anni hanno venduto una casa, ma quei soldi non fanno parte del loro reddito, fanno parte di una copertura di disavanzo.

Il nostro invito è che si abbia una disponibilità più ampia nella valutazione del reddito di una famiglia, si comprendano che ci sono delle esigenze reali, e quando si decide che deve far fede la dichiarazione dei redditi, quella deve far fede. Se noi vogliamo contestare la dichiarazione dei redditi, facciamo, ma come deve essere fatto, e dimostriamo che non corrisponde al vero! Non facciamo attraverso il reddi-tometro per quei nuclei familiari che hanno un'attività produttiva familiare, perché sono sistemi ingiusti che rischiano di penalizzare chi ha magari tutto il diritto di poter ottenere un'agevolazione, sia sussidio casa che assegnazione di un alloggio.

Auspichiamo che la Giunta provinciale voglia comprendere questa necessità ed avere una mentalità più elastica.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Non è privo di fondamento, e i fatti della vita quotidiana purtroppo ce lo dimostrano, che le cosiddette povertà aumentano, e sono frutto soprattutto di perdite derivanti da attività di lavoro, prestiti accesi presso banche, mutui ecc. Non mi riesce di capire cosa intende il consigliere Minniti quando dice "per acquisto di beni di prima necessità." Se sono riferiti alla sopravvivenza, chiaramente non si può intendere che uno va in banca per prendere il cosiddetto minimo vitale, perché sarebbe fuori da ogni concezione di socialità.

In linea teorica la formulazione "utili perdite", tralasciando attività produttive, includendo mutui o prestiti accesi presso banche, potrebbe essere una formulazione che attiene a fatti di vita quotidiana. Se l'aula è d'accordo, io non ho niente in contrario.

PRESIDENTE: Allora sospendiamo la trattazione di questi due emendamenti e dell'intero articolo per permettere la presentazione di un emendamento comune.

Art. 110

Maggiorazione del canone per sottoutilizzazione

1. Famiglie che occupano un'abitazione la cui superficie utile abitabile è superiore a 50 metri quadrati per la prima persona e 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona, e che non acconsentono ad un cambio di alloggio ai sensi dell'articolo 101, devono pagare per la superficie utile abitabile, che eccede la predetta misura, l'intero canone previsto all'articolo 109, comma 1.

Fehlbelegungsabgabe

1. Familien, die eine Wohnung besetzen, deren bewohnbare Nutzfläche größer ist als 50 Quadratmeter für die erste Person und größer als 15 Quadratmeter für jede weitere Person, und einem Wohnungstausch gemäß Artikel 101 nicht zustimmen, müssen für die bewohnbare Nutzfläche, die das vorgenannte Ausmaß übersteigt, die volle in Artikel 109 Absatz 1 vorgesehene Miete bezahlen.

Ha chiesto intervenire il consigliere Ianieri, ne ha facoltà.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Siccome abbiamo sospeso l'articolo 109, questo articolo gli fa riferimento, non credo che possiamo trattare l'articolo 111 prima di non aver trattato l'articolo 109.

PRESIDENTE: Ha ragione. Sospendiamo la trattazione dell'articolo 110 e anche del 111 che è collegato.

Art. 112

Contratto di locazione con canone provinciale

1. Il locatario, nei cui confronti sussistono i presupposti per revocare l'assegnazione dell'alloggio per superamento del limite di reddito di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), può evitare la revoca dell'assegnazione dell'alloggio se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di voler pagare il canone provinciale deve avvenire entro 30 giorni dalla contestazione del fatto che sussistono i presupposti per la revoca dell'assegnazione dell'alloggio.

2. Qualora il reddito complessivo familiare del locatario superi il limite di reddito indicato all'articolo 56, comma 1, lettera c), questi può continuare a rimanere nell'abitazione se paga all'IPES un canone che supera il canone provinciale del 20 per cento.

3. La revoca dell'assegnazione dell'abitazione nei confronti dei locatari indicati ai commi 1 e 2 può essere disposta previa autoriz-

zazione della Giunta provinciale qualora nel relativo comune si trovino domande di assegnazione di abitazioni, che non hanno potuto essere prese in considerazione da più di due anni.

Mietvertrag mit Landesmietzins

1. Der Mieter, gegenüber welchem die Voraussetzungen bestehen, die Wohnungszuweisung wegen Überschreitens der Einkommensgrenze gemäß Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe f) zu widerrufen, kann den Widerruf der Wohnungszuweisung vermeiden, wenn er sich bereit erklärt den Landesmietzins zu bezahlen. Die Erklärung des Mieters, den Landesmietzins bezahlen zu wollen, muß innerhalb von 30 Tagen ab der Vorhaltung erfolgen, daß die Voraussetzungen für den Widerruf der Wohnungszuweisung bestehen.
2. Überschreitet das Familiengesamteinkommen des Mieters die in Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c) angegebene Einkommensgrenze, kann er weiterhin in der Wohnung verbleiben, wenn er dem Wohnbauinstitut eine Miete bezahlt, die den Landesmietzins um 20 Prozent übersteigt.
3. Der Widerruf der Wohnungszuweisung gegenüber den in Absatz 1 und 2 genannten Mietern kann nach vorheriger Ermächtigung durch die Landesregierung verfügt werden, wenn in der jeweiligen Gemeinde Gesuche um Wohnungszuweisung vorliegen, die seit mehr als zwei Jahren nicht berücksichtigt werden konnten.

Do lettura di un emendamento al comma 1 presentato dal consigliere Ianieri: "Il comma 1 dell'articolo 112 è sostituito dal seguente: "1. Il locatario, nei cui confronti sussistono i presupposti per revocare l'assegnazione dell'alloggio per superamento dei limiti di reddito di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f) o per la cessazione dal servizio del personale delle forze dell'ordine di cui all'articolo 20, comma 5, può evitare la revoca dell'assegnazione dell'alloggio se si dichiara disposto a pagare il canone provinciale. La dichiarazione del locatario di volere pagare il canone provinciale deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla revoca dell'assegnazione dell'alloggio."

"Absatz 1 wird durch folgenden ersetzt: "1. Der Mieter, gegenüber welchem die Voraussetzungen bestehen, die Wohnungszuweisung wegen Überschreitens der Einkommensgrenze gemäß Artikel 107 Absatz 1 Buchstabe f) oder - im Falle des Personals der Sicherheitskräfte - wegen Beendigung des Dienstverhältnisses gemäß Artikel 20 Absatz 5 zu widerrufen, kann den Widerruf der Wohnungszuweisung vermeiden, wenn er sich bereit erklärt, den Landesmietzins bezahlen zu wollen, muß innerhalb von dreißig Tagen ab Erhalt der Mitteilung über den Widerruf der Wohnungszuweisung erfolgen."

La parola al consigliere Ianieri per l'illustrazione del suo emendamento.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Sostanzialmente il testo è lo stesso, c'è solo l'aggiunta "o per la cessazione dal servizio del personale delle forze dell'ordine di cui all'articolo 20, comma 5." Siccome questo

personale ha già avuto delle deroghe per quanto concerne il reddito, nel momento in cui lo superano e che si dichiarino disponibili a pagare il canone provinciale non c'è la revoca dell'assegnazione. Forse è una precisazione che non serve, adesso sentiamo l'assessore.

Siccome di questa questione ne abbiamo parlato a lungo, alcuni articoli sono ancora bloccati, volevo sentire l'assessore cosa ne dice.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): L'accezione "alloggio di servizio" è per etimologia della parola e per ciò che nel diritto viene comunemente interpretato legato ad una situazione temporale, per cui cessando l'attività lavorativa cessa anche l'alloggio di servizio. Se noi prevediamo una deroga al concetto della durata, facendo inserire il concetto di superamento del reddito che non attiene all'etimo di alloggio di servizio, sarebbe un qualcosa in più che si aggiunge al significato di alloggio di servizio. Un alloggio di servizio è un alloggio legato all'attività lavorativa, quindi per una durata temporale ben precisa. Nel momento in cui diciamo che se uno supera il reddito può rimanere dentro, allora non è più un alloggio di servizio.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Questo emendamento è stato presentato in marzo. Poi l'articolo 45, al secondo comma lettera b) prevede che "*per la revoca degli alloggi di servizio per pensionamento per raggiunti limiti di età anagrafica o per decesso del coniuge, o per raggiunti limiti di servizio, viene comunque riconosciuto per poter ottenere un punteggio ai fini dell'assegnazione di un alloggio*". A questo punto, sempre che venga superato il problema all'articolo 129/bis, queste famiglie che comunque hanno il punteggio e ai quali deve essere dato un alloggio in ogni caso, con il superamento del reddito potrebbero trovarsi in difficoltà. Con l'accettazione del pagamento del canone provinciale però il problema non dovrebbe più esserci. Non occorrerebbe più nemmeno far fare il trasloco da un alloggio all'altro, perché, avendo il punteggio, avendo il diritto ad ottenere la casa, bisogna tener conto del reddito. In questo caso io credo che ci sia una continuità di servizio, perché altrimenti con la cessazione dall'alloggio di servizio futuro uno potrebbe non rientrare più perché non ricadrebbe più in quella che è l'accezione del comma 5 dell'articolo 20.

CIGOLLA (Assessore alla scuola e cultura italiana, intendenza scolastica italiana, edilizia abitativa - PPTAA): Da promesse fatte l'articolo 129/bis verrà approvato, per cui questo cesserà.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'emendamento del consigliere Ianieri: respinto con 8 voti favorevoli, 13 voti contrari e 2 astensioni.

Comunico che il consigliere Minniti ha ritirato i tre emendamenti ai commi 1 e 3, da lui presentati assieme ai consiglieri Holzmann e Benussi.

Chi desidera intervenire sull'articolo 112 nella sua interezza? Consigliere Bolzonello, ne ha facoltà.

BOLZONELLO (UNITALIA): Vorrei richiamare l'attenzione sul comma 3 di questo articolo che recita: *“La revoca dell’assegnazione dell’abitazione nei confronti dei locatari indicati ai commi 1 e 2 può essere disposta previa autorizzazione della Giunta provinciale qualora nel relativo comune si trovino domande di assegnazione di abitazioni, che non hanno potuto essere prese in considerazione da più di due anni.”* Per l'ennesima volta si introduce un sistema di incertezza del diritto. In comuni laddove non vi è richiesta di assegnazione alloggi, coloro i quali hanno in assegnazione un alloggio dall'Ipes e il loro canone è quello maggiorato, possono continuare a rimanere. In altri comuni, laddove vi sono delle domande che non hanno potuto essere prese in considerazione, l'alloggio sarà revocato. Non è che così facendo si risolve il problema della questione abitativa, perché se è vero come è vero che la presenza di altre domande dimostra che in quel comune vi è una certa tensione abitativa, è altrettanto vero che revocando un alloggio ad una famiglia si mette la stessa in condizioni di dover ricercare un'abitazione. Non solo, ma nello stesso territorio provinciale vi sarebbero delle situazioni di discriminazione proprio in situazioni analoghe, ovvero in presenza di quanto contemplato dai precedenti commi 1 e 2.

Quando poi si dice che la Giunta “può essere disposta”. Vuol dire che si dà discrezionalità ad un ente senza fissarne i confini entro il quale può autorizzare la presidenza dell'Ipes ad emanare il decreto di revoca, all'interno dei quali questo “può” o “deve” essere fatto.

Non credo quindi che si possa votare l'articolo, perché se c'è una cosa che la legge deve rispettare è proprio la certezza del diritto. In questo caso vi è tutto meno che certezza nei confronti dei cittadini. Vi sono due ragioni chiare per le quali vi è una eccessiva discrezionalità da una parte, e dall'altra parte vi saranno discriminazioni fra due situazioni analoghe, perché non si deve andare a vedere il fatto che vi sono altri richiedenti. La situazione è quella della famiglia o dell'assegnatario. Vi saranno delle situazioni analoghe per le quali si applicheranno due misure diverse e io non condivido questa scelta.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Chiedo la possibilità di poter discutere un emendamento che ho presentato al comma 3 dell'articolo, di cui chiedo l'abrogazione perché lo ritengo pericoloso.

PRESIDENTE: Per regolamento dopo che siamo in discussione di tutto l'articolo, non si possono più presentare emendamenti. D'altra parte il collega Ianieri dice che la cosa è importantissima. Per regolamento io non devo accettare questa richiesta, salvo che qualche consigliere voglia dire qualcosa. No.

Prego, consigliere Ianieri, ha la parola sull'articolo.

IANIERI (I Liberali - Unione di Centro Liberale): Il problema lo ha già esposto il consigliere Bolzonello. Questo terzo comma è pericolosissimo. Interessa più famiglie di lingua tedesca che italiana, perché una volta che è stato assegnato un alloggio, ad un certo momento un certo comune, per risolvere questo problema, cosa fa? Revoca l'assegnazione di alloggio ad altre famiglie per darli ad altre che erano in attesa, invece che dire di costruire? Ecco perché è importante, tornando indietro agli altri articoli, fare in modo che l'ente dopo un certo periodo di anni che non deve essere più di 30 anni, dismetta il proprio patrimonio per creare il fondo di rotazione e costruire nuovi alloggi per far fronte alle richieste. Se do lo fratto ad una famiglia perché devo dare la casa ad un'altra famiglia la cui domanda è ferma da due anni, non risolvo il problema, perché creo il giro vizioso di un'altra famiglia che va a sostituire l'altra. Una famiglia sta sulla strada, e l'altra nell'appartamento. Invito i colleghi della SVP a pensarci, perché approvare questo comma è pericolosissimo. Il comma si presta a speculazioni terribili.

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione sull'articolo 112: approvato con 6 voti contrari, 2 astensioni e i restanti voti favorevoli.

A questo punto riprendiamo la trattazione dell'articolo 109. Ha chiesto intervenire l'assessore Saurer, ne ha facoltà.

SAURER (Landesrat für Gesundheitswesen, Sozialwesen, Berufsausbildung deutsche und ladinische Sprache - SVP): Herr Präsident, hier handelt es sich um das Ersuchen, von seiten der Regierung zu erklären, daß die Verschuldungssituation aufgrund von Betriebsdarlehen bei der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, nach der die Miete ja berechnet wird, in Betracht gezogen wird. Es ist natürlich ein sehr schwieriges Kapitel, wenn es darum geht, den Bezug zum Betrieb, zum betrieblichen Wirtschaften und insofern zur Verarmungssituation herzustellen. Wenn die Dinge nur konstruiert werden, dann wird das natürlich gefährlich. Ich glaube, daß die einzige Erklärung jene ist, daß die entstandene Armutssituation verschiedene Väter haben kann, die man beim Erlassen der Durchführungsverordnung auch nennen muß. Weiter würde ich mit der Erklärung aber nicht gehen. Ich würde nicht ausschließen, daß dem auch Rechnung zu tragen ist, da das effektiv zu einer Verarmung führt. Allerdings müßte ein direkter Zusammenhang hergestellt werden. Dinge, die vor zehn, fünfzehn Jahren geschehen sind, dürfen also nicht mit eingerechnet werden. Deshalb glaube ich, daß man dieses Problem im Rahmen des Erlasses der Durchführungsverordnung konkret behandeln muß. Mehr kann ich zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen.

MINNITI (AN): Prendo atto della disponibilità della Giunta provinciale su questo problema che abbiamo inteso sollevare. Ritiriamo quindi i due emendamenti, visto e considerato l'impegno assunto dalla Giunta a considerare i contenuti degli stessi.

PRESIDENTE: Ringrazio tutti per la collaborazione. Ora facciamo ancora una seduta del collegio dei capigruppo per chiarire il proseguimento dei lavori, ma soprattutto per convocare altre sedute consiliari per poter continuare con la trattazione del disegno di legge provinciale n. 131/97 e per permettere la trattazione di altri due disegni di legge.

La seduta è tolta.

ORE 18.45 UHR

SITZUNG 218. SEDUTA

16.10.1998

Sono intervenuti i seguenti consiglieri:
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:

BERGER 3, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 39, 45, 47, 50, 61, 83

BOLZONELLO 10, 17, 19, 21, 37, 39, 41, 45, 47, 50, 63, 76, 78, 83, 89

CIGOLLA 17, 19, 23, 26, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 45, 48, 50, 54, 57, 61, 64, 73, 75,
76, 77, 81, 83, 85, 88

IANIERI 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 35, 38, 45, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 62, 65,
73, 75, 76, 82, 86, 88, 89, 90

KLOTZ 9, 13, 17, 18, 24, 33, 37, 38, 43, 45, 48, 49, 51, 52, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 74,
75, 81, 82

KURY 8, 9, 11, 14, 18, 26, 38, 45, 49, 50, 64, 82

MESSNER 18, 37, 38, 46, 49, 82

MINNITI 18, 38, 46, 49, 65, 69, 75, 82, 83, 84, 91

MONTEFIORI 3, 18, 23, 38, 41, 46, 49, 65, 82

SAURER 18, 38, 46, 49, 83, 90

WILLEIT 19, 25, 26, 38, 46, 50, 53, 83

ZENDRON 12, 19, 22, 25, 26, 30, 35, 38, 44, 46, 50, 54, 59, 63, 70, 71, 74, 77, 79, 83